

8a+ SICAV

PROSPETTO

Giugno 2024

Avviso importante

Le sottoscrizioni di 8a + SICAV (il “Fondo”) sono valide solo se effettuate in conformità con le disposizioni del presente prospetto (il “Prospetto”) e del relativo documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (il “KID”) accompagnato dalla più recente relazione annuale disponibile e, inoltre, dalla relazione semestrale più recente se pubblicata dopo la relazione annuale più recente. Tutti i documenti di offerta e le relazioni finanziarie saranno disponibili per la consultazione sul sito web del Fondo all’indirizzo www.ottoapiusicav.eu.

Nessuno può utilizzare informazioni diverse da quelle che compaiono nel presente Prospetto o nei KID e nei documenti ivi menzionati come disponibili per la consultazione da parte del pubblico. Il presente Prospetto fornisce i dettagli del quadro generale applicabile al Fondo e deve essere letto congiuntamente alle appendici relative a ciascun comparto del Fondo (un “Comparto”). Queste appendici vengono pubblicate al lancio di ogni Comparto e costituiscono parte integrante del Prospetto. Il Prospetto e i relativi KID saranno aggiornati regolarmente per incorporare modifiche significative. Si consiglia agli investitori di verificare con il Fondo che il Prospetto in loro possesso sia il più recente.

Il Fondo è costituito in Lussemburgo e ha ottenuto l’autorizzazione della *Commission de Surveillance du Secteur Financier* (“CSSF”), l’autorità di vigilanza per i servizi finanziari nel Granducato del Lussemburgo. Questa autorizzazione non deve in alcun modo essere interpretata come un’approvazione da parte della CSSF del contenuto del presente Prospetto, della qualità delle azioni emesse dal Fondo (le “Azioni”) o della qualità degli investimenti detenuti dal Fondo.

Il presente Prospetto non può essere utilizzato per offrire e promuovere vendite in alcuna giurisdizione o in qualsiasi circostanza in cui tali offerte o promozioni non siano autorizzate dalle autorità competenti.

Il Fondo richiama l’attenzione degli investitori sul fatto che qualsiasi investitore potrà esercitare pienamente i propri diritti di investitore direttamente nei confronti del Fondo (in particolare il diritto di partecipare alle assemblee generali degli azionisti) solo se l’investitore è registrato personalmente e a proprio nome nel registro degli azionisti del Fondo. Nei casi in cui un investitore investe nel Fondo tramite un intermediario che investe nel Fondo a proprio nome ma per conto dell’investitore, potrebbe non essere sempre possibile per l’investitore esercitare determinati diritti degli azionisti direttamente nei confronti del Fondo. Si consiglia agli investitori di consultare i propri diritti.

Investitori statunitensi

Le Azioni non sono state registrate ai sensi dello United States Securities Act del 1933 e successive modifiche, né il Fondo è stato registrato ai sensi dell’Investment Fund Act del 1940, come modificato. Di conseguenza, le Azioni non possono essere offerte o vendute pubblicamente negli

Stati Uniti d'America o in nessuno dei territori soggetti alla sua giurisdizione e non possono essere offerte a beneficio di, o acquistate da, Soggetti statunitensi (come definito nello statuto del Fondo). Ai richiedenti potrebbe essere richiesto di dichiarare di non essere Soggetti statunitensi e di non richiedere Azioni per conto di Soggetti statunitensi. Si raccomanda agli investitori di ottenere informazioni sulle leggi e sui regolamenti (in particolare, quelli relativi alla politica fiscale e ai controlli valutari) applicabili nella loro giurisdizione di origine, residenza o domicilio per quanto riguarda un investimento nel Fondo e di consultare i propri consulente finanziario, avvocato o contabile su qualsiasi questione relativa ai contenuti del presente Prospetto.

Protezione dei dati personali

La presente sezione fornisce all'investitore informazioni sul trattamento da parte del Fondo dei dati personali forniti dall'investitore o ottenuti dal Fondo stesso o tramite una terza parte ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/E ("GDPR").

Viene qui spiegato il modo in cui il Fondo tratta i dati personali degli investitori (che possono includere investitori non individuali che sottoscrivono in veste di intestatari, intermediari, partecipanti autorizzati o in altre funzioni simili) e, se applicabile, di persone che investono o che chiedono di investire nel Fondo. A tal fine, il Fondo è il titolare del trattamento.

Se l'investitore è un investitore non individuale, il Fondo tratterà i dati personali su amministratori, funzionari, fiduciari, dipendenti, rappresentanti, azionisti, investitori, clienti e beneficiari effettivi finali o agenti dell'investitore non individuale. Questa sezione spiega anche come il Fondo tratta i dati personali di queste persone e l'investitore dovrebbe trasmettere questo avviso a tali persone o altrimenti avvisarle del suo contenuto.

Richiedendo un investimento o effettuando un investimento nel Fondo, l'investitore fornirà al Fondo informazioni che si qualificano come dati personali ai sensi del GDPR.

Ciò include informazioni quali nome, indirizzo, indirizzo e-mail, data di nascita, numeri di telefono, informazioni di contatto aziendali, occupazione attuale, carriera, investimenti attuali, investimenti storici, preferenze di investimento e storia del credito, dettagli relativi all'attività di investimento, contatto e pagamento dettagli, dai quali un soggetto dei dati può essere identificato personalmente o direttamente, e include informazioni come l'identificazione, i numeri di conto e gli identificativi online.

Il Fondo può anche trattare i dati personali ottenuti dal Fondo attraverso fonti pubbliche.

Il Fondo tratta i dati personali:

- laddove richiesto dalla legge:

in relazione alla prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo e alla prevenzione e individuazione di reati e frodi che richiedono al Fondo (direttamente o tramite la Società di Gestione o l'Amministrazione Centrale) di vagliare la domanda

dell'investitore in riferimento a liste di sanzioni, nonché rispetto ad altre informazioni ottenute da fonti disponibili al pubblico e comprese informazioni su condanne penali;

divulgare informazioni a autorità di regolamentazione, enti governativi e autorità fiscali. Ciò include la divulgazione alla CSSF, alla *US Securities and Exchange Commission* e all'*Internal Revenue Service* degli Stati Uniti e ad altri regolatori e autorità di volta in volta richiesti per la conformità al FATCA¹ e alla Direttiva 2014/107 / UE del 9 dicembre 2014 che modifica la Direttiva 2011/16 / UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale;

- laddove l'elaborazione sia necessaria affinché il Fondo esegua un contratto con l'investitore, o per prendere provvedimenti su richiesta dell'investitore prima di stipulare un contratto:
 - il Fondo elaborerà il contratto di sottoscrizione dell'investitore, amministrerà il suo investimento in Azioni del Fondo e manterrà un registro degli Azionisti per riflettere la sua proprietà delle Azioni del Fondo;
 - elaborare, gestire e amministrare le Azioni dell'investitore e gli eventuali conti correlati su base continuativa;
 - il Fondo informerà l'investitore del suo investimento in Azioni del Fondo;
 - per adempiere ai termini e alle condizioni e ai servizi richiesti dall'investitore in relazione al contratto di sottoscrizione e alla detenzione delle Azioni e per eseguire tutti i compiti che vengono svolti ai sensi del contratto di sottoscrizione e in relazione alle sue Azioni;

- quando il trattamento è nell'interesse legittimo del Fondo o di un'altra persona, a meno che gli interessi, i diritti fondamentali o le libertà dell'investitore non prevalgano su tali interessi e a condizione che il Fondo agisca in modo equo, trasparente e responsabile e abbia adottato misure adeguate a impedire che tali attività abbiano un impatto ingiustificato sull'investitore e rilevando anche il diritto dell'investitore di opporsi a tali usi. Questi interessi sono:
 - proteggere i diritti e la proprietà del Fondo o delle sue affiliate;
 - effettuare analisi statistiche e ricerche di mercato, anche per finalità di marketing diretto (fornendo informazioni su prodotti e servizi);
 - proteggere la sicurezza del Fondo e della tecnologia informatica del suo fornitore di servizi; e
 - prevenzione e individuazione di frodi.

¹ Il termine "FATCA" sta per le disposizioni comunemente note come Foreign Account Tax Compliance Act "*Foreign Account Tax Compliance Act*" che derivano dalle Sezioni da 1471 a 1474 dell'*Internal Revenue Code* degli Stati Uniti del 1986, come modificato (il "Codice fiscale statunitense"), qualsiasi regolamento attuale o futuro o interpretazione ufficiale dello stesso, e qualsiasi accordo stipulato ai sensi della Sezione 1471(b) del codice fiscale statunitense, o qualsiasi legislazione, norma o prassi fiscale o regolamentare adottata in base a qualsiasi accordo intergovernativo stipulato in connessione con l'attuazione di queste sezioni del codice fiscale statunitense.

- laddove il trattamento si basi sul consenso dell'investitore.

Il Fondo condivide i dati personali dell'investitore con:

- la Società di Gestione;
- il Consiglio di Amministrazione;
- i fornitori di servizi del Fondo, inclusa l'Amministrazione centrale e il Depositario, e le società che tali fornitori di servizi nominano per assisterli nell'amministrazione del Fondo. Questi fornitori di servizi possono trattare ulteriormente i dati personali, in qualità di responsabili del trattamento dei dati, per la fornitura al Fondo dei servizi concordati ai sensi dei relativi accordi;
- il fornitore di servizi che effettua i controlli delle sanzioni per conto del Fondo. Questo fornitore di servizi può anche conservare i dati personali che il Fondo fornisce, o che l'investitore gli fornisce direttamente, al fine di fornire servizi di verifica dell'identità ad altre organizzazioni; e
- regolatori, enti governativi e autorità fiscali.

Il Fondo applica misure di sicurezza dei dati volte a proteggere i dati personali dall'accesso non autorizzato di terzi sotto qualsiasi forma. Il Fondo informerà l'investitore in caso di violazione dei dati personali in relazione ai dati personali dell'investitore.

Il Fondo conserva i dati personali dell'investitore per le finalità sopra descritte e per tutto il tempo in cui l'investitore è investito nel Fondo. Dopo che l'investitore ha rimborsato integralmente il proprio investimento nel Fondo e ameno che il Fondo non sia obbligato a detenerlo per un periodo più o meno lungo ai sensi della legge applicabile, il Fondo può conservare i dati personali dell'investitore per un massimo di 10 anni dopo tale data al fine di conservare i registri in conformità alle leggi e ai regolamenti applicabili al Fondo e per rispondere a qualsiasi richiesta o domanda normativa.

Nella misura in cui al Fondo non è consentito cancellare i dati dell'investitore per motivi legali, regolamentari o tecnici, il Fondo può conservare i suoi dati per più di 10 anni. In tali circostanze, il Fondo garantirà la protezione dei dati e della privacy dell'investitore.

L'investitore ha il diritto di accedere ai dati personali dell'investitore e, in caso di inesattezza, di richiederne la correzione. Può anche chiedere al Fondo di trasferire alcuni dei suoi dati personali ad altre organizzazioni, in forma strutturata e leggibile da un dispositivo elettronico.

L'investitore ha il diritto di richiedere al Fondo di cancellare o "limitare" i dati personali in alcune circostanze. Laddove il Fondo abbia chiesto il consenso al trattamento dei dati personali, l'investitore può revocare il proprio consenso in qualsiasi momento. Laddove il Fondo elabori i dati personali perché il trattamento rientra nei suoi interessi legittimi o di terzi, l'investitore può opporsi a tale trattamento. Tuttavia, se l'obiezione o la revoca significano che il Fondo non può adempiere ai propri obblighi di condurre controlli sulle sanzioni, non sarà in grado di elaborare una richiesta. Se l'investitore revoca il consenso o si oppone al trattamento degli interessi legittimi, ciò non pregiudica la liceità di qualsiasi trattamento che il Fondo ha già effettuato.

Gli investitori hanno anche il diritto di presentare reclamo a un'autorità di controllo per la protezione dei dati. Può trattarsi dell'autorità di controllo del luogo di residenza abituale, del luogo di lavoro o del luogo in cui ritengono che vi sia stata una violazione della legge sulla protezione dei dati. In Lussemburgo, l'autorità di controllo è la *Commission Nationale pour la Protection des Données*. Questi diritti possono essere limitati, ad esempio laddove il Fondo sia tenuto per legge a trattare i dati personali dell'investitore. Laddove il Fondo debba trattare i dati personali per ottemperare alla legge o per eseguire o stipulare un contratto con l'investitore, il Fondo non sarà in grado di elaborare la richiesta a meno che i dati personali non vengano forniti.

Per esercitare uno dei diritti sopra menzionati, l'investitore deve contattare il Fondo.

L'investitore deve inoltre leggere attentamente e considerare le informative sulla privacy contenute nel modulo di sottoscrizione.

Indice

INDICE	6
1. INFORMAZIONI GENERALI	8
1.1 DESCRIZIONE DEL FONDO	8
1.2 PANORAMICA.....	9
2. GESTIONE, AMMINISTRAZIONE, DEPOSITO, DISTRIBUZIONE	11
2.1 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	11
2.2 SOCIETÀ DI GESTIONE	11
2.3 GESTORE DEGLI INVESTIMENTI, SUB-GESTORE DEGLI INVESTIMENTI, CONSULENTE PER GLI INVESTIMENTI E GESTORE DEL RISCHIO	12
2.4 DEPOSITARIO.....	13
2.5 L’OUTSOURCER AMMINISTRATIVO E L’AGENTE DI PAGAMENTI.....	17
2.6 COLLOCATORI E SOGGETTI INCARICATI DEI PAGAMENTI.....	18
3. OBIETTIVI E POLITICHE D’INVESTIMENTO	19
3.1 INVESTIMENTO IN VALORI MOBILIARI E IN ATTIVITÀ LIQUIDE	19
3.2 RESTRIZIONI AGLI INVESTIMENTI	25
3.3 ALTRE RESTRIZIONI AGLI INVESTIMENTI	26
3.4 STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI, TECNICHE E ALTRI STRUMENTI	26
3.4.1 STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI.....	26
3.4.2 ALTRI STRUMENTI E TECNICHE D’INVESTIMENTO SPECIALI.....	27
3.5 DISCLOSURE AI SENSI DELLA SFDR.....	31
4. FATTORI DI RISCHIO.....	32
4.1 RISCHI GENERALI	33
4.2 INVESTIMENTI IN AZIONI.....	33
4.3 INVESTIMENTI IN ALTRI FONDI D’INVESTIMENTO (OICVM OD OIC).....	33
4.4 STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI.....	33
4.5 TITOLI DI DEBITO AD ALTO RENDIMENTO	33
4.6 TITOLI DI DEBITO A BASSO RATING	34
4.7 OPERAZIONI IN CREDIT DEFAULT SWAP (“CDS”).....	34
4.8 OPERAZIONI IN WARRANT, OPZIONI, FUTURES, SWAP E CONTRACTS FOR DIFFERENCE (CFD).....	35
4.9 CUSTODIA.....	36
4.10 MERCATI EMERGENTI	36
4.11 RISCHI DI REGOLAMENTO E DI CREDITO.....	37
4.12 START-UP E SETTORI AD ALTO RISCHIO	37
4.13 RISCHIO DI SETTORE.....	37
4.14 RISCHI DI SOSTENIBILITÀ.....	37
4.15 RISCHIO VALUTARIO	38
4.16 RISCHIO FISCALE	38
4.17 RISCHI LEGATI ALL’UTILIZZO DELLE TECNICHE	38
5. VALORE PATRIMONIALE NETTO	38
5.1 CALCOLO DEL VALORE PATRIMONIALE NETTO.....	38

5.2	SOSPENSIONE DEL CALCOLO DEL VALORE PATRIMONIALE NETTO, EMISSIONE E RIMBORSO DI AZIONI....	42
6.	CONTRATTAZIONI.....	43
6.1	AZIONI.....	43
6.2	EMISSIONE, SOTTOSCRIZIONE E PROCEDURA DI PAGAMENTO DELLE AZIONI.....	44
6.3	PIANI DI ACCUMULO.....	46
6.4	CONVERSIONE DI AZIONI.....	47
6.5	RIMBORSO DI AZIONI.....	48
7.	POLITICA DI DISTRIBUZIONE.....	48
8.	ONERI E SPESE.....	49
8.1	SPESE OPERATIVE.....	49
8.2	SPESE DI COSTITUZIONE E DI LANCIO DI ALTRI COMPARTI.....	49
8.3	COMMISSIONI DI GESTIONE E DISTRIBUZIONE.....	50
8.4	COMMISSIONI DELLA SOCIETÀ DI GESTIONE, DEL DEPOSITARIO, DELL'OUTSOURCER AMMINISTRATIVO, DELL'AGENTE DOMICILIATARIO E DEL SOGGETTO INCARICATO DEI PAGAMENTI.....	50
9.	ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI E RELAZIONI AGLI AZIONISTI.....	50
9.1	ASSEMBLEA GENERALE DEGLI AZIONISTI.....	50
9.2	RELAZIONI E BILANCI.....	50
9.3	PUBBLICAZIONE DEL VALORE PATRIMONIALE NETTO.....	51
9.4	DOCUMENTI DISPONIBILI.....	51
9.5	I RENDIMENTI DEL PASSATO.....	51
9.6	RECLAMI.....	51
10.	SCIoglimento e LIQUIDAZIONE DEL FONDO.....	52
11.	SCIoglimento e FUSIONE DI COMPARTI O CLASSI DI AZIONI.....	52
12.	TRATTAMENTO FISCALE.....	54
12.1	TRATTAMENTO FISCALE DEL FONDO.....	54
12.2	TRATTAMENTO FISCALE DEGLI AZIONISTI.....	55
12.3	RISCHI FISCALI INERENTI A DISPOSIZIONI STATUNITENSI.....	55
12.4	CRS.....	56
13.	LINGUA UFFICIALE.....	56
	APPENDICE I - DESCRIZIONE DEI COMPARTI.....	57
	APPENDICE I.A. - COMPARTO EIGER.....	57
	APPENDICE I.B. - COMPARTO ETICA.....	72
	APPENDICE II - REGOLAMENTO BENCHMARK.....	86

1. INFORMAZIONI GENERALI

1.1 DESCRIZIONE DEL FONDO

8a+ SICAV è una “*société d’investissement à capital variable*” costituita come una struttura multicomparto ai sensi della parte I della legge del 17 dicembre 2010 relativa agli organismi di investimento collettivo, come di volta in volta modificata (la “**Legge del 2010**”) e la legge del 10 agosto 1915 sulle società commerciali, come può essere modificata di volta in volta (la “**Legge del 1915**”) con sede legale in 49, avenue JF Kennedy, L-1855 Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo.

Il Fondo è stato creato il 26 luglio 2012 per un periodo illimitato. Lo statuto del Fondo (lo “**Statuto**”) è stato pubblicato nel “*Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations*” (il “**Mémorial**”) del 6 agosto 2012 e depositato presso il *Registre de Commerce et des Sociétés* del Lussemburgo (“**RCSL**”). Qualsiasi persona interessata può prendere visione degli Articoli sul sito web RCSL: www.rcsl.lu. Il Fondo è registrato presso RCSL con il numero B170470. Lo Statuto autorizza il consiglio di amministrazione del Fondo (il “**Consiglio di amministrazione**”) ad emettere Azioni, in qualsiasi momento, in diversi Comparti. I proventi dell’emissione di Azioni all’interno di ciascun Comparto possono essere investiti in valori mobiliari e altre *eligible asset* corrispondenti a una particolare area geografica, settore industriale o zona monetaria e/o particolari tipi di azioni e titoli correlati ad azioni o in valori mobiliari obbligazionari come il Consiglio di Amministrazione può di volta in volta determinare.

Il Consiglio di amministrazione può inoltre decidere di emettere all’interno di ciascun Comparto due o più classi di Azioni, le cui attività possono essere comunemente investite ai sensi della politica di investimento specifica per il particolare Comparto interessato, sebbene un meccanismo di vendita e rimborso separato, la struttura delle commissioni, la categoria di investitori target e altre caratteristiche simili possono essere designate per una particolare classe di Azioni all’interno di ciascun Comparto.

I Comparti emessi alla data del presente Prospetto e le loro caratteristiche specifiche sono descritti dettagliatamente nell’Appendice I - “Descrizione dei Comparti” del presente Prospetto. Qualora il Consiglio di amministrazione decidesse di creare ulteriori Comparti o di emettere classi di azioni diverse, l’Appendice I al presente Prospetto verrà aggiornata di conseguenza. Ciascun Comparto persegue una strategia di investimento personalizzata e consiste in un pool separato di attività dedicate alla rispettiva strategia di investimento. Le attività di ogni Comparto sono separate da quelle degli altri Comparti e non vi è alcuna responsabilità tra i Comparti.

Il valore delle Azioni può variare e un investitore (individualmente anche l’“**Azionista**” e collettivamente gli “**Azionisti**”), al momento del rimborso delle Azioni, potrebbe non recuperare l’importo inizialmente investito. I livelli, la base e l’esenzione dalla tassazione possono cambiare. Non vi è alcuna garanzia che gli obiettivi di investimento del Fondo verranno raggiunti. Il Fondo si riserva il diritto di rifiutare qualsiasi richiesta in tutto o in parte, nel qual caso il denaro della domanda o il suo saldo sarà restituito al richiedente non appena possibile. Tutti i riferimenti nel Prospetto a “EUR” e “Euro” sono alla valuta legale dell’Unione Monetaria Europea (valuta in cui sono denominate le Azioni).

Il Consiglio di Amministrazione può decidere di quotare una o più classi di un Comparto sulla Borsa Valori del Lussemburgo, l'ATFund - un *Multilateral Trading Facilities* ("MTF") gestito da Borsa Italiana - o qualsiasi altra borsa valori, mercato regolamentato o MTF. Informazioni dettagliate sulla quotazione verranno fornite per ciascun Comparto.

1.2 PANORAMICA

Consiglio di Amministrazione	Nicola Morelli Stefani (Presidente) 8a+ Investimenti SGR Piazza Monte Grappa n. 4 I-21100 Varese Italia
	Andrea Pastorelli 8a+ Investimenti SGR Piazza Monte Grappa n. 4 I-21100 Varese Italia
	Ilaria Saporiti 8a+ Investimenti SGR Piazza Monte Grappa n. 4 I-21100 Varese Italia
	Carlo Alberto Montagna Consigliere Indipendente - The Directors' Office 19, rue de Bitbourg L-1273 Lussemburgo Gran Ducato del Lussemburgo

Depositario	State Street Bank International GmbH, filiale del Lussemburgo 49, avenue J.F. Kennedy L-1855 Lussemburgo Gran Ducato del Lussemburgo
Outsourcer Amministrativo, Registrar and Transfer Agent, Segreteria Societaria, Agente Domiciliatario e Agente dei Pagamenti	State Street Bank International GmbH, filiale del Lussemburgo 49, avenue J.F. Kennedy L-1855 Lussemburgo Gran Ducato del Lussemburgo
Società di Gestione	8a+ Investimenti SGR S.p.A. Piazza Monte Grappa n. 4 I-21100 Varese Italia
Società di revisione	Deloitte Audit 20, boulevard de Kockelscheuer L-1821 Lussemburgo Gran Ducato del Lussemburgo
Consulente legale per il diritto lussemburghese	Dechert (Luxembourg) LLP 1, Allée Scheffer L-2520 Lussemburgo Gran Ducato del Lussemburgo

2. GESTIONE, AMMINISTRAZIONE, DEPOSITO, DISTRIBUZIONE

2.1 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di amministrazione è responsabile di tutti gli impegni del Fondo e della gestione e del controllo complessivi del Fondo. Può eseguire tutti gli atti di gestione delle attività di ciascun Comparto e in particolare può acquistare, vendere, sottoscrivere o scambiare qualsiasi valore mobiliare ed esercitare tutti i diritti direttamente o indirettamente collegati alle attività del Fondo. Il Consiglio di Amministrazione determina la politica di investimento di ogni Comparto.

2.2 SOCIETÀ DI GESTIONE

8a+ Investimenti SGR S.p.A. è stata nominata società di gestione del Fondo (la “**Società di Gestione**”). La Società di Gestione è responsabile quotidianamente, sotto la supervisione del Consiglio di Amministrazione, della fornitura di servizi di gestione degli investimenti, servizi di gestione del rischio, servizi di agenzia amministrativa, servizi di registro e agenzia di trasferimento e servizi di marketing.

La Società di Gestione è stata costituita in forma di società per azioni (società per azioni) per una durata limitata (fino al 31 dicembre 2040 la cui durata può essere prorogata) ai sensi delle leggi italiane. È iscritta al Registro delle Imprese di Varese con il numero 02933690121 ed è autorizzata come società di gestione italiana con decisione del Governatore della Banca d'Italia del 14 novembre 2006 e iscritta al numero 37 (OICVM) e 91 (AIF) dell'Albo delle SGR tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 35 D.Lgs 58/98 (Testo Unico della Finanza - TUF) e iscritta al n. 5 dell'Albo dei Gestori di ELTIF italiani ai sensi dell'art. 4-quinquies.1 del TUF e soggetta alla vigilanza di CONSOB, Via GB Martini 3, 00198 Roma (www.consob.it). La Società di Gestione ha un capitale sottoscritto e versato di 1.863.600 Euro.

I diritti e i doveri della Società di Gestione nell'ambito delle suddette funzioni sono disciplinati dal contratto di servizi della Società di Gestione (il “**Contratto di Servizi della Società di Gestione**”) stipulato il 28 febbraio 2014 a tempo indeterminato, che può essere risolto in qualsiasi momento dal Fondo o dalla Società di Gestione con un preavviso scritto di novanta giorni. La Società di Gestione ha il diritto di delegare, a proprie spese o a spese dei relativi Comparti (a seconda dei casi), sotto il proprio controllo e responsabilità, tutti o parte dei servizi ad essa delegati.

Il consiglio di amministrazione del Fondo ha stabilito “politiche e prassi di remunerazione e incentivazione” in conformità con la Direttiva 2014/91 / UE e in conformità con le linee guida ESMA. I dettagli di queste politiche e prassi, inclusa una descrizione di come vengono calcolati la remunerazione e gli incentivi, le identità delle persone responsabili dell'assegnazione della remunerazione e degli incentivi sono disponibili all'indirizzo:

<http://www.ottoapiusicav.eu/documents.asp?docurl=Remuneration%20and%20incentive%20policies%20and%20practices.pdf>

Una copia cartacea di queste politiche e prassi sarà resa disponibile gratuitamente su richiesta.

Il consiglio di amministrazione della Società di Gestione ha stabilito una politica di remunerazione

in conformità con la legge italiana e in conformità con le linee guida ESMA (la “**Politica di remunerazione**”) che stabilisce politiche e pratiche di remunerazione che sono (i) coerenti e promuovono solide ed efficaci gestione del rischio che non incoraggia l’assunzione di rischi non incoerenti con i profili di rischio o le regole applicabili ai Comparti né pregiudica il rispetto del dovere di agire nel migliore interesse del Fondo e (ii) in linea con la strategia aziendale, gli obiettivi, i valori e interessi della Società di Gestione, del Fondo e dei suoi Azionisti, e include misure per evitare conflitti di interesse.

La Politica di Remunerazione copre le componenti fisse e variabili della remunerazione con disposizioni di *malus* e revocatoria. Le componenti fisse e variabili della retribuzione complessiva sono adeguatamente bilanciate e la componente fissa rappresenta una quota sufficientemente elevata della retribuzione complessiva da consentire il funzionamento di una politica pienamente flessibile sulle componenti variabili della retribuzione, inclusa la possibilità di non corrispondere alcuna componente variabile della retribuzione.

La valutazione della performance è impostata in un quadro pluriennale appropriato al periodo di detenzione raccomandato agli Azionisti al fine di garantire che il processo di valutazione si basi sulla performance a più lungo termine del Fondo e dei suoi rischi di investimento e che l’effettivo pagamento delle componenti della remunerazione basate sulla performance sono distribuite sullo stesso periodo.

La Società di Gestione non fornisce benefici pensionistici discrezionali.

Considerate le dimensioni della Società di Gestione, il consiglio di amministrazione della Società di Gestione ha deciso di non creare un comitato per la remunerazione.

I dettagli della Politica, inclusa, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, una descrizione delle modalità di calcolo della remunerazione e dei benefici, l’identità delle persone responsabili dell’assegnazione della remunerazione e dei benefici sono disponibili all’indirizzo:

<https://www.ottoapiu.it/documentazione>

Una copia cartacea della Politica di remunerazione sarà resa disponibile gratuitamente su richiesta.

La Società di Gestione tiene generalmente conto di alcuni rischi di sostenibilità come definiti dalla normativa SFDR nella sua attività di gestione degli investimenti. La Società di gestione valuta gli impatti negativi delle decisioni di investimento su una serie di fattori di sostenibilità per OICVM, Altri OIC o loro comparti classificati ai sensi dell’articolo 8 o dell’articolo 9 dell’SFDR. La Società di Gestione attualmente non valuta gli impatti negativi delle decisioni di investimento prese su una serie uniforme di fattori di sostenibilità anche rispetto a tutti gli OICVM, Altri OIC o i loro comparti gestiti dalla Società di Gestione. Date le difficoltà complessive nel raccogliere le informazioni necessarie e le risorse richieste per mettere in atto i processi necessari, l’insieme dei fattori di sostenibilità utilizzati per valutare gli impatti negativi può variare per ogni comparto.

2.3 GESTORE DEGLI INVESTIMENTI, SUB-GESTORE DEGLI INVESTIMENTI, CONSULENTE PER GLI INVESTIMENTI E GESTORE DEL RISCHIO

Ai sensi del Contratto di Servizi della Società di Gestione, il Consiglio di Amministrazione ha delegato, sotto il suo controllo e la sua responsabilità, la gestione dei Comparti alla Società di

Gestione. La Società di Gestione può delegare, sotto il proprio controllo e responsabilità e previa approvazione della Banca d'Italia, la gestione dei comparti a uno o più gestori delegati (il **“Gestore degli investimenti”**). I Gestore degli investimenti possono, previo consenso della Società di Gestione e della Banca d'Italia, nominare sub-gestori degli investimenti. Ogni contratto stipulato tra la Società di Gestione e un Gestore degli Investimenti, nonché gli accordi stipulati tra un Gestore degli Investimenti e un sub-gestore degli Investimenti) prevedrà la possibilità di dare in qualsiasi momento ulteriori istruzioni all'incaricato a cui sono delegate le funzioni di gestione patrimoniale (ossia, il Gestore degli investimenti o il rispettivo sub-gestore degli investimenti) o di revocare il mandato con effetto immediato quando ciò è nell'interesse degli investitori del Fondo.

La Società di gestione o i relativi (sub) Gestori degli investimenti possono essere assistiti da uno o più consulenti per gli investimenti (il **“Consulente per gli investimenti”**).

Il Consulente per gli Investimenti assisterà la Società di Gestione o il relativo (sub) Gestore degli Investimenti in relazione agli investimenti e ai reinvestimenti del Fondo e dei suoi Comparti. A tale riguardo, il Consulente per gli investimenti agirà in veste puramente consultiva e non potrà negoziare, su base discrezionale, per conto del Fondo e dei suoi Comparti. Il Consulente per gli investimenti può inoltre avvalersi, a proprie spese, dei servizi di sub-consulenti per gli investimenti, previo esplicito consenso della Società di gestione o del (sub) Gestore degli investimenti, a seconda dei casi.

Inoltre, ai sensi del Contratto di Servizi della Società di Gestione, il Consiglio di Amministrazione ha nominato la Società di Gestione come gestore del rischio.

Il Fondo è sottoposto al controllo dalla funzione di *risk management* della Società di Gestione quest'ultima soggetta alla disciplina prevista dal D.Lgs 24 febbraio 1998, n. 58, come di volta in volta modificata, e dalla regolamentazione di Banca d'Italia e Consob di recepimento della normativa comunitaria in materia di requisiti organizzativi e gestione dei rischi.

2.4 DEPOSITARIO

Il Fondo ha nominato State Street Bank International GmbH, operativa attraverso la sua filiale lussemburghese (il **“Depositario”**), quale suo depositario ai sensi della Legge del 2010 ai sensi del contratto di deposito tra di loro (il **“Contratto di deposito”**). State Street Bank International GmbH è una società a responsabilità limitata organizzata secondo le leggi tedesche, con sede legale in Brienner Str. 59, 80333 München, Germania e registrata presso il tribunale del registro di commercio, Monaco di Baviera con il numero HRB 42872. È un istituto di credito vigilato dalla Banca centrale europea (BCE), dall'Autorità federale di vigilanza sui servizi finanziari (BaFin) e dalla Banca centrale tedesca. State Street Bank International GmbH, filiale del Lussemburgo è autorizzata dalla CSSF in Lussemburgo ad agire come depositario ed è specializzata in attività di banca depositaria, amministrazione di fondi e servizi correlati. State Street Bank International GmbH, filiale del Lussemburgo, è registrata presso l'RCSL con il numero B148186. State Street Bank International GmbH è un membro del gruppo di società State Street avente come controllante ultima State Street Corporation, una società quotata in borsa negli Stati Uniti.

Il rapporto tra il Fondo e il Depositario è soggetto ai termini del Contratto di deposito. In base ai termini del Contratto di Banca depositaria, al Depositario sono affidate le seguenti funzioni principali:

- garantire che la vendita, l’emissione, il riacquisto, il rimborso e l’annullamento delle Azioni siano effettuati in conformità alla legge applicabile e allo Statuto;
- garantire che il valore delle Azioni sia calcolato in conformità alla legge applicabile e allo Statuto;
- eseguire le istruzioni del Fondo a meno che non siano in conflitto con la legge applicabile e lo Statuto;
- garantire che nelle transazioni che coinvolgono le attività del Fondo qualsiasi corrispettivo venga pagato entro i consueti limiti di tempo;
- assicurare che i proventi del Fondo siano impiegati in conformità alla legge applicabile ed allo Statuto;
- monitorare la liquidità e i flussi di cassa del Fondo;
- custodia delle attività del Fondo, inclusa la custodia degli strumenti finanziari da tenere in custodia e la verifica della proprietà e la tenuta dei registri in relazione ad altre attività.

In caso di perdita di uno strumento finanziario tenuto in custodia, determinata in conformità alla pertinente attuazione nazionale della direttiva UCITS, e in particolare all’articolo 18 del regolamento delegato (UE) 2016/438 della Commissione del 17 dicembre 2015 che integra la direttiva 2009 / 65 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli obblighi dei depositari, come modificato, il depositario restituisce gli strumenti finanziari di tipo identico o l’importo corrispondente al fondo senza indebito ritardo.

Il Depositario non sarà responsabile se può dimostrare che la perdita di uno strumento finanziario tenuto in custodia è derivata da un evento esterno al di fuori del suo ragionevole controllo, le cui conseguenze sarebbero state inevitabili nonostante tutti gli sforzi ragionevoli in senso contrario ai sensi della legge del 2010.

In caso di perdita di strumenti finanziari tenuti in custodia, gli Azionisti possono invocare la responsabilità del Depositario direttamente o indirettamente tramite il Fondo, a condizione che ciò non comporti una duplicazione del risarcimento o una disparità di trattamento degli Azionisti.

Il Depositario sarà responsabile nei confronti del Fondo per tutte le altre perdite subite dal Fondo a seguito dell’inadempimento intenzionale o negligente da parte del Depositario dei propri obblighi ai sensi della Legge del 2010.

Il Depositario non sarà responsabile per danni o perdite consequenziali o indiretti o speciali, derivanti da o in connessione con l’adempimento o inadempimento da parte del Depositario dei suoi doveri e obblighi.

Il Depositario ha pieno potere di delegare in tutto o in parte le sue funzioni di custodia, ma la sua responsabilità non sarà influenzata dal fatto che abbia affidato a terzi alcuni o tutti i beni in custodia. La responsabilità del Depositario non sarà influenzata da alcuna delega delle sue funzioni di custodia ai sensi del Contratto di Banca depositaria.

Il Depositario ha delegato i compiti di custodia di cui all'articolo 22 (5) (a) della Direttiva OICVM alla State Street Bank and Trust Company con sede legale in One Congress Street, Suite 1, Boston, MA 02114-2016, che ha nominato come suo sub-custode globale. State Street Bank and Trust Company in qualità di sub-depositario globale ha nominato sub-depositari locali all'interno della State Street Global Custody Network.

Le informazioni sulle funzioni di custodia delegate e l'identificazione dei delegati e subdelegati pertinenti sono disponibili presso la sede legale del Fondo o sul seguente sito Internet:

<https://www.statestreet.com/disclosures-and-disclaimers/lu/subcustodians>

Il Depositario fa parte di un gruppo internazionale di società e imprese che, nel normale svolgimento della loro attività, agiscono contemporaneamente per un gran numero di clienti, oltre che per proprio conto, il che può dar luogo a conflitti effettivi o potenziali. I conflitti di interesse sorgono quando il Depositario o le sue affiliate si impegnano in attività ai sensi del Contratto di Deposito o di accordi contrattuali o di altro tipo separati. Tali attività possono includere:

(i) servizi di nominee, amministrazione, gestione del registro dei sottoscrittori e attività di transfer agent, ricerca, prestito titoli, investment management, consulenza finanziaria e/o altri servizi di consulenza al Fondo; e/o

(ii) impegnarsi in operazioni bancarie, di vendita e di negoziazione, comprese le valute estere, derivati, prestito principale, intermediazione, operazioni di mercato o altre transazioni finanziarie con il Fondo come capitale e nell'interesse di sé stesso o per altri clienti.

In relazione alle attività di cui sopra, il Depositario o le sue affiliate:

(i) cercheranno di trarre profitto da tali attività e hanno il diritto di ricevere e trattenere profitti o compensi in qualsiasi forma e non sono tenuti a rivelare al Fondo la natura o l'importo di tali profitti o compensi, comprese commissioni, quota di compartecipazione ai ricavi, spread, mark-up, mark-down, interessi, abbuoni, sconti o altri benefici ricevuti in relazione a tali attività;

(ii) possono acquistare, vendere, emettere, trattare o detenere, titoli o altri prodotti o strumenti finanziari in qualità di principale agendo nel proprio interesse, negli interessi delle sue affiliate o per i suoi altri clienti;

(iii) possono operare nella stessa direzione o opposta alle transazioni intraprese, anche sulla base di informazioni in suo possesso che non sono disponibili per il Fondo;

(iv) possono fornire servizi uguali o simili ad altri clienti, inclusi concorrenti del Fondo;

(v) possono essere qualificati come creditori del Fondo ed esercitare i relativi diritti.

Il Fondo può utilizzare un'affiliata del Depositario per eseguire transazioni in valuta estera, a pronti o swap per conto del Fondo. In tali casi, l'affiliato agirà in nome proprio e non come intermediario, agente o fiduciario del Fondo. L'affiliato cercherà di trarre profitto da queste transazioni ed ha il diritto di trattenere e non divulgare alcun profitto al Fondo. L'affiliato effettuerà tali transazioni secondo i termini e le condizioni concordati con il Fondo.

Laddove il contante appartenente al Fondo sia depositato presso un'affiliata che sia una banca, sorge un potenziale conflitto in relazione agli interessi (se presenti) che l'affiliata può pagare o addebitare su tale conto e le commissioni o altri benefici che potrebbe derivare dalla detenzione tale denaro in qualità di banca e non come fiduciari.

Il Gestore degli investimenti e la Società di gestione possono anche essere un cliente o una controparte del Depositario o delle sue affiliate.

I potenziali conflitti che possono sorgere nell'utilizzo di sub-depositari da parte del Depositario comprendono quattro grandi categorie:

(1) conflitti derivanti dalla selezione del sub-depositario e dall'allocazione degli asset tra più sub-depositari influenzati da

a) fattori di costo, comprese le commissioni più basse addebitate, sconti sulle commissioni o incentivi simili e

(b) ampi rapporti commerciali a due vie in cui il Depositario può agire sulla base del valore economico del rapporto più ampio, oltre a criteri di valutazione oggettivi;

(2) i sub-depositari, sia affiliati sia non affiliati, che agendo nel proprio e nell'interesse di altri clienti, potrebbero essere in conflitto con gli interessi del cliente;

(3) i sub-depositari, sia affiliati che non affiliati, intrattengono solo rapporti indiretti con i clienti e considerano il Depositario come sua controparte, il che potrebbe creare incentivi per il Depositario ad agire nel proprio interesse o nell'interesse di altri clienti a scapito dei clienti; e

(4) i sub-depositari possono avere diritti dei creditori basati sul mercato nei confronti delle attività dei clienti che hanno interesse a far valere se non vengono pagati per le transazioni in titoli.

Nell'adempimento dei propri doveri, il Depositario agirà in modo onesto, equo, professionale, indipendente ed esclusivamente nell'interesse del Fondo e dei suoi Azionisti.

Il Depositario ha separato funzionalmente e gerarchicamente lo svolgimento dei suoi compiti di depositario dagli altri suoi compiti potenzialmente conflittuali. Il sistema dei controlli interni, le diverse linee di riporto, l'attribuzione dei compiti e il reporting gestionale consentono di identificare, gestire e monitorare adeguatamente i potenziali conflitti di interesse e le problematiche del Depositario. Inoltre, nel contesto dell'utilizzo di sub-depositari da parte del Depositario, il Depositario impone restrizioni contrattuali per affrontare alcuni dei potenziali conflitti e mantiene la dovuta diligenza e la supervisione dei sub-depositari per garantire un elevato livello di servizio ai clienti da parte di tali agenti. Il Depositario, inoltre, fornisce frequente reportistica sull'attività e sugli strumenti detenuti dai clienti e le proprie funzioni sono soggette a verifiche sia da parte di funzioni di controllo interne sia esterne. Infine, il Depositario separa internamente lo svolgimento dei suoi compiti di custodia dalla sua attività proprietaria e segue uno Standard di condotta che richiede ai dipendenti di agire in modo etico, equo e trasparente con i clienti.

Informazioni aggiornate sul Depositario, i suoi doveri, eventuali conflitti che possono sorgere, le funzioni di custodia delegate dal depositario, l'elenco dei delegati e subdelegati e qualsiasi conflitto

di interesse che potrebbe derivare da tale delega sono messe a disposizione degli Azionisti su richiesta.

Il Depositario e il Fondo hanno stipulato il Contratto di deposito con effetto dal 18 marzo 2016, che può essere modificato di volta in volta, per un periodo di tempo illimitato che può essere risolto da ciascuna parte con un preavviso scritto di 90 (novanta) giorni avviso inviato tramite posta raccomandata. Tuttavia, il Depositario continuerà a fungere da Depositario in attesa della sostituzione e fino a quando tutte le attività del Fondo non saranno state trasferite al Depositario successore.

Poiché lo Stato membro di origine della Società di gestione non è lo stesso del Fondo, la Società di gestione e il Depositario hanno stipulato un accordo con effetto dal 25 agosto 2014 che regola il flusso di informazioni ritenute necessarie per consentire al Depositario di adempiere alle funzioni descritte negli articoli 34 (1), 34 (2) e 34 (3) della Legge del 2010 e in ogni altra legge, regolamento o disposizione amministrativa pertinente (l'”**Accordo Operativo**”). L'Accordo Operativo è strutturato in conformità con le indicazioni fornite dalla CSSF nel Regolamento CSSF N ° 10-4 che recepisce la Direttiva della Commissione 2010/43 / UE del 1 ° luglio 2010 che attua la Direttiva 2009/65 / CE del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti organizzativi conflitti di interesse condotta della gestione del rischio aziendale e contenuto dell'accordo tra un depositario e una società di gestione.

2.5 L'OUTSOURCER AMMINISTRATIVO E L'AGENTE DI PAGAMENTI

La Società di Gestione, con l'approvazione del Fondo, ha delegato State Street Bank International GmbH, Filiale del Lussemburgo quale outsourcer incaricato dell'amministrazione complessiva del Fondo; tale ruolo include, tra l'altro, le funzioni di agente amministrativo, registrar and transfer agent, segreteria societaria e agente domiciliatario (“**Outsourcer Amministrativo**”).

I diritti e i doveri dell'Outsourcer Amministrativo nell'ambito delle predette funzioni sono disciplinati dal “*Administration Agency, Domiciliary, Corporate and Paying Agency, Registrar and Transfer Agency Agreement*” (“**Central Administration Agreement**”), stipulato tra l'Outsourcer Amministrativo, la Società di Gestione e il Fondo il 25 luglio 2014, con durata illimitata, che potrà essere risolto in qualsiasi momento con preavviso scritto di tre (3) mesi inviato a mezzo raccomandata. Il *Central Administration Agreement* può essere rescisso in qualsiasi momento dalla Società di Gestione con effetto immediato quando ciò sia nell'interesse degli azionisti del Fondo. L'Outsourcer Amministrativo ha la facoltà di delegare i propri compiti, a proprie spese e sotto il suo controllo e propria responsabilità.

Il Fondo ha inoltre nominato l'Outsourcer Amministrativo come agente domiciliatario, il quale concede al Fondo il diritto di stabilire la propria sede legale in 49, avenue JF Kennedy, L-1855 Lussemburgo, Granducato del Lussemburgo.

Il Fondo ha inoltre nominato l'Outsourcer Amministrativo come incaricato dei pagamenti, responsabile del pagamento delle eventuali distribuzioni di dividendi, se presenti, agli Azionisti del Fondo. L'Outsourcer Amministrativo sarà inoltre responsabile del pagamento dei rimborsi delle Azioni del Fondo.

2.6 COLLOCATORI E SOGGETTI INCARICATI DEI PAGAMENTI

Il Fondo e la Società di Gestione possono nominare banche e/o altri intermediari finanziari a fungere da collocatori o soggetti incaricati dei pagamenti, che potranno essere coinvolti nelle operazioni d'investimento e di rimborso.

Tali collocatori/soggetti incaricati dei pagamenti possono essere nominati allo scopo di collaborare alla distribuzione delle Azioni nei paesi in cui sono commercializzati. È possibile che alcuni collocatori/soggetti incaricati dei pagamenti non offrano tutti i Comparti/categorie/classi di Azioni o tutte le valute di sottoscrizione/rimborso ai propri clienti. Si raccomanda ai clienti di rivolgersi al proprio collocatore/soggetto incaricato dei pagamenti per ulteriori dettagli.

Il Fondo o la Società di Gestione (se del caso) stipulerà con i vari collocatori e soggetti incaricati dei pagamenti specifici contratti. Ove la commercializzazione di comparti venga delegata tale mandato non deve impedire alla Società di Gestione di poter dare in ogni momento istruzioni alla società a cui tali funzioni sono delegate o di revocare il mandato, con effetto immediato, quando ciò sia nell'interesse degli investitori del Fondo. Gli Azionisti possono sottoscrivere Azioni anche rivolgendosi direttamente al Fondo, senza passare per il tramite di un collocatore/soggetto incaricato dei pagamenti.

Conformemente al contratto di collocamento e, se del caso, sulla base dello specifico mandato rilasciato dal cliente al momento della sottoscrizione delle Azioni², il soggetto incaricato dei pagamenti sarà iscritto nel registro degli Azionisti a proprio nome per conto degli Azionisti. I termini e le condizioni dei contratti conclusi con i collocatori prevedranno, tra l'altro, che un Azionista che abbia investito nel Fondo tramite un soggetto incaricato dei pagamenti possa sempre revocare il mandato del soggetto incaricato dei pagamenti e chiedere che le Azioni sottoscritte siano trasferite a suo nome e, di conseguenza, che l'Azionista sia iscritto nel registro degli Azionisti a proprio nome a decorrere dalla data in cui le istruzioni di trasferimento siano state ricevute dall'Outsourcer Amministrativo o dal soggetto incaricato dei pagamenti.

Copie dei vari contratti stipulati con i collocatori e con i soggetti incaricati dei pagamenti sono a disposizione degli Azionisti nei normali orari di ufficio presso la sede legale del Fondo o, su richiesta, presso il collocatore / soggetto incaricato dei pagamenti. I collocatori e i soggetti incaricati dei pagamenti sono Banche o intermediari finanziari appartenenti a gruppi vigilati con sede in un paese aderente al FATF (*Financial Action Task Force on Money Laundering*). Tali gruppi applicano le disposizioni del FATF in materia di riciclaggio di denaro a tutte le proprie controllate e affiliate.

L'elenco dei collocatori e dei soggetti incaricati dei pagamenti è disponibile presso la sede legale del Fondo e sul sito web <http://www.ottoapiusicav.eu/distributors.asp>

² Al momento della sottoscrizione delle Azioni, gli investitori residenti al di fuori del Lussemburgo possono dare mandato ad un Soggetto Incaricato dei Pagamenti locale, ad agire come Intestatario per Conto Terzi in relazione alle operazioni riguardanti la partecipazione al Fondo. Sulla base di tale mandato il Soggetto Incaricato dei Pagamenti, tra le altre cose, trasmetterà al Fondo - da parte degli investitori - le richieste di sottoscrizione, rimborso e conversione su base cumulativa e sarà iscritto nel registro degli azionisti in nome proprio con le parole "per conto di terzi" e adempierà ai doveri relativi all'esercizio del diritto di voto sulla base delle istruzioni ricevute dagli investitori. Per ogni ulteriore informazione gli investitori sono invitati a consultare la documentazione di offerta locale. Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti dovrà tenere aggiornato un archivio elettronico con i dettagli degli investitori e le relative partecipazioni, la qualità di socio è comprovato dalla lettera di conferma inviata all'investitore dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti stesso.

3. OBIETTIVI E POLITICHE D'INVESTIMENTO

Oggetto del Fondo è l'investimento collettivo del suo patrimonio in valori mobiliari e altre attività finanziarie consentite dalla Legge del 2010, allo scopo di ripartire i rischi dell'investimento e di offrire agli investitori il vantaggio del risultato della gestione del suo patrimonio.

Il Fondo, inoltre, (a) farà regolarmente ricorso a strumenti finanziari derivati a fini di investimento, di copertura e di una gestione efficiente del portafoglio, e (b) sfrutterà regolarmente tecniche e strumenti relativi a valori mobiliari e strumenti del mercato monetario ai fini di una gestione efficiente del portafoglio, nelle condizioni ed entro i limiti previsti da leggi, normative e prassi amministrative vigenti.

Per quanto riguarda i rischi di valuta, il Fondo intende avvalersi di strumenti finanziari derivati a fini di copertura, salvo quanto diversamente specificato per ciascun Comparto nell'Appendice I. In ogni caso, il Fondo ha anche la possibilità di assumere una posizione corta netta in derivati su valute fino al 10% delle attività del Comparto o ai fini di una gestione efficiente del portafoglio.

Ulteriori dettagli sulle politiche d'investimento e sulle restrizioni agli investimenti, oltre che sui fattori di rischio, sono illustrati al capitolo 3.1-3.5 e nell'Appendice I - "Descrizione dei Comparti".

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato le seguenti restrizioni e quelle illustrate nell'Appendice I in relazione all'investimento del patrimonio del Fondo e alle attività da esso condotte. Tali restrizioni e politiche possono essere periodicamente modificate dal Consiglio di Amministrazione nell'interesse del Fondo e, in tal caso, il presente Prospetto sarà di conseguenza aggiornato e pubblicato su www.ottoapiusicav.eu.

Ciascun Comparto dovrà osservare le restrizioni agli investimenti imposte dal diritto lussemburghese. Le restrizioni di seguito riportate al paragrafo 3.1 C. e D iv) sono applicabili al Fondo nella sua interezza.

3.1 INVESTIMENTO IN VALORI MOBILIARI E IN ATTIVITÀ LIQUIDE

A.1 Il Fondo investirà in:

- i.** valori mobiliari e strumenti del mercato monetario ammessi alla quotazione su una borsa valori di qualsiasi Stato membro dell'Unione Europea (UE), di qualsiasi Stato membro dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) e di qualsiasi altro Stato che il Consiglio di Amministrazione ritenga idoneo in relazione all'obiettivo d'investimento di ciascun Comparto ("**Stato Idoneo**"); e/o
- ii.** valori mobiliari e strumenti del mercato monetario negoziati su un altro mercato regolamentato che operi regolarmente e sia riconosciuto e aperto al pubblico in uno Stato Idoneo (un "**Mercato Regolamentato**"); e/o
- iii.** valori mobiliari e strumenti del mercato monetario di recente emissione, a condizione che i termini di emissione prevedano l'impegno di presentare domanda di ammissione al listino ufficiale di una borsa valori ufficiale o di un altro Mercato Regolamentato (un "**Mercato Idoneo**") e che tale ammissione sia ottenuta entro un anno dall'emissione; e/o

- iv. quote di organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (“OICVM” o “UCITS”) e/o di altri organismi d'investimento collettivo (“Altri OIC”) ai sensi del primo e del secondo comma dell'Articolo 1(2) della direttiva 2009/65/CE del Consiglio (la “Direttiva UCITS”), situati o meno in uno Stato membro dell'UE, a condizione che:
- detti Altri OIC siano autorizzati ai sensi di leggi che li rendano soggetti a una supervisione considerata dall'autorità di vigilanza lussemburghese equivalente a quella stabilita dalla legge comunitaria e che la collaborazione tra le autorità sia sufficientemente garantita,
 - il livello di tutela garantito ai possessori di quote in detti Altri OIC sia equivalente a quello offerto ai possessori di quote di un OICVM e, in particolare, che le norme in materia di segregazione delle attività, di ricorso all'indebitamento, di concessione di prestiti e di vendite allo scoperto di valori mobiliari e di strumenti del mercato monetario siano equivalenti ai requisiti della Direttiva UCITS,
 - l'attività di detti Altri OIC sia illustrata in relazioni annuali e semestrali al fine di consentire una valutazione delle attività e delle passività, del reddito e delle operazioni durante il periodo di rendicontazione,
 - non oltre il 10% del patrimonio degli OICVM o degli Altri OIC di cui si considera l'acquisizione possa, secondo i relativi documenti costitutivi, essere investito in aggregato in quote o azioni di OICVM o di Altri OIC; e/o
- v. depositi presso istituti di credito rimborsabili su richiesta o che possono essere prelevati, con scadenza non superiore a 12 mesi, a condizione che l'istituto di credito abbia la propria sede legale in uno Stato Membro dell'UE oppure, qualora la sede legale di detto istituto di credito si trovi in uno Stato non appartenente all'UE, a condizione che lo stesso sia soggetto a regole prudenziali ritenute dall'autorità di vigilanza lussemburghese equivalenti a quelle disposte dalla legge comunitaria; e/o
- vi. strumenti finanziari derivati, compresi strumenti equivalenti che regolano in contanti, negoziati su un mercato regolamentato tra quelli di cui ai precedenti sottoparagrafi **i)**, **ii)** e **iii)** e/o strumenti finanziari derivati negoziati *over-the-counter* (“derivati OTC”), a condizione che:
- lo strumento sottostante consista in titoli previsti dalla presente sezione **3.1 (A.1)**, indici finanziari, tassi di interesse, tassi di cambio o valute in cui i Comparti possono investire in conformità con il proprio obiettivo di investimento;
 - le controparti delle operazioni in derivati OTC siano istituti di credito soggetti a supervisione prudenziale e appartenenti alle categorie autorizzate dall'autorità di vigilanza lussemburghese;
 - i derivati OTC siano oggetto di una valutazione affidabile e verificabile su base giornaliera e possano essere venduti, liquidati o chiusi in qualsiasi momento al loro valore equo per iniziativa del Fondo, mediante un'operazione di compensazione.

Fatto salvo quanto specificamente previsto nell'Appendice I - "Descrizione dei Comparti" per uno specifico Comparto, il Fondo può investire in strumenti finanziari derivati a fini di copertura, ai fini di una gestione efficiente del portafoglio e a fini d'investimento, come più ampiamente illustrato di seguito nella sezione 3.4 "Strumenti finanziari derivati, tecniche e altri strumenti"; e/o

vii. in strumenti del mercato monetario diversi da quelli negoziati su un Mercato Regolamentato, qualora l'emissione o l'emittente di tali strumenti siano essi stessi regolamentati al fine di tutelare gli investitori e il risparmio, e a condizione che detti strumenti siano:

- emessi o garantiti da un'autorità centrale, regionale o locale o da una banca centrale di uno Stato membro dell'UE, dalla Banca Centrale Europea, dall'Unione Europea o dalla Banca Europea per gli Investimenti, da uno Stato non membro dell'UE o, nel caso di uno Stato Federale, da uno dei membri che compongono la Federazione, o da un organismo internazionale pubblico a cui appartengono uno o più Stati membri dell'UE, o
- emessi da un organismo i cui titoli siano negoziati su Mercati Regolamentati, o
- emessi o garantiti da un'organizzazione soggetta a supervisione prudenziale, in conformità con i criteri definiti dalla legge comunitaria, o da un'organizzazione soggetta e conforme a norme prudenziali considerate dall'autorità di vigilanza lussemburghese quanto meno altrettanto rigorose di quelle previste dalla legge comunitaria, o
- emessi da altri soggetti rientranti nelle categorie approvate dall'autorità di vigilanza lussemburghese, a condizione che gli investimenti in tali strumenti siano soggetti a un regime di tutela degli investitori equivalente a quello previsto al primo, secondo e terzo comma e a condizione che l'emittente sia una società con capitale e riserve pari ad almeno dieci milioni di euro (EURO 10.000.000), la quale presenti e pubblici il proprio bilancio conformemente alla quarta direttiva 78/660/CE, oppure sia un'entità che, all'interno di un gruppo di società comprendente una o più società quotate, si dedichi al finanziamento del gruppo, ovvero sia un'entità dedicata al finanziamento di veicoli di cartolarizzazione che usufruiscano di una linea di liquidità bancaria.

A.2 Inoltre, il Fondo può investire fino al 10% del patrimonio netto di qualsiasi Comparto in valori mobiliari e strumenti del mercato monetario diversi da quelli di cui al precedente punto 3.1.

- i.** Ciascun Comparto può detenere, a titolo accessorio, liquidità.
- ii.** Quando la Società di Gestione, il Gestore degli Investimenti o il Sub Gestore degli Investimenti ritiene che sia nel miglior interesse degli Azionisti farlo, la Società di Gestione, il Gestore degli Investimenti o il Sub Gestore degli Investimenti può, a fini di gestione della liquidità, per la conservazione del capitale, a fini di diversificazione e di gestione della liquidità, nonché per scopi difensivi a breve termine investire fino al

100% in liquidità e strumenti equivalenti, depositi bancari, titoli di credito, strumenti del mercato monetario, in OICVM monetari e Altri OIC o altre attività liquide. Durante questi periodi, il relativo Comparto può non raggiungere il suo obiettivo.

B.

- i. Nessun Comparto può investire più del 10% del suo patrimonio netto in valori mobiliari o strumenti del mercato monetario emessi da una stessa entità (e, in caso di titoli *credit linked*, sia riguardo all'emittente dei titoli *credit linked* che all'emittente dei titoli sottostanti). Nessun Comparto può investire più del 20% del suo patrimonio netto in depositi presso lo stesso soggetto. L'esposizione di un Comparto al rischio di controparte in un'operazione in derivati OTC non può superare il 10% del suo patrimonio netto quando la controparte sia un istituto di credito di cui al precedente punto **3.1 A.1 v**), o il 5% del suo patrimonio netto in tutti gli altri casi.
- ii. Inoltre, qualora gli investimenti di un Comparto in valori mobiliari e strumenti del mercato monetario di un unico emittente superino individualmente il 5% del patrimonio netto di tale Comparto, il valore complessivo di tali investimenti non deve rappresentare più del 40% del patrimonio netto di tale Comparto. Questa limitazione non si applica ai depositi e alle operazioni in derivati OTC effettuate con istituti finanziari soggetti a supervisione prudenziale.

Indipendentemente dai singoli limiti di cui al paragrafo **C. i**), un Comparto non può combinare: investimenti in valori mobiliari o strumenti del mercato monetario emessi da un'unica entità; depositi presso un'unica entità e/o esposizioni derivanti da operazioni in derivati OTC con un'unica entità superiori al 20% del suo patrimonio netto.

- iii. Il limite del 10% di cui al precedente paragrafo **C. i**) sale al 35% nel caso di valori mobiliari o strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da uno Stato membro dell'UE, dalle sue autorità locali o da un altro Stato Idoneo o da organismi pubblici internazionali di cui facciano parte uno o più Stati membri dell'UE.
- iv. Il limite del 10% di cui al precedente paragrafo **C. i**) sale al 25% in relazione a titoli di debito emessi da istituti di credito con sede legale in uno Stato membro dell'UE e soggetti per legge a una supervisione pubblica speciale al fine di tutelare i detentori di tali titoli di debito, a condizione che gli importi risultanti dall'emissione di tali titoli di debito siano investiti, in conformità alle disposizioni di legge applicabili, in attività sufficienti a coprire le passività derivanti da detti titoli di debito in tutto il relativo periodo di validità e che, in caso di insolvenza dell'emittente, siano destinati in via preferenziale al rimborso del capitale e degli interessi maturati.

Nel caso in cui un Comparto investa più del 5% del suo patrimonio netto nelle obbligazioni specificate nel precedente sottoparagrafo ed emesse da un singolo emittente, il valore totale di detti investimenti non può superare l'80% del valore del patrimonio netto di tale Comparto.

- v. I valori mobiliari e gli strumenti del mercato monetario di cui ai paragrafi punti **C. iii)** e **C. iv)** non sono compresi nel calcolo del limite del 40% di cui al paragrafo **C. ii)**.

I limiti illustrati nei precedenti paragrafi **C. i)**, **C. ii)**, **C. iii)** e **C. iv)** non possono essere aggregati e, di conseguenza, il valore degli investimenti in valori mobiliari e strumenti del mercato monetario emessi da uno stesso emittente, in depositi o strumenti derivati stipulati con tale entità, effettuati in conformità ai paragrafi **C. i)**, **C. ii)**, **C. iii)** e **C. iv)** non può in alcun caso superare in totale il 35% del patrimonio netto di ciascun Comparto.

Le società facenti parte di uno stesso gruppo ai fini della predisposizione del bilancio consolidato, definito ai sensi della direttiva 83/349/CE o secondo i principi contabili riconosciuti a livello internazionale, vengono considerate come un'unica entità ai fini del calcolo dei limiti previsti dal presente paragrafo **C.**

Ciascun Comparto può investire complessivamente fino al 20% del suo patrimonio netto in valori mobiliari e strumenti del mercato monetario nell'ambito dello stesso gruppo.

Fermi restando i limiti di cui al paragrafo **D.**, i limiti illustrati nel presente paragrafo **C.** equivarranno al 20% per gli investimenti in azioni e/o obbligazioni emesse dalla stessa entità ove la finalità della politica d'investimento del Comparto consista nel replicare la composizione di un determinato indice azionario od obbligazionario riconosciuto dall'autorità di vigilanza lussemburghese, a condizione che la composizione dell'indice sia sufficientemente diversificata; che l'indice stesso rappresenti un adeguato riferimento per il mercato cui si riferisce e che sia pubblicato in maniera adeguata. Il limite illustrato nel precedente sotto-paragrafo sale al 35% qualora ciò sia giustificato da condizioni di mercato straordinarie, in particolare su mercati regolamentati in cui alcuni valori mobiliari o strumenti del mercato monetario risultino notevolmente predominanti, purché l'investimento massimo consentito per un singolo emittente sia del 35%.

- vi. **Laddove un Comparto abbia investito in conformità al principio della ripartizione del rischio in valori mobiliari e strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da uno Stato membro dell'UE, dalle sue autorità locali o da uno Stato Idoneo membro dell'OCSE, ovvero da organismi pubblici internazionali di cui facciano parte uno o più Stati membri dell'UE, il Fondo può investire il 100% del patrimonio netto di ciascun Comparto in detti titoli e strumenti del mercato monetario, a condizione che tale Comparto detenga titoli di almeno sei diverse emissioni e che il valore dei titoli di ciascuna emissione non rappresenti più del 30% del patrimonio netto del Comparto.**

A condizione che sia stato rispettato il principio della ripartizione del rischio, i Comparti sono esentati dall'obbligo di rispettare i limiti di cui al presente paragrafo **C.** per un periodo di 6 mesi dalla data dell'autorizzazione del Comparto.

C.

- i.** Il Fondo non può acquisire azioni con diritto di voto che gli consentano di esercitare un'influenza significativa sul management dell'emittente.
- ii.** Il Fondo non può acquisire più **a)** del 10% delle azioni senza diritto di voto di un singolo emittente, **b)** del 10% del valore dei titoli di debito di un singolo emittente, **c)** del 10% degli strumenti del mercato monetario di uno stesso emittente, e/o **d)** del 25% delle quote di uno stesso OIC. Tuttavia, i limiti illustrati alle precedenti lettere **b)**, **c)** e **d)** possono essere ignorati al momento dell'acquisizione qualora in quel momento non sia possibile calcolare l'importo lordo dei titoli di debito o degli strumenti del mercato monetario o l'importo netto dei titoli emessi.

I limiti illustrati nel precedente paragrafo **D. i)** e **ii)** non saranno applicabili a: valori mobiliari e strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da uno Stato membro dell'UE o dalle sue autorità locali; valori mobiliari e strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da qualsiasi altro Stato Idoneo; valori mobiliari e strumenti del mercato monetario emessi da organismi pubblici internazionali di cui facciano parte uno o più Stati membri dell'UE; o a partecipazioni azionarie nel capitale di una società costituita in uno Stato non membro dell'UE che investa prevalentemente le sue attività in titoli di emittenti aventi sede legale in quello Stato dove, secondo il diritto ivi applicabile, tali partecipazioni rappresentino l'unico modo in cui il Comparto possa investire le sue attività in titoli di emittenti di quello Stato, fermo restando, in ogni caso, che la politica d'investimento di tale società rispetti i limiti previsti dagli Articoli 43, 46 e 48 (1) e (2) della Legge del 2010; ad azioni detenute da una o più società d'investimento nel capitale di imprese controllate che conducano, esclusivamente per proprio o per loro conto, attività di gestione, consulenza o commercializzazione nel Paese dove ha sede la controllata, in relazione al rimborso di azioni su richiesta degli Azionisti.

D. Nel caso in cui il singolo Comparto investa più del 10% del suo patrimonio netto in quote di OICVM o di Altri OIC. Saranno applicati i seguenti limiti:

- i.** Ciascun Comparto può acquisire quote di OICVM e/o Altri OIC di cui al paragrafo **A.1 iv)**, a condizione che non investa più del 20% del suo patrimonio netto in quote di un singolo OICVM o Altro OIC.
- ii.** Ai fini dell'applicazione del presente limite, ciascun comparto di un OICVM o di un OIC a comparti multipli sarà considerato come un emittente a sé stante, a condizione che sia rispettato il principio della segregazione degli impegni dei vari comparti nei confronti di soggetti terzi.
- iii.** Gli investimenti effettuati in quote di Altri OIC non possono superare complessivamente il 30% del patrimonio netto di ciascun Comparto.
- iv.** Quando un Comparto investe in quote di altri OICVM e/o di Altri OIC gestiti, direttamente o per delega, dalla stessa società di gestione o da qualsiasi altra società alla quale la società di gestione sia collegata da una comune gestione o controllo, o ancora

da una partecipazione sostanziale, diretta o indiretta, la società di gestione o altra società non potranno addebitare alcuna commissione di sottoscrizione o di rimborso con riguardo all'investimento del Comparto in quote di tale OICVM e/o altro OIC.

In relazione agli investimenti sostanziali di un Comparto in OICVM e Altri OIC legati al Fondo con le modalità descritte nel precedente paragrafo, la commissione di gestione complessiva (includere eventuali commissioni di performance e/o di consulenza) applicata a ciascun Comparto e a ciascuno degli OICVM o Altri OIC in questione non dovrà superare il 5% del relativo patrimonio netto in gestione. Il Fondo, nella relazione annuale, indicherà le commissioni di gestione complessive addebitate ai singoli Comparti e agli OICVM e Altri OIC in cui detti Comparti abbiano investito durante il periodo considerato.

- v. Il Fondo non può acquisire più del 25% delle quote di uno stesso OICVM e/o altro OIC. Tale limite può essere ignorato al momento dell'acquisizione ove in quel momento non sia possibile calcolare l'ammontare lordo delle quote in circolazione. Nel caso di un OICVM o Altro OIC a comparti multipli, questa restrizione è applicabile con riferimento a tutte le quote emesse dall'OICVM/OIC in questione, considerando l'insieme dei Comparti.
- vi. Gli investimenti sottostanti detenuti dagli OICVM o dagli Altri OIC in cui investe il Comparto non devono essere considerati ai fini delle restrizioni agli investimenti illustrate al precedente punto 3.1. C.

3.2 RESTRIZIONI AGLI INVESTIMENTI

- E. Il Fondo non effettuerà investimenti in metalli preziosi o in certificati rappresentativi di metalli preziosi.
- F. Il Fondo non può effettuare operazioni che coinvolgano *commodity* o contratti su *commodity*.
- G. Il Fondo non può acquistare o vendere immobili od opzioni, diritti o partecipazioni immobiliari, fermo restando che il Fondo può investire in titoli garantiti da immobili o partecipazioni immobiliari o emessi da società che investono in immobili o partecipazioni immobiliari.
- H. Il Fondo non può effettuare vendite allo scoperto di valori mobiliari, di strumenti del mercato monetario o di altri strumenti finanziari di cui ai punti 3.1. A.1 iv), vi) e vii).
- I. Il Fondo può contrarre prestiti per conto di un Comparto solo per importi complessivamente non superiori al 10% del patrimonio netto del Comparto e, comunque, solo a titolo di misura temporanea. Ai fini della presente restrizione, i finanziamenti *back-to-back* non sono considerati prestiti.

Il Fondo può acquisire beni mobili e immobili essenziali per lo svolgimento diretto delle proprie attività.

3.3 ALTRE RESTRIZIONI AGLI INVESTIMENTI

1. Il Fondo non può concedere prestiti ad altri soggetti o farsi garante per conto di soggetti terzi, fermo restando che la presente restrizione non impedirà al Fondo di acquisire valori mobiliari o strumenti del mercato monetario o altri strumenti finanziari di cui al paragrafo **3.1. A.1 iv), vi) e vii)** che non siano interamente versati.
2. Il Fondo non è tenuto a rispettare i limiti di cui al presente capitolo 3 nell'esercitare i diritti di sottoscrizione afferenti ai valori mobiliari o agli strumenti del mercato monetario facenti parte dei suoi *asset*.

In caso di superamento dei limiti di cui al paragrafo (B) per ragioni al di fuori del controllo del Fondo o in conseguenza dell'esercizio di diritti di sottoscrizione, il Fondo, in via prioritaria, dovrà prendere tutte le misure necessarie, entro un lasso di tempo ragionevole, per porre rimedio a tale situazione, tenendo in debito conto gli interessi dei suoi Azionisti.

3.4 STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI, TECNICHE E ALTRI STRUMENTI

3.4.1 STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI

A. Disposizioni generali

Ai fini di una gestione efficiente del suo portafoglio e a fini di copertura, oltre che con finalità d'investimento in linea con i suoi obiettivi d'investimento, il Fondo può ricorrere a strumenti finanziari derivati che coinvolgano valori mobiliari e strumenti del mercato monetario, alle condizioni ed entro i limiti previsti da leggi, normative e prassi amministrative vigenti.

B. Uso di strumenti finanziari derivati

- i. In nessun caso tali operazioni dovranno spingere il Fondo a derogare dai suoi obiettivi d'investimento illustrati nello Statuto e nel Prospetto.
- ii. Il Fondo dovrà assicurare che l'esposizione complessiva di ciascun Comparto in strumenti finanziari derivati non ecceda il suo patrimonio netto totale. L'esposizione complessiva del Fondo al rischio non dovrà di conseguenza superare il 200% del suo patrimonio netto totale. Inoltre, l'esposizione complessiva al rischio non può essere incrementata di più del 10% attraverso prestiti temporanei (come indicato al precedente paragrafo **3.2 D.**) in modo tale che essa non superi in nessun caso il 210% del patrimonio netto totale del Fondo.
- iii. L'esposizione complessiva relativa a strumenti finanziari derivati si calcola come indicato nell'Appendice I - "*Descrizione dei Comparti*".
- iv. L'esposizione di un Comparto al rischio di controparte in un'operazione in derivati OTC non può superare il 10 % del suo patrimonio netto quando la

controparte sia un istituto di credito di cui alla precedente sezione **3.1 A.1 v)** o il 5 % del suo patrimonio netto in tutti gli altri casi.

- v.** L'investimento in strumenti finanziari derivati potrà essere effettuato a condizione che l'esposizione alle attività sottostanti non superi complessivamente i limiti illustrati dalla lettera **i)** alla lettera **vii)** della precedente sezione **3.1 C**. Quando un Comparto investe in strumenti finanziari derivati indicizzati, non è necessario sommare tali investimenti entro i limiti illustrati dalla lettera **i)** alla lettera **vii)** della sezione **3.1 C**.
- vi.** Nel caso di Valori Mobiliari o Strumenti del Mercato Monetario con derivati incorporati, questi ultimi dovranno essere presi in considerazione ai fini del rispetto dei requisiti delle presenti restrizioni.
- vii.** I Comparti attualmente non utilizzano *total return swap*. Qualora il Consiglio di Amministrazione decida di prevedere tale possibilità, il presente Prospetto informativo sarà aggiornato prima dell'entrata in vigore di tale decisione affinché il relativo Fondo rispetti gli obblighi di informativa del Regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento e di riutilizzo titoli ("SFTR").

3.4.2 ALTRI STRUMENTI E TECNICHE D'INVESTIMENTO SPECIALI

Salvo quanto diversamente specificato in Appendice I - "Descrizione dei Comparti", il Fondo non intende utilizzare tecniche e strumenti (le "Tecniche") speciali o di stipulare qualsiasi accordo inerente all'utilizzo delle Tecniche.

In nessun caso il ricorso ad operazioni che coinvolgono tali Tecniche deve causare il discostarsi dagli obiettivi di investimento del Comparto stabiliti nel presente Prospetto.

A. Disposizioni generali

(i) Prestito di titoli:

Il Fondo può stipulare operazioni di prestito titoli solo in conformità alle disposizioni applicabili della Legge del 2010, la Circolare CSSF 08/356 sulle norme applicabili agli organismi di investimento collettivo quando si utilizzano determinate tecniche e strumenti relativi a valori mobiliari e strumenti del mercato monetario, come modificate, integrate o sostituite ("**Circolare 08/356**"), la Circolare CSSF 14/592 che recepisce le linee guida ESMA sugli ETF e altre questioni relative agli OICR, come modificata, integrata o sostituita ("**Circolare 14/592**") e le Linee Guida ESMA e le Raccomandazioni 2014/937 datate 01 agosto 2014 contenenti le linee guida per le autorità competenti e le società di gestione degli UCITS ("**ESMA 2014/937**"). Il Fondo deve garantire che è in grado, in qualsiasi momento, di richiamare gli strumenti finanziari dati a prestito o risolvere il contratto di prestito titoli sottoscritto.

I Comparti attualmente non effettuano operazioni di prestito titoli. Qualora il Consiglio di amministrazione decida di fornire tale possibilità, il presente Prospetto informativo sarà

aggiornato prima dell'entrata in vigore di tale decisione affinché il Fondo rispetti i requisiti di divulgazione di SFTR.

(ii) operazioni pronti contro termine:

Il Fondo può stipulare operazioni di vendita con diritto di riacquisto (“*opérations à réméré*”), così come operazioni di acquisto con patto di rivendita (“*vente de titres à réméré*”) e le operazioni di pronti contro termine (“*opérations de prise en pension*”) in conformità con le disposizioni della Circolare 08/356, della Circolare 14/592 e ESMA 2014/937.

Quando esegue operazioni di acquisto con patto di rivendita il Fondo deve garantire di essere in grado in ogni momento di richiamare l'intero ammontare di denaro o di risolvere il contratto sulla base del valore maturato o al *mark-to-market*. Nel caso in cui il denaro sia richiamabile in qualsiasi momento al *mark-to-market*, il valore *mark-to-market* dell'accordo di acquisto con patto di rivendita dovrebbe essere utilizzato per il calcolo del valore patrimoniale netto (NAV) del relativo Comparto.

Il Fondo deve garantire che quando stipula un contratto di pronti contro termine deve essere in grado di richiamare in qualsiasi momento gli strumenti finanziari oggetto dei pronti contro termine o di risolvere il contratto.

I Comparti attualmente non effettuano le operazioni menzionate nel presente paragrafo. Qualora il Consiglio di amministrazione decida di fornire tale possibilità, il presente Prospetto informativo sarà aggiornato prima dell'entrata in vigore di tale decisione affinché il Fondo rispetti i requisiti di divulgazione di SFTR.

B. Gestione efficiente del portafoglio

Le Tecniche citate nella presente sezione sono usate esclusivamente ai fini di una gestione efficiente del portafoglio e devono soddisfare i seguenti criteri:

i) siano economicamente appropriati e realizzate in modo economico,

ii) siano utilizzate per uno o più dei seguenti motivi:

- a) allo scopo di ridurre i rischi
- b) o i costi
- c) generare più reddito o capitale per un Comparto con un livello di rischio conforme al profilo di rischio del relativo Comparto e alle regole sulla diversificazione del rischio applicabili allo stesso come disciplinate nell'Appendice I - “*Descrizione dei Comparti*”.

iii) i rispettivi rischi siano adeguatamente individuati nel processo di gestione del rischio seguito dal Fondo.

Qualora si decida, per conto di un Comparto, di utilizzare le Tecniche o di stipulare accordi in tal senso, non ci si aspetta che insorgano conflitti di interesse allorché si utilizza tali Tecniche allo scopo di assicurare una gestione efficiente del portafoglio, in quanto il Fondo farà in modo che le sue controparti siano sempre (a) istituzioni finanziarie con sede in Lussemburgo, o in altro stato membro del SEE o in paesi terzi soggetti a norme di vigilanza prudenziale considerate dalla CSSF equivalenti a quelle previste dalla

legislazione comunitaria e/o (b) controparti specializzate in questo tipo di transazioni. Sarà inoltre verificato che tali controparti non siano parti correlate del Depositario. Ove applicabile, i costi operativi - diretti e indiretti - e le altre spese applicabili, derivanti dall'applicazione delle Tecniche verranno detratti dai ricavi dei Comparti. Tali costi, in circostanze normali, non dovrebbero essere superiori al 20% del valore di mercato della relativa operazione. I costi e le spese dirette e indirette non devono includere i proventi nascosti.

I ricavi derivanti dall'uso delle Tecniche saranno ad esclusivo beneficio del relativo/i Comparto/i. Eventuali costi diretti e indiretti di funzionamento, le spese sostenute e l'identità della controparte/i di queste tecniche saranno comunicati nel bilancio annuale del Fondo.

Prima che un Comparto adotti tali Tecniche, la Società di Gestione o, se del caso, il Gestore degli Investimenti dovrà (a) valutare attentamente i costi e le spese previste e confrontarli con gli standard di mercato applicabili (se disponibili) e (b) valutare se l'uso di tali Tecniche sia nel migliore interesse degli Azionisti del relativo/i Comparto/i.

Le esposizioni nette (ossia le esposizioni del Comparto meno le garanzie ricevute dal Comparto) per una controparte, derivante dall'utilizzo delle Tecniche devono essere prese in considerazione nel limite del 20% di cui all'articolo 43 (2) della Legge del 2010 ai sensi al punto 2 Box 27 di Linee Guida ESMA 10-788.

In deroga al paragrafo precedente un Comparto può essere totalmente "coperto" mettendo a garanzia differenti strumenti finanziari e strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da uno Stato membro dell'UE, una o più autorità locali di tali Stati, da un paese terzo, o da un organismo pubblico internazionale appartenente a uno o più Stati membri dell'UE. Tale Comparto deve ricevere titoli di almeno sei (6) diverse emissioni, ma i titoli di una singola emissione non devono rappresentare più del 30% del valore patrimoniale netto del Comparto. Un Comparto che si propone di essere pienamente coperto mettendo a garanzia titoli emessi o garantiti da uno Stato membro, una o più autorità locali di tali Stati, un paese terzo, o da un organismo pubblico internazionale appartenente a uno o più Stati membri dovrebbe indicarlo nella *Descrizione dei Comparti*. Nella *Descrizione dei Comparti* dovrebbero essere riportati Stati membri, le autorità locali, o gli organismi internazionali a carattere pubblico che emettono o garantiscono i titoli che il Comparto è in grado di accettare come garanzia per più del 20% del suo valore patrimoniale netto.

Il Fondo rispetterà inoltre tutte le regole stabilite dalla CSSF in relazione alle Tecniche ed in particolare le regole contenute nella Circolare 08/356, nella Circolare 14/592 e ESMA 2014/937 nonché eventuali ulteriori leggi, regolamenti e disposizioni eventualmente applicabili a tali operazioni.

C. Gestione delle garanzie

Il Fondo farà in modo di ottenere (direttamente o tramite un *collateral agent*) una garanzia a richiesta per ciascuna applicazione delle Tecniche di cui alla precedente Sezione III 4. da a) a c) pari ad almeno il 90% (dedotto lo scarto di garanzia) della valutazione complessiva (interessi, dividendi e altri eventuali diritti inclusi) dei titoli dati in prestito (“*Collateral*”).

Durante la durata dell’operazione, la garanzia non può essere venduta o data a prestito o messa a pegno, salvo che il Fondo abbia altri mezzi di copertura. Qualora il Fondo adotti le tecniche, le garanzie ricevute da un Comparto devono normalmente assumere la forma di:

- i. depositi bancari a vista, quali contanti detenuti in conti correnti presso una banca accessibili in qualsiasi momento, al fine di coprire pagamenti correnti o eccezionali, o per il tempo necessario a reinvestire in attività ammissibili previste dall’articolo 41, paragrafo 1, della Legge del 2010 o per un periodo di tempo strettamente necessario in caso di condizioni di mercato sfavorevoli (“*Liquid Assets*”);
- ii. obbligazioni emesse o garantite da uno Stato membro dell’OCSE o dalle loro autorità pubbliche locali o da istituzioni e organismi sovranazionali a carattere comunitario, regionale o mondiale (“*Sovereign Bonds*”);
- iii. azioni o quote emesse da OIC monetari che calcolano il valore patrimoniale netto (NAV) giornalmente a cui sia assegnato un rating “AAA” o equivalente (“**OIC Monetari**”);
- iv. azioni o quote emesse da OICVM che investono principalmente in obbligazioni/azioni di cui ai punti (v) e (vi) che seguono (“**OICR non complessi**”);
- v. obbligazioni emesse o garantite da emittenti di prim’ordine che offrono una liquidità adeguata (“*First Class Bond*”); o
- vi. azioni ammesse o negoziate su un Mercato Regolamentato, a condizione che tali azioni siano incluse in un indice principale (“*Main Index Shares*”);

e devono sempre essere conformi ai requisiti di cui al punto 43 degli orientamenti ESMA 2014/937 (“*Eligible Collateral*”).

Gli *Eligible Collateral* ricevuti devono essere valutati dal Fondo su base giornaliera. Il Fondo applica scarti che dipendono dall’emittente, dal rating, dalla durata e dalle garanzie per il controllo e la gestione dell’*Eligible Collateral* (“*Haircut*”). L’*Haircut* è parte del processo di gestione del rischio di controparte. Nel processo si deve tenere conto del livello di rischio connesso al possesso delle attività sottostanti all’*Eligible Collateral* inerente al relativo Comparto. Di conseguenza, il contratto di garanzia concluso tra il Fondo e la controparte deve contenere disposizioni che obblighino la controparte a fornire ulteriori garanzie a brevissima scadenza qualora il valore della garanzia già concessa sia considerato insufficiente rispetto all’ammontare oggetto della copertura dopo l’applicazione dell’*Haircut*.

Il Fondo applicherà i seguenti *Haircut* massimi per quanto riguarda il valore di ciascuno degli *Eligible Collateral* ricevuti:

- i. del 5% sui *Liquid Assets*, nessun *Haircut* sarà applicato al contante;
- ii. del 5% sui *Sovereign Bonds*;
- iii. del 10% sugli OIC Monetari;
- iv. del 10% sugli OICR non complessi;
- v. del 20% su *First Class Bonds*;
- vi. del 20% sulle *Main Index Shares*;

Inoltre, l'accordo di *Collateral* deve, se del caso, prevedere margini di sicurezza che prendano in considerazione i rischi di cambio o i rischi di mercato inerenti alle attività accettate in garanzia.

Il contratto di garanzia dovrà altresì tenere conto dei rischi di cambio o dei rischi di mercato inerenti alle attività accettate a titolo di garanzia. Il contratto di garanzia dovrà inoltre assicurare che il Fondo possa esercitare i propri diritti sul *Collateral*, per cui il *Collateral* dovrà essere disponibile in ogni momento, direttamente o per il tramite della controparte o la sua consociata interamente controllata, in modo tale che il Fondo possa, senza ritardi, prendere possesso o realizzare le attività fornite quale *Collateral*, qualora la controparte non dovesse adempiere ai propri obblighi di restituzione dei titoli.

I *Collateral* forniti in forma diversa dai contanti o azioni / quote di un OIC / OICR devono essere emessi da un'entità non affiliata alla controparte. I *Collateral* non monetari non saranno venduti, reinvestiti o dati in pegno.

Il *Collateral* ricevuto sotto forma di denaro non può che essere:

- depositato presso gli istituti di credito che o hanno la loro sede legale in Lussemburgo, un altro Stato membro del SEE o sono comunque soggetti a norme prudenziali considerate dalla CSSF equivalenti a quelle stabilite dalla legislazione comunitaria;
- investito in titoli di Stato altamente liquidi;
- utilizzato ai fini delle operazioni di pronti contro termine a condizione che le transazioni avvengano con istituti di credito soggetti a vigilanza prudenziale e il Fondo sia in grado di richiamare in qualsiasi momento l'intero importo di denaro maturato;
o
- investito in Fondi Monetari a Breve Termine, come definiti nelle *Guidelines on a Common Definition of European Money Market Funds issued by European Securities and Markets Authority "ESMA"*.

3.5 DISCLOSURE AI SENSI DELLA SFDR

La classificazione da parte della Società di Gestione di ciascun Comparto ai sensi del Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, sull'informativa relativa alla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari, come modificato ("SFDR") è per ogni Comparto viene resa nota l'Appendice applicabile al presente Prospetto.

L'informativa ai sensi della SFDR riassume il modo in cui i rischi per la sostenibilità (i "**Rischi di sostenibilità**") sono integrati nel processo decisionale di investimento di ciascuno di questi Comparti e i risultati della valutazione sui probabili impatti dei Rischi di sostenibilità sul rendimento di ciascuno di questi Comparti. Rischio di sostenibilità indica qualsiasi evento o condizione ambientale, sociale o di governance che, se si verifica, potrebbe causare un impatto negativo materiale effettivo o potenziale sul valore dell'investimento.

Salvo diversa indicazione riportata per un Comparto nella pertinente Appendice, i Rischi di sostenibilità non vengono valutati per:

- Valori mobiliari emessi da governi, organizzazioni internazionali, comuni e agenzie nazionali e internazionali sulla base della complessità di valutare i Rischi di Sostenibilità su questo tipo di emittenti e del limitato impatto che il verificarsi di un Rischio di Sostenibilità può avere sul valore e sui ricavi dei valori mobiliari emessi da questo tipo di emittenti;
- OICVM e altri OIC a causa della complessità di valutare i Rischi di Sostenibilità su base del principio del *look-through* e dell'impatto limitato che la Società di Gestione può avere sulla gestione dell'OICVM e degli Altri OIC, nonché l'impatto limitato che il verificarsi di un rischio di sostenibilità a livello di un singolo investimento può avere sulla performance del relativo Comparto a causa del doppio livello di ripartizione del rischio; e
- Strumenti del mercato monetario, fondi negoziati su un mercato regolamentato e strumenti finanziari derivati su interessi e strumenti diversi da azioni e obbligazioni emessi da emittenti privati sulla base del fatto che il verificarsi di un Rischio di sostenibilità a livello dell'emittente, ove possibile, è generalmente considerato come limitato su tali strumenti.

4. FATTORI DI RISCHIO

Il Fondo utilizzerà un processo di gestione dei rischi che gli permetta di monitorare e misurare in ogni momento il rischio delle posizioni ed il loro contributo al profilo di rischio complessivo dei portafogli.

Gli investitori devono tuttavia essere consapevoli del fatto che qualsiasi investimento implica l'assunzione di rischi e che non vi sono garanzie circa la capacità dei Comparti di realizzare i propri obiettivi d'investimento o di proteggere il capitale investito. Le variazioni di valore del patrimonio netto dipendono dai valori degli strumenti in cui ciascun Comparto investe. Di conseguenza, gli investitori devono essere consapevoli che il totale del loro investimento potrebbe non essere restituito al momento del riscatto delle loro Azioni.

Rispetto agli strumenti finanziari derivati, il Fondo adotta un processo di valutazione accurata e indipendente del valore dei derivati OTC.

I rischi qui descritti sono impliciti nelle politiche d'investimento di tutti i Comparti. Ciò nonostante, l'attuale elenco dei rischi non è esaustivo e non tutti i rischi illustrati riguardano tutti i Comparti. Le considerazioni specifiche sui rischi (ove presenti) sono riportate per ciascun Comparto nell'Appendice I - "Descrizione dei Comparti".

4.1 RISCHI GENERALI

La performance delle Azioni o la possibilità di acquistare, vendere o rimborsare può essere influenzata da cambiamenti nelle condizioni economiche generali, incertezze come sviluppi politici (inclusa la Brexit), cambiamenti nelle politiche governative, l'imposizione di restrizioni al trasferimento di capitale e cambiamenti nei requisiti normativi e condizioni di mercato estreme (come la pandemia Covid-19).

4.2 INVESTIMENTI IN AZIONI

I Comparti possono essere esposti alle oscillazioni dei mercati azionari e il valore delle sue attività può variare. Pertanto, non si fornisce alcuna garanzia che gli investitori riescano a recuperare l'intero capitale investito.

4.3 INVESTIMENTI IN ALTRI FONDI D'INVESTIMENTO (OICVM OD OIC)

Le disposizioni generali della politica d'investimento del Fondo consentono allo stesso di investire in OICVM e OIC di tipo aperto. Tali strumenti normalmente danno la possibilità di ottenere il rimborso delle azioni a qualsiasi data di calcolo del valore patrimoniale netto. In casi straordinari, potrebbe non essere possibile ottenere un rimborso tempestivo di tali investimenti; ciò avrebbe un impatto indiretto sul calcolo del valore patrimoniale netto e sulla liquidità dello specifico Comparto, che non sarebbe in grado di ottemperare a eventuali richieste di rimborso.

I fondi di tipo chiuso possono essere considerati come valori mobiliari, purché siano conformi ai criteri previsti dalla direttiva 2007/16/CE del 19 marzo 2007 per essere classificati in tale categoria.

4.4 STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI

I Comparti possono ricorrere a opzioni, *futures*, *credit default swaps* (CDS) e altri strumenti descritti nel presente capitolo a fini d'investimento, di copertura e di una gestione efficiente del portafoglio.

Le operazioni in strumenti finanziari derivati comportano un alto grado di rischio. L'uso di tali strumenti può portare a una maggiore volatilità del prezzo delle Azioni del relativo Comparto. I principali rischi connessi all'uso di strumenti finanziari derivati sono la possibile mancanza di un mercato secondario liquido per poter liquidare la posizione, oscillazioni non previste del mercato o delle valute ovvero l'inadempimento delle controparti. L'elenco non è completo.

4.5 TITOLI DI DEBITO AD ALTO RENDIMENTO

Alcune *Obbligazioni High Yield* con rating inferiore ad *investment grade* sono titoli altamente speculativi, comportano un livello di rischio relativamente più alto dei titoli di qualità più elevata, incluso il rischio di volatilità dei prezzi, e non assicurano il rimborso del capitale e degli interessi. Si richiama l'attenzione dei potenziali investitori al tipo di investimento ad alto rischio che i Comparti sono autorizzati ad effettuare. Rispetto a titoli di rating più elevato, le *Obbligazioni High Yield* di categoria più bassa tendono in genere a risentire maggiormente dell'andamento dell'economia e del quadro legislativo e di eventuali variazioni della situazione finanziaria degli emittenti, sono più soggette a insolvenza e sono meno liquide. I Comparti possono altresì investire in *Obbligazioni High Yield* emesse da emittenti dei mercati emergenti, che potrebbero essere soggetti a maggiori incertezze di tipo sociale, economico e politico o che potrebbero basare la rispettiva economia su un numero relativamente ristretto di settori o su settori strettamente interdipendenti.

Le obbligazioni societarie possono essere a cedola fissa, a cedola fissa e condizionata o a cedola variabile e possono comportare alcune caratteristiche proprie delle azioni, ad esempio il diritto di conversione o di scambio o *warrant* per l'acquisizione di titoli azionari dello stesso o di un diverso emittente (ad esempio obbligazioni convertibili sintetiche) o una partecipazione basata sui proventi, sulle vendite o sull'utile.

4.6 TITOLI DI DEBITO A BASSO RATING

I titoli con *rating* inferiore a *investment grade* o che abbiano ottenuto rating equivalenti dal Consiglio di Amministrazione sono considerati speculativi e non assicurano il rimborso del capitale e degli interessi. Tali titoli comportano un rischio più elevato di credito o di liquidità.

- Rischio di credito elevato: i titoli di debito a basso *rating*, normalmente noti con il termine di “*junk bond*” (o titoli spazzatura) sono soggetti a un livello molto più alto di rischio di credito rispetto alle obbligazioni *investment grade*. Nelle fasi di recessione, un'alta percentuale di emittenti di obbligazioni a basso *rating* può essere soggetta a insolvenza rispetto al pagamento del capitale e degli interessi. Il prezzo di un'obbligazione a basso *rating* può pertanto oscillare in modo estremo a fronte di notizie negative sull'emittente o sull'economia in generale.
- Rischio di liquidità elevato: nelle fasi di recessione e in periodi di forti ribassi di mercato, le obbligazioni a basso *rating* possono diventare meno liquide, per cui sarà più difficile riuscire a valutarle o a venderle a un prezzo equo.

4.7 OPERAZIONI IN CREDIT DEFAULT SWAP (“CDS”)

L'acquisto di *credit default swap* a scopo di copertura consente ai Comparti, dietro pagamento di un premio, di proteggersi dal rischio di insolvenza di un emittente. In caso di insolvenza di un emittente, il regolamento potrà avvenire sia in denaro che in natura. In caso di regolamento in denaro, l'acquirente del CDS (*protection buyer*) riceve dal venditore del CDS (*protection seller*) la differenza tra il valore nominale e il valore di rimborso ottenibile. Se il regolamento avviene in natura, l'acquirente del CDS (*protection buyer*) riceve dal venditore del CDS (*protection seller*) l'intero valore nominale e, in cambio, gli consegna il titolo oggetto di insolvenza, oppure si procede a uno scambio attingendo a un paniere di titoli. La composizione specifica del paniere di titoli sarà determinata nel momento in cui si sarà concluso il contratto di CDS. Gli eventi che

costituiscono un'insolvenza e i termini di consegna delle obbligazioni e dei certificati obbligazionari saranno definiti all'interno del contratto di CDS. I Comparti possono, all'occorrenza, vendere il CDS o compensare il rischio di credito tramite l'acquisto di opzioni *call*. All'atto della vendita del CDS i Comparti affrontano un rischio di credito comparabile a quello dell'acquisto di un'obbligazione emessa dallo stesso emittente allo stesso valore nominale. In ogni caso, il rischio in caso di insolvenza dell'emittente è pari alla differenza tra il valore nominale e il valore di rimborso ottenibile.

Oltre al generale rischio di controparte, le operazioni in *credit default swap* comportano anche un rischio che la controparte non sia in grado di far fronte a uno degli obblighi di pagamento cui deve adempiere. I Comparti dovranno fare in modo di selezionare con attenzione le controparti in queste operazioni, cercando di limitare e di tenere sotto stretta osservazione il rischio connesso alla controparte.

4.8 OPERAZIONI IN WARRANT, OPZIONI, FUTURES, SWAP E CONTRACTS FOR DIFFERENCE (CFD)

Alcuni Comparti possono cercare di proteggere o di ottimizzare i rendimenti delle attività sottostanti attraverso l'uso di *warrant*, opzioni, *futures*, CFD e contratti di *swap* nonché stipulando operazioni di cambio a termine in valuta. La capacità di utilizzare queste strategie può essere limitata dalle condizioni di mercato e da limiti normativi e non si può in alcun modo assicurare che l'obiettivo che si cerca di conseguire attraverso il ricorso a tali strategie venga raggiunto. La partecipazione a contratti di *warrant*, opzioni o *futures*, a contratti di *swap* e a operazioni di cambio comporta rischi d'investimento e costi di transazione che i Comparti non dovrebbero affrontare se non utilizzassero tali strategie. Una previsione scorretta dell'andamento dei mercati dei titoli, delle valute e dei tassi d'interesse da parte del Gestore degli Investimenti e/o del Consulente per gli Investimenti potrebbe avere conseguenze negative su un Comparto tali da lasciarlo in una condizione peggiore di quella che avrebbe avuto senza utilizzare tali strategie. I rischi specifici di *warrant*, opzioni, valute estere, *swap*, CFD, contratti *futures* e opzioni su contratti *futures* comprendono, a titolo meramente esemplificativo: **(a)** la dipendenza dalla capacità del Gestore degli Investimenti o del Consulente per gli Investimenti di prevedere correttamente l'andamento dei tassi d'interesse, delle quotazioni dei titoli e dei mercati dei cambi; **(b)** l'imperfetta correlazione tra il prezzo delle opzioni e dei contratti *futures* e delle rispettive opzioni e l'andamento delle quotazioni dei titoli o delle valute oggetto di copertura; **(c)** il fatto che le competenze necessarie per utilizzare queste strategie siano diverse da quelle richieste per selezionare i titoli in portafoglio; **(d)** la possibile assenza, in un determinato momento, di un mercato secondario liquido per uno specifico strumento; e **(e)** la possibile incapacità di un Comparto di acquistare o di vendere un titolo in portafoglio in un momento in cui ciò sarebbe stato produttivo, o la possibile necessità di un Comparto di vendere un titolo in portafoglio in un momento sfavorevole. Quando un Comparto stipula operazioni di *swap* o CFD è esposto a un potenziale rischio di controparte. In caso di insolvenza o di *default* della controparte dello *swap* o del CFD, le attività del Comparto saranno penalizzate.

L'utilizzo di *forward* su valute comporta il c.d. "rischio controparte". Il rischio di controparte è il rischio che la controparte di una transazione risulti inadempiente prima del regolamento definitivo dei flussi finanziari della transazione stessa. Il rischio di controparte è un caso particolare di rischio

di credito, caratterizzato dal fatto che l'esposizione, a motivo della natura finanziaria del contratto stipulato fra le parti, è incerta e può variare nel tempo in funzione dell'andamento dei fattori di mercato sottostanti. Il rischio di controparte è una particolare fattispecie del rischio di credito che grava sulle transazioni su strumenti derivati finanziari e creditizi negoziati fuori borsa (OTC) che presentano le seguenti caratteristiche: 1) generano una esposizione pari al loro *fair value* positivo; 2) hanno un valore di mercato futuro che evolve in funzione delle variabili di mercato sottostanti; 3) generano uno scambio di contante oppure lo scambio di strumenti finanziari o merci contro contante. Al fine di mitigare il rischio di controparte potranno essere scambiate delle garanzie. Tali garanzie potranno realizzarsi solo attraverso liquidità in Euro la cui valutazione non sarà sottoposta ad alcuno scarto di garanzia. Le garanzie non potranno essere reinvestite o date in garanzia e saranno depositate su conti bancari di intermediari che rispettano i requisiti previsti dalle procedure interne.

4.9 CUSTODIA

I titoli del Fondo sono principalmente tenuti dal Depositario o dai suoi corrispondenti e sono tenuti separati dal patrimonio proprio del Depositario o dei corrispondenti. Tale segregazione non viene applicata per la liquidità detenuta in deposito presso il depositario o presso i suoi corrispondenti.

4.10 MERCATI EMERGENTI

I potenziali investitori dovrebbero inoltre essere consapevoli del fatto che alcuni dei Comparti possono investire in società costituite in paesi emergenti e che potrebbero pertanto essere esposti ad un rischio più elevato rispetto a quello generato da investimenti in paesi più avanzati.

Tali rischi, che possono avere effetti negativi sul portafoglio di un Comparto, possono includere (a titolo semplificativo ma non esaustivo):

- restrizioni sugli investimenti e sul rimpatrio dei fondi investiti;
- maggiore coinvolgimento del governo con influenza negativa sullo sviluppo del settore privato;
- contesto giuridico e fiscale meno sviluppati con l'aumento del rischio di modifiche sostanziali;
- regolamentazione in materia di mercati mobiliari limitata;
- limitazioni ai diritti degli investitori e al diritto di informazione;
- potenziali limitazioni ai ricorsi legali da parte dei Comparti;
- una maggiore volatilità dei mercati rispetto ai paesi più sviluppati potenzialmente alimentata dalle fluttuazioni valutarie;
- minore liquidità dei mercati mobiliari che, in alcune situazioni, potrebbe costringere i Comparti a vendere determinati titoli a prezzi molto bassi;

- effetti negativi di deflazione e inflazione;
- sistemi di custodia e/o di pagamento non adeguatamente sviluppati; e
- incertezza in merito alla proprietà degli investimenti di un Comparto.

A scanso di equivoci, tali rischi possono esistere anche nei paesi sviluppati. Tuttavia, si ritiene generalmente che questi rischi siano maggiori quando un investimento è fatto nei o in relazione ai paesi emergenti.

4.11 RISCHI DI REGOLAMENTO E DI CREDITO

Le pratiche di negoziazione e regolamento di alcune delle borse valori o dei mercati in cui un Comparto può investire potrebbero non essere le stesse di quelle dei mercati più sviluppati, il che potrebbe aumentare il rischio di regolamento e/o provocare ritardi nella realizzazione degli investimenti effettuati da un Comparto. Inoltre, un Comparto sarà esposto al rischio di credito delle parti con le quali negozia e sopporterà il rischio di insolvenza nel regolamento. Il depositario può essere obbligato a regolare le operazioni con consegna senza pagamento se questa forma di regolamento è una pratica comune di mercato. Gli Azionisti devono essere consapevoli, tuttavia, che ciò potrebbe comportare una perdita per un Comparto se un'operazione non viene regolata e il Depositario non sarà responsabile nei confronti del relativo Comparto o degli Azionisti per tale perdita.

4.12 START-UP E SETTORI AD ALTO RISCHIO

I Comparti possono altresì investire in società in fase di sviluppo o in società appartenenti a settori high-tech. È opportuno non ignorare la volatilità di questi strumenti finanziari che può ripercuotersi direttamente sul loro valore.

4.13 RISCHIO DI SETTORE

I Comparti possono investire anche in titoli emessi da società di nuova costituzione o da società attive in specifici settori in forte crescita.

Tradizionalmente, questi settori e questi particolari mercati sono più volatili e le rispettive valute vanno incontro a periodi di forti oscillazioni. Oltre ai rischi intrinseci di qualsiasi investimento in valori mobiliari, gli investitori dovranno prestare attenzione ai rischi politici, alle variazioni del controllo sui tassi di cambio e del contesto fiscale, che potrebbero ripercuotersi direttamente sul valore e sulla liquidità del portafoglio di questi Comparti.

4.14 RISCHI DI SOSTENIBILITÀ

Molti segmenti economici e settori in cui un Comparto può investire o altrimenti essere esposto possono essere soggetti a Rischi di Sostenibilità. I fattori che determinano i Rischi di Sostenibilità includono modifiche a leggi, regolamenti, standard di settore, preferenze dei consumatori e influenza da parte dei media, dei gruppi sociali e delle organizzazioni non governative.

Il verificarsi di Rischi di Sostenibilità può avere un impatto sostanziale sulle operazioni, sul modello finanziario e di business di un emittente di titoli che sono stati acquisiti direttamente o

indirettamente da uno dei Comparti. Il valore e/o il reddito di tale titolo può diminuire, il che alla fine avrà un impatto negativo sulla performance del Comparto.

4.15 RISCHIO VALUTARIO

Il rischio valutario si presenta quando il valore patrimoniale netto di un Comparto è denominato in una valuta diversa dalla valuta di riferimento dell'investitore o quando le attività sono denominate in una valuta diversa dalla divisa di valutazione del portafoglio. Poiché il rischio valutario va ad aggiungersi ai consueti rischi dell'investimento, esiste la probabilità che gli investitori conseguano utili o perdite di maggiore entità.

Il Consiglio di Amministrazione può decidere di limitare il rischio valutario ricorrendo a tecniche e strumenti a copertura di tale rischio. La copertura da tutti i rischi valutari può comunque risultare impossibile o ingiustificata.

4.16 RISCHIO FISCALE

Parte del reddito dei portafogli del Fondo, costituito da dividendi e interessi, può essere soggetto al pagamento di una ritenuta d'acconto applicata ad aliquote variabili oppure essere soggetto ad altri costi di mercato nel paese di origine.

4.17 RISCHI LEGATI ALL'UTILIZZO DELLE TECNICHE

Il rischio principale del prestito titoli è che il mutuatario possa diventare insolvente o rifiuti di onorare i suoi obblighi di restituzione dei titoli. In questo caso, un Comparto potrebbe subire dei ritardi nella restituzione dei titoli ed eventualmente subire una perdita di capitale.

Un Comparto può anche subire una perdita nel reinvestimento del *Collateral* ricevuto in contanti. Tale perdita può insorgere a causa di una diminuzione del valore degli investimenti effettuati con il *Collateral* in contanti ricevuto dalla controparte. Una diminuzione del valore di tale investimento del *Collateral* in contanti ridurrebbe l'ammontare delle *Collateral* disponibile per la restituzione da parte del Comparto alla controparte pertinente alla conclusione del contratto di garanzia. Il Comparto potrebbe essere tenuto a coprire la differenza di valore tra la garanzia originariamente ricevuta e l'importo disponibile da restituire alla pertinente controparte, ottenendo in tal modo una perdita per il Comparto.

5. VALORE PATRIMONIALE NETTO

5.1 CALCOLO DEL VALORE PATRIMONIALE NETTO

Il valore patrimoniale netto per Azione di ciascun Comparto, espresso nella rispettiva valuta di valutazione come specificato nell'Appendice I - "*Descrizione dei Comparti*", è calcolato dall'Outsourcer Amministrativo sotto la supervisione della Società di Gestione e, in ultima analisi, del Consiglio di Amministrazione. La divisa di valutazione di tutti gli attuali Comparti e del Fondo è l'euro.

Il calcolo del valore patrimoniale netto per Azione è effettuato ogni Giorno Lavorativo (il “**Giorno di Valutazione**”). “Giorno Lavorativo” significa, per ciascun Comparto, qualsiasi giorno lavorativo in Lussemburgo in cui le banche siano aperte per l’intera giornata al pubblico nei normali orari di ufficio e in cui i principali Mercati Regolamentati sui quali sia scambiata una quota sostanziale dei titoli detenuti da quel Comparto siano aperti.

La frequenza di calcolo del valore patrimoniale netto e il Giorno di Valutazione sono specificati per ciascun Comparto nell’Appendice I - “*Descrizione dei Comparti*”. Il valore patrimoniale netto per Azione si calcola, per ciascun Comparto, dividendo il patrimonio netto di tale Comparto per il numero complessivo di Azioni emesse dal relativo Comparto. In caso di festività o giorno di chiusura delle banche in Lussemburgo, il Giorno di Valutazione sarà rinviato al successivo Giorno Lavorativo.

- A.** Le attività dei vari Comparti comprenderanno:
- i.** tutte le disponibilità di cassa o in deposito, inclusi gli interessi dichiarati ma non ancora incassati e gli interessi maturati su tali depositi fino al Giorno di Valutazione;
 - ii.** tutti i pagherò e le cambiali a vista e i crediti (ivi compresi i proventi su titoli venduti ma non ancora incassati);
 - iii.** tutti i titoli, le quote o azioni di organismi di investimento collettivo, titoli azionari, titoli di debito, opzioni o diritti di sottoscrizione, strumenti finanziari e altri investimenti e valori mobiliari posseduti dal Fondo;
 - iv.** tutti i dividendi e i proventi di distribuzioni fino a quel momento spettanti al Fondo, in denaro o in titoli, di cui il Fondo sia a conoscenza;
 - v.** tutti gli interessi maturati ma non ancora incassati e tutti gli interessi prodotti fino al Giorno di Valutazione sui titoli detenuti dal Fondo, a meno che tali interessi non siano già inclusi nel valore del capitale di tali attività;
 - vi.** le spese di costituzione del Fondo, nella misura in cui non siano già state stornate;
 - vii.** tutte le altre attività di qualsiasi tipo e natura, ivi incluse le spese prepagate.
- B.** Il valore di tali attività sarà determinato come segue:
- i.** il valore di eventuali disponibilità di cassa o in deposito, pagherò, cambiali a vista e crediti, spese prepagate, dividendi e interessi dichiarati o maturati ma non ancora incassati sarà considerato quale valore complessivo di tali attività, salvo nel caso in cui sia improbabile che dette somme vengano rimosse, nel qual caso il valore sarà determinato applicando la deduzione che il Fondo riterrà opportuna per rispecchiare il valore reale di tali attività;
 - ii.** la valutazione dei titoli e/o degli strumenti finanziari derivati quotati su una borsa valori o negoziati su qualsiasi altro mercato regolamentato regolarmente operante, riconosciuto e aperto al pubblico, sarà basata sull’ultimo prezzo disponibile e, ove il titolo e/o strumento finanziario derivato sia negoziato su più mercati, in base all’ultimo prezzo noto sul mercato considerato la piazza principale di negoziazione

di detto titolo e/o strumento finanziario derivato. Qualora l'ultimo prezzo disponibile non fosse rappresentativo, la valutazione si baserà sul probabile valore di realizzo stimato dal Consiglio di Amministrazione (o dal soggetto delegato) secondo norme prudenziali e in buona fede;

- iii. i titoli non quotati su una borsa valori o negoziati su un altro mercato regolamentato regolarmente operante, riconosciuto e aperto al pubblico, saranno valutati in base al probabile valore di realizzo stimato secondo norme prudenziali e in buona fede;
- iv. le azioni o quote di organismi d'investimento collettivo di tipo aperto saranno valutate al loro ultimo valore patrimoniale netto disponibile, come indicato dagli stessi organismi d'investimento collettivo;
- v. il valore di tutte le posizioni in qualsiasi valuta, titolo o strumento derivato basato su valute o su tassi d'interesse sarà determinato sulla base delle quotazioni fornite da un servizio di *pricing* selezionato dal Fondo. Gli strumenti per i quali tali quotazioni non siano disponibili saranno valutati sulla base di quotazioni fornite da intermediari o market maker in detti strumenti selezionati dal Fondo; mentre il valore delle posizioni in strumenti per i quali non siano disponibili quotazioni fornite da servizi di *pricing*, intermediari o market maker sarà stabilito secondo norme prudenziali e in buona fede dal Consiglio di Amministrazione (o dal soggetto delegato) a suo ragionevole giudizio;
- vi. le disponibilità liquide e gli strumenti del mercato monetario possono essere valutati al loro valore nominale, incrementato di eventuali interessi maturati o in base al costo ammortizzato;
- vii. gli swap sono valutati al valore equo sulla base dei titoli sottostanti e delle caratteristiche degli impegni sottostanti o comunque in conformità alle consuete prassi contabili;
- viii. tutti gli altri titoli e le altre attività saranno valutati al loro equo valore di mercato determinato in buona fede secondo le procedure stabilite dal Consiglio di Amministrazione (o dal soggetto delegato).

Qualora i predetti metodi di valutazione si dimostrino impossibili o inadeguati a causa di circostanze o eventi straordinari, il Consiglio di Amministrazione (o il soggetto delegato) è autorizzato ad applicare altri principi di valutazione appropriati per le attività del Fondo e/o per gli *asset* di un determinato Comparto.

I titoli e le altre attività espressi in una valuta diversa dalla valuta di valutazione del rispettivo Comparto saranno convertiti in tale valuta di valutazione sulla base dell'ultimo tasso di cambio disponibile.

C. Le passività del Fondo comprenderanno:

- i. tutti i prestiti, gli effetti giunti a scadenza e i debiti;

- ii. tutte le passività note, giunte o meno a scadenza, ivi compresi tutti gli obblighi contrattuali giunti a scadenza che prevedano pagamenti in denaro o in natura (incluso l'ammontare di eventuali dividendi non versati dichiarati dal Fondo);
- iii. tutte le riserve, autorizzate o approvate dal Consiglio di Amministrazione, con particolare riguardo a quelle costituite a copertura di potenziali svalutazioni di alcuni investimenti del Fondo;
- iv. tutte le altre passività del Fondo, di qualsiasi tipo e natura, ad eccezione di quelle rappresentate dalle risorse proprie del Fondo. Per valutare l'ammontare di tali altre passività, il Fondo dovrà considerare tutte le commissioni e spese a suo carico, ivi inclusi, a titolo meramente esemplificativo:
 - a. i costi di costituzione del Fondo e i costi di successive modifiche del Prospetto, dello Statuto e di altri documenti legali;
 - b. le spese spettanti alla Società di Gestione, ai Gestori per gli Investimenti, ai Consulenti per gli Investimenti, al Depositario, alle banche corrispondenti, all'Outsourcer Amministrativo, agli altri agenti domiciliatari e amministrativi, agli Agenti per i Pagamenti / Soggetti Incaricati dei Pagamenti o ad altri agenti, ai dipendenti del Fondo nonché ai suoi rappresentanti permanenti in giurisdizioni dove il Fondo sia soggetto a registrazione,
 - c. i costi di consulenza legale e fiscale nonché consulenza sulla gestione del rischio e della *compliance*,
 - d. la redazione di relazioni, compresa la relazione finanziaria annuale e le relazioni finanziarie semestrali,
 - e. i costi per la consulenza e il supporto per conformarsi alla SFDR e agli altri requisiti normativi, compresi i costi delle licenze sostenuti a tale scopo;
 - f. i costi della Società di Revisione e le spese di revisione contabile,
 - g. i costi legati alla promozione, alla stampa e alla pubblicazione della documentazione commerciale (incluse brochure e altro tipo di materiale di marketing),
 - h. il costo della convocazione e dell'effettuazione delle assemblee degli Azionisti e delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, ragionevoli spese di viaggio e altre spese dei membri del Consiglio di Amministrazione nonché gli emolumenti degli Amministratori,
 - i. i costi dei documenti di registrazione, le sottoscrizioni ad associazioni professionali e altre organizzazioni in Lussemburgo alle quali il Fondo deciderà di aderire nel proprio interesse e nell'interesse dei suoi Azionisti,
 - j. tutte le tasse e i tributi applicati da autorità governative e di borsa,
 - k. le spese di registrazione annue e tutte le tasse o altre spese dovute alle autorità di vigilanza; e
 - l. i costi relativi alla distribuzione di dividendi, i costi di pubblicazione dei prezzi di emissione e di rimborso e qualsiasi altro costo operativo, inclusi gli oneri finanziari, le spese bancarie e di intermediazione sostenute, tra l'altro, per l'acquisto o per la vendita di attività oltre a qualsiasi altra spesa amministrativa.

Per la valutazione dell'ammontare di tali passività, il Fondo terrà in considerazione, *pro-rata temporis*, le spese amministrative e di altro genere di natura ricorrente o periodica.

- v. le attività, le passività, gli oneri e le spese non attribuibili a uno specifico Comparto saranno attribuite a tutti i Comparti, in uguali proporzioni o ove giustificato dall'ammontare di cui trattasi, proporzionalmente al rispettivo patrimonio netto.

D. Ciascuna Azione del Fondo oggetto di rimborso è considerata un'Azione emessa ed esistente fino alla chiusura delle attività del Giorno di Valutazione applicabile al rimborso di tale Azione e il suo prezzo sarà considerato una passività del Fondo dalla chiusura delle attività dello stesso giorno e fino al pagamento del relativo ammontare.

Ciascuna Azione oggetto di emissione da parte del Fondo a fronte delle richieste di sottoscrizione ricevute sarà considerata emessa a decorrere dalla chiusura delle attività del Giorno di Valutazione del rispettivo prezzo di emissione e tale prezzo sarà considerato un importo spettante al Fondo fino al momento in cui il Fondo non l'abbia riscosso.

Per quanto possibile, il Fondo terrà conto di tutti gli investimenti o disinvestimenti disposti fino al Giorno di Valutazione.

5.2 SOSPENSIONE DEL CALCOLO DEL VALORE PATRIMONIALE NETTO, EMISSIONE E RIMBORSO DI AZIONI.

Il Consiglio di Amministrazione è autorizzato a sospendere temporaneamente il calcolo del valore patrimoniale netto di uno o più Comparti, nonché l'emissione, il rimborso e la conversione di Azioni nei seguenti casi:

- i.** durante qualsiasi periodo in cui un mercato o di una borsa valori che rappresentino il principale mercato o borsa valori su cui, in un determinato momento, sia quotata una parte rilevante degli investimenti del Fondo, siano chiusi per motivi diversi da festività ordinarie, o durante cui le negoziazioni su detti mercati siano sospese o soggette a importanti restrizioni;
- ii.** in caso di circostanze politiche, economiche, militari, monetarie o sociali, o di calamità naturali o di situazioni esulanti dal controllo o dalla responsabilità del Fondo, che impediscano la cessione delle attività del Fondo in condizioni normali e ragionevoli, senza pregiudicare gravemente gli interessi degli Azionisti;
- iii.** durante qualsiasi interruzione delle reti di comunicazione normalmente utilizzate per determinare il valore di qualsiasi investimento del Fondo o del prezzo corrente su qualsiasi borsa o mercato;
- iv.** ogni qualvolta restrizioni imposte alle borse o ai movimenti di capitale impediscano l'esecuzione di operazioni per conto del Fondo ovvero rendano impossibile condurre operazioni di acquisto e di vendita su attività del Fondo alle normali condizioni;

- v. a discrezione del Consiglio di Amministrazione, non appena sia convocata un'assemblea per discutere dello scioglimento del Fondo;
- vi. durante qualsiasi periodo di sospensione del calcolo del valore patrimoniale netto per quota o azione di una parte significativa degli organismi d'investimento collettivo in cui investe il Fondo, ove tale sospensione abbia un impatto rilevante sul Valore Patrimoniale Netto per Azione di un Comparto.

In presenza circostanze eccezionali che possano ripercuotersi negativamente sugli interessi degli Azionisti o in caso di richieste rimborso per più del 10% del patrimonio netto di un Comparto, il Consiglio di Amministrazione del Fondo si riserva il diritto di determinare il prezzo delle Azioni soltanto dopo avere provveduto, non appena possibile, alla necessaria vendita di valori mobiliari o altre attività per conto di quel Comparto. In tal caso, le richieste di sottoscrizione, di rimborso e di conversione in corso di esecuzione saranno elaborate sulla base del valore patrimoniale netto così calcolato.

La sospensione del calcolo del valore patrimoniale netto dovrà essere comunicata ai sottoscrittori e agli Azionisti che abbiano fatto richiesta di sottoscrizione, rimborso o conversione di Azioni. Le richieste di sottoscrizione, rimborso e conversione in sospeso potranno essere ritirate per iscritto a condizione che la relativa notifica pervenga al Fondo o a qualsiasi altra entità regolarmente nominata che agisca in nome e per conto del Fondo entro il termine del periodo di sospensione.

Le richieste di sottoscrizione, rimborso e conversione in sospeso saranno elaborate il primo Giorno di Valutazione immediatamente successivo al termine della sospensione.

6. CONTRATTAZIONI

6.1 AZIONI

Per ciascun Comparto, le Azioni sono emesse in forma nominativa. Il Fondo può inoltre emettere frazioni di Azioni (fino a tre decimali).

Le Azioni nominative saranno dematerializzate. Il Registro degli Azionisti è conservato presso la sede legale del Fondo. L'Outsourcer Amministrativo provvede alle necessarie registrazioni, variazioni o cancellazioni di tutte le Azioni nominative nel registro degli azionisti allo scopo di assicurarne il regolare aggiornamento.

Tutte le azioni del Fondo devono essere interamente versate e sono emesse senza valore nominale. Non vi sono restrizioni riguardo al numero di Azioni emettibili.

I diritti correlati alle Azioni sono quelli previsti dalla Legge lussemburghese del 10 agosto 1915 sulle società commerciali, e successive modifiche, ove non sia sostituita dalla Legge del 2010. Tutte le Azioni del Fondo hanno pari diritti di voto, indipendentemente dal loro valore (eccettuate le frazioni di Azioni). Le Azioni di ciascun Comparto hanno pari diritti rispetto ai proventi derivanti dalla liquidazione del rispettivo Comparto.

Eventuali variazioni dello Statuto che modifichino i diritti di uno specifico Comparto devono essere approvate con delibera dell'assemblea generale del Fondo e di un'assemblea generale degli Azionisti dello specifico Comparto.

All'interno di un Comparto, le classi di Azioni possono essere di volta in volta definite dal Consiglio di Amministrazione in modo tale che corrispondano **i)** a una specifica politica di distribuzione, e/o **ii)** a una specifica struttura delle commissioni di vendita e di rimborso, e/o **iii)** a una specifica struttura delle commissioni di gestione e di consulenza, e/o **iv)** a una specifica struttura delle commissioni di distribuzione, e/o **v)** a una specifica valuta, e/o **vi)** a una specifica categoria di investitori, e/o **vii)** ad altre caratteristiche specifiche applicabili a una classe.

Il Consiglio di Amministrazione può decidere di quotare una o più classi di un Comparto sulla Borsa del Lussemburgo, su ATFund - un *Multilateral Trading Facilities* (“MTF”) gestito da Borsa Italiana - o qualsiasi altra borsa valori, mercato regolamentato o MTF. Informazioni dettagliate circa la quotazione saranno date per ciascun Comparto.

Le classi di Azioni disponibili per ciascun Comparto sono riportate nell'Appendice I - “Descrizione dei Comparti”.

Se gli investitori dovessero sottoscrivere o possedere Azioni di una classe per la quale non soddisfano o hanno smesso di soddisfare i requisiti, il Consiglio di Amministrazione potrà convertire dette Azioni, a titolo gratuito, in Azioni della classe più idonea.

6.2 EMISSIONE, SOTTOSCRIZIONE E PROCEDURA DI PAGAMENTO DELLE AZIONI

Al fine di contribuire alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, il Fondo dovrà rispettare in qualsiasi momento gli obblighi imposti da tutte le leggi, norme, regolamenti e circolari applicabili in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, imponendo agli investitori di dimostrare la propria identità al Fondo.

Le misure volte alla prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo richiedono che il Fondo rispetti le leggi e i regolamenti sulla prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo applicabili in Lussemburgo, inclusa la legge lussemburghese del 12 novembre 2004 sulla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, come modificato, del regolamento granducale del 1 febbraio 2010, della legge lussemburghese del 19 dicembre 2020 sull'attuazione di misure restrittive in materia finanziaria, il regolamento CSSF n.° 12-02 del 14 dicembre 2012 sulla lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo, altri regolamenti e circolari rilasciati dalla CSSF (comprese la circolare CSSF 22/822 e la circolare CSSF 19/732) nonché altre leggi e regolamenti applicabili rilasciati e essere rilasciato in futuro.

Misure dirette alla prevenzione del riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo richiedono dalla Società di Gestione a rispettare le leggi e le normative in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo applicabile in Italia tra cui italiano legislativo Grado 231/07 (e successive modifiche) e la Banca d' Provvedimento Italia del 26 marzo 2019 “Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire il ricorso a intermediari a fini di riciclaggio e finanziamento del terrorismo” nonché altre leggi e regolamenti applicabili emanati e in futuro.

In conseguenza di tali disposizioni, il registrar e transfer agent di un organismo lussemburghese di investimento collettivo (al quale è stato delegato questo compito) dovrà accertare l'identità del sottoscrittore in conformità alle leggi e ai regolamenti lussemburghesi. L'Outsourcer

Amministrativo può richiedere agli investitori di fornire qualsiasi documento ritenga necessario per effettuare tale identificazione. Quando un intermediario è nominato per la commercializzazione di Azioni, viene applicata una due diligence rafforzata sull'intermediario in conformità con il Regolamento CSSF n° 12-02 del 14 dicembre 2012 sulla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. L'identificazione degli investitori deve, tra l'altro, essere conforme alla circolare CSSF 19/732 che fornisce una guida in relazione ai requisiti legali applicabili all'identificazione e alla verifica dell'identità degli investitori facendo riferimento alla relazione del gruppo FATF Egmont del luglio 2018.

L'Outsourcer Amministrativo si riserva il diritto di richiedere ogni ulteriore documentazione qualora lo ritenga necessario in base al profilo di rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo dell'investitore.

Tutte le informazioni fornite al Fondo in questo contesto vengono raccolte esclusivamente a fini di conformità antiriciclaggio.

Prima di accettare una sottoscrizione o di pagare i proventi del rimborso, il Fondo può intraprendere ulteriori indagini in conformità con le norme nazionali e internazionali in materia di antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo.

Il Consiglio di Amministrazione è autorizzato ad emettere Azioni in ogni Comparto in qualsiasi momento e senza limitazioni.

Le Azioni vengono emesse a un prezzo corrispondente al valore patrimoniale netto per Azione della relativa classe di Azioni di ciascun Comparto; il prezzo di emissione può essere maggiorato di una commissione di sottoscrizione e, in tal caso, i dettagli sono definiti nell'Appendice I -"Descrizione dei Comparti" per ciascun Comparto.

Agli Azionisti potrebbe essere richiesto di pagare oneri e commissioni aggiuntivi agli istituti finanziari che agiscono in qualità di agenti di pagamento locali nei paesi esteri in cui le Azioni vengono distribuite.

Le sottoscrizioni vengono effettuate sulla base di un prezzo sconosciuto. La domanda iniziale e la richiesta di Azioni aggiuntive devono riguardare gli importi minimi (espressi in una valuta o un numero di Azioni), se esistenti, descritti nell'Appendice I -"Descrizione dei Comparti" per ciascun Comparto.

Le richieste di sottoscrizione possono riferirsi a un importo da investire o a un numero di azioni di uno o più Comparti.

Le richieste di sottoscrizione devono pervenire presso la sede legale dell'Outsourcer Amministrativo in Lussemburgo al più tardi il giorno lavorativo bancario lussemburghese precedente il Giorno di valutazione applicabile prima delle 14.00 (ora del Lussemburgo). Le richieste notificate dopo tale termine saranno eseguite il Giorno di valutazione successivo. Il prezzo di sottoscrizione di ciascuna Azione deve essere pagato nella rispettiva valuta di valutazione della classe/Comparto in questione entro il limite di scadenza descritto nell'Appendice I -"Descrizione dei Comparti" per ciascun Comparto. Il Fondo può di volta in volta accettare sottoscrizioni di Azioni mediante il conferimento in natura di titoli o altre attività che potrebbero

essere acquisite dal relativo Comparto, in conformità alla sua politica di investimento e alle sue limitazioni. Qualsiasi contributo di questo tipo in natura sarà effettuato al valore patrimoniale netto delle attività conferite calcolato in conformità con le regole di cui alla sezione 5. “Calcolo del valore patrimoniale netto” e secondo la Legge lussemburghese. Il Consiglio di amministrazione può richiedere una relazione di revisione redatta in conformità ai requisiti della legge lussemburghese. Eventuali costi sostenuti saranno a carico dell’investitore.

Le conferme scritte della partecipazione azionaria, in circostanze normali, saranno inviate agli Azionisti entro un Giorno lavorativo successivo al Giorno di valutazione pertinente.

Le sottoscrizioni iniziali e successive possono essere soggette a determinate limitazioni, come descritto in dettaglio nella descrizione di ciascun Comparto nell’Appendice I -” Descrizione dei Comparti “. Il Consiglio di amministrazione può decidere di non applicare queste restrizioni a propria discrezione.

Il Fondo non consente pratiche relative al “late trading” e al “market timing”.

Il Market Timing è da intendersi come un metodo di arbitraggio attraverso il quale un investitore sottoscrive e riscatta o converte sistematicamente quote o Azioni dello stesso fondo in un breve periodo di tempo, sfruttando, ad esempio, le differenze temporali. Il Fondo si riserva il diritto di rifiutare gli ordini di sottoscrizione e conversione di un investitore che sospetta di utilizzare tali pratiche e di adottare, se del caso, le misure necessarie per proteggere gli altri Azionisti del Fondo.

Il Fondo si riserva altresì il diritto di:

- i.** respingere una richiesta di sottoscrizione di Azioni, in parte o nella sua interezza;
- ii.** riscattare, in qualsiasi momento, Azioni detenute da soggetti non autorizzati ad acquistare o a possedere le Azioni;
- iii.** riscattare, in qualsiasi momento, Azioni in possesso di Azionisti sospettati di essere coinvolti in operazioni di “market timing”.

Il Fondo è tenuto a giustificare tali decisioni.

6.3 PIANI DI ACCUMULO

In conformità alle rilevanti leggi, norme e regolamenti nazionali, e con il consenso della Società di Gestione, i collocatori possono offrire le Azioni anche mediante piani di accumulo.

In tale contesto i collocatori sono autorizzati, in particolare:

- (a) ad offrire piani di accumulo pluriennali precisando le condizioni, le modalità, l’importo della sottoscrizione iniziale e delle successive rate. In questo caso gli importi minimi di sottoscrizione previsti nel presente Prospetto per la sottoscrizione delle Azioni non si applicano;
- (b) ad addebitare maggiori oneri per le sottoscrizioni, le conversioni ed i rimborsi in relazione a piani di accumulo, anche eccedendo gli importi massimi previsti dal presente Prospetto per la sottoscrizione, la conversione e il rimborso di Azioni.

La relativa appendice specifica se i piani di accumulo sono offerti per lo specifico Comparto.

I termini e le condizioni di tali piani di accumulo, in particolare le commissioni di sottoscrizione, si basano sulla legge del paese di distribuzione e sono disponibili presso ciascun Collocatore.

6.4 CONVERSIONE DI AZIONI

Le conversioni di Azioni sono effettuate sulla base di prezzi sconosciuti.

Tutti gli Azionisti possono richiedere la conversione di tutte le loro Azioni/classi di Azioni del Comparto, o di una loro parte, in Azioni/classi di Azioni dello stesso o di un altro Comparto a un prezzo pari al rispettivo valore patrimoniale netto delle rilevanti Azioni. La conversione non è consentita tra Azioni di Classi quotate in una borsa valori o MTF e Azioni di Classi non quotate.

L'Azionista che desidera convertire le proprie Azioni dovrà presentare all'Outsourcer Amministrativo o a qualsiasi altra entità regolarmente nominata che agisca in nome e per conto del Fondo una richiesta scritta, inviata a mezzo posta o via fax, indicante il numero di Azioni o l'ammontare da convertire, il nome di riferimento delle Azioni e dei relativi Comparti da convertire.

Salvo in caso di sospensione del calcolo del valore patrimoniale netto, la conversione sarà effettuata il Giorno di Valutazione successivo, a condizione che la richiesta pervenga all'Outsourcer Amministrativo entro il Giorno Lavorativo precedente a relativo Giorno di Valutazione, entro le ore 14.00 (ora del Lussemburgo) e che quel Giorno di Valutazione sia un Giorno di Valutazione per entrambi i Comparti coinvolti. Il numero di Azioni assegnate nel nuovo Comparto sarà stabilito con le seguenti modalità:

$$A = \frac{B \times C \times D}{E}$$

E

- A:** numero di Azioni assegnate nel nuovo Comparto;
- B:** numero di Azioni del Comparto originario di cui sia richiesta la conversione;
- C:** valore patrimoniale netto, nel Giorno di Valutazione applicabile, delle Azioni del Comparto originario di cui sia richiesta la conversione;
- D:** tasso di cambio applicabile nel giorno dell'operazione tra le valute di entrambe le classi di Azioni;
- E:** valore patrimoniale netto, nel Giorno di Valutazione applicabile, delle Azioni assegnate nel nuovo Comparto;

Le conferme scritte inerenti alla partecipazione azionaria saranno, in circostanze normali, inviate agli Azionisti entro il Giorno Lavorativo successivo al relativo Giorno di Valutazione.

Agli Azionisti potrà essere richiesto di pagare ulteriori oneri e commissioni agli istituti finanziari che fungeranno da Soggetti Incaricati dei Pagamenti locali in paesi stranieri in cui sono distribuite le Azioni.

6.5 RIMBORSO DI AZIONI

I rimborsi sono effettuati sulla base di un prezzo sconosciuto. Tutti gli Azionisti hanno diritto, in qualsiasi momento e senza limitazioni, a ottenere il rimborso delle proprie Azioni da parte del Fondo. Le azioni riscattate dal Fondo saranno annullate.

Le richieste di rimborso devono essere inviate all'Outsourcer Amministrativo o a qualsiasi altra entità regolarmente nominata che agisca in nome e per conto del Fondo per iscritto, a mezzo posta o via fax, ovvero con mezzi di trasmissione elettronici. La richiesta è irrevocabile e deve indicare il numero di Azioni di cui si chiede il rimborso o il relativo ammontare nella valuta della relativa classe, nonché le coordinate necessarie per il regolamento del rimborso. Le commissioni di rimborso (ove presenti) sono definite per ciascun Comparto nell'Appendice I - *"Descrizione dei Comparti"*.

Agli Azionisti potrà essere richiesto di pagare ulteriori oneri e commissioni agli istituti finanziari che fungeranno da Soggetti Incaricati dei Pagamenti locali in paesi stranieri in cui sono distribuite le Azioni.

Tutte le richieste di rimborso devono pervenire presso la sede legale dell'Outsourcer Amministrativo in Lussemburgo o presso qualsiasi altra entità debitamente nominata e che agisce a nome del Fondo, al più tardi il Giorno Lavorativo precedente al relativo Giorno di Valutazione entro le ore 14.00 (ora del Lussemburgo). Le richieste notificate dopo tale scadenza saranno eseguite il Giorno di Valutazione successivo. Le Azioni saranno rimborsate al valore patrimoniale netto (NAV) della relativa classe / Comparto, determinato in quel Giorno di Valutazione. Salvo diversa disposizione rispetto ad uno specifico Comparto, il pagamento delle Azioni oggetto di rimborso sarà effettuato entro cinque (5) Giorni Lavorativi successivi al Giorno di Valutazione, a condizione che il Fondo abbia ricevuto tutti i documenti relativi al rimborso. Il pagamento sarà effettuato nella valuta di valutazione del rispettivo Comparto come illustrato nell'Appendice I - *"Descrizione dei Comparti"*.

Il fondo, a sua discrezione, può accettare rimborsi in natura in conformità alle condizioni e alla procedura illustrate al paragrafo 6.2.

Il prezzo di rimborso delle Azioni del Fondo potrà essere superiore o inferiore al prezzo di acquisto pagato dall'Azionista al momento della sottoscrizione in ragione della rivalutazione o della svalutazione del patrimonio netto del Comparto.

Qualora, inoltre, per un qualsiasi Giorno di Valutazione, le richieste di rimborso e di conversione si riferissero a oltre il 10% delle Azioni emesse in uno specifico Comparto, o in caso di marcata volatilità del mercato o dei mercati su cui investe uno specifico Comparto, il Consiglio di Amministrazione potrà decidere che una parte o la totalità di tali richieste di rimborso o conversione siano differite proporzionalmente per un periodo di tempo che il Consiglio di Amministrazione riterrà essere nel migliore interesse del Comparto, ma che, di norma, non supererà i 30 giorni. Alla prima Data di Valutazione successiva a tale periodo, dette richieste di riscatto e di conversione saranno evase in via prioritaria rispetto alle richieste successive.

7. POLITICA DI DISTRIBUZIONE

Ogni anno, l'assemblea degli Azionisti del Fondo delibererà in merito alle mozioni presentate dal Consiglio di Amministrazione su tale argomento. Qualora il Consiglio di Amministrazione dovesse proporre all'assemblea generale il pagamento di un dividendo, tale dividendo sarà calcolato in conformità ai limiti previsti dalle vigenti leggi e dallo statuto a tale scopo.

Nel definire la politica di distribuzione, il Consiglio di Amministrazione ha deciso di optare per la capitalizzazione dei proventi. Ciò nonostante, qualora ritenga che il pagamento di un dividendo possa essere più proficuo per gli Azionisti, il Consiglio di Amministrazione non mancherà di proporre all'assemblea generale la distribuzione di tale dividendo. Tale dividendo potrà comprendere, oltre al reddito netto dell'investimento, le plusvalenze di capitale realizzate e non realizzate, previa deduzione di tutte le minusvalenze di capitale realizzate e non realizzate.

Tutti gli avvisi di pagamento dei dividendi sono pubblicati sul sito web del Fondo (www.ottopiusicav.eu) e notificati con qualsiasi altro mezzo che il Consiglio di Amministrazione riterrà opportuno.

Gli Azionisti registrati riceveranno il pagamento mediante bonifico bancario sulla base delle indicazioni impartite. Ciascun Azionista potrà reinvestire i dividendi, senza costi aggiuntivi, in quote di Azioni.

I dividendi non riscossi entro cinque anni dalla data di pagamento decadranno e ritorneranno alla classe/al Comparto di pertinenza.

8. ONERI E SPESE

8.1 SPESE OPERATIVE

Il Fondo si fa carico delle spese operative dettagliatamente descritte nel capitolo 5.1 C, ivi inclusi, a titolo meramente esemplificativo, i costi connessi all'acquisto e alla vendita dei titoli in portafoglio, oneri governativi, imposte, commissioni e spese vive di Amministratori, Società di Gestione e le relative commissioni per consulenze, servizi legali e di revisione contabile, le commissioni dei soggetti incaricati dei pagamenti locali, le spese di pubblicazione e stampa delle relazioni finanziarie e di altri documenti destinati agli Azionisti, le spese postali, telefoniche e di trasmissione telex. Il Fondo si fa carico anche delle spese pubblicitarie e dei costi connessi all'elaborazione del Prospetto e di qualsiasi altro documento di vendita, delle spese di registrazione, delle sottoscrizioni ad associazioni professionali e altre organizzazioni in Lussemburgo alle quali il Fondo deciderà di aderire nel proprio interesse e nell'interesse dei suoi Azionisti. Tutte le spese ragionevolmente attinenti al Comparto sono considerate nella determinazione del valore patrimoniale netto delle Azioni di ciascun Comparto.

8.2 SPESE DI COSTITUZIONE E DI LANCIO DI ALTRI COMPARTI

Qualora siano costituiti ulteriori Comparti all'interno del Fondo, saranno applicate le seguenti regole di ammortamento: (i) i costi e le spese di costituzione di detti ulteriori Comparti saranno a carico di tutti i Comparti e saranno ammortizzate nell'arco di un periodo di cinque anni e (ii) il nuovo Comparto si farà carico proporzionalmente dei costi e delle spese sostenuti in relazione alla costituzione del Fondo e all'emissione iniziale delle Azioni, non ancora ammortizzati all'epoca della creazione dell'ulteriore Comparto.

8.3 COMMISSIONI DI GESTIONE E DISTRIBUZIONE

La Società di Gestione, i Gestori degli Investimenti, i Sub Gestori degli Investimenti e i Consulenti per gli Investimenti ove nominati, hanno diritto a ricevere per la gestione dei portafogli e/o per il servizio di distribuzione (ove applicabile), a valere sugli *asset* del relativo Comparto, le commissioni come ulteriormente dettagliate nell'Appendice al presente Prospetto (“**Commissioni di Gestione e Distribuzione**”).

Inoltre, la Società di Gestione, i Gestori degli Investimenti, i Sub Gestori degli Investimenti-e i Consulenti per gli Investimenti possono ricevere una commissione di performance calcolata come descritto nell'Appendice.

8.4 COMMISSIONI DELLA SOCIETÀ DI GESTIONE, DEL DEPOSITARIO, DELL'OUTSOURCER AMMINISTRATIVO, DELL'AGENTE DOMICILIATARIO E DEL SOGGETTO INCARICATO DEI PAGAMENTI

Le commissioni massime pagabili alla Società di Gestione (per i servizi diversi dalla gestione e distribuzione), al Depositario, all'Agente Domiciliatario e all'Outsourcer Amministrativo sono, in percentuale e/o ammontare, indicate per ciascun Comparto nella relativa Appendice e sono calcolate giornalmente sul valore patrimoniale netto del relativo Comparto.

Inoltre, il Depositario e l'Outsourcer Amministrativo hanno diritto, a seconda dei casi, ad addebitare al Fondo oneri legati alle transazioni, importi forfettari per determinati servizi o prodotti, rimborsi *out-of-pocket*.

Ai sensi del contratto con i Soggetti Incaricati dei Pagamenti, il Fondo pagherà a tali soggetti una commissione che non supererà lo 0,1 % annuo calcolato sul patrimonio netto del Fondo. I Soggetti Incaricati dei Pagamenti possono prevedere dei costi a carico degli investitori per le operazioni di sottoscrizione e rimborso delle Azioni dei comparti. Tali costi (ove applicati) sono dettagliati nel modulo di sottoscrizione.

9. ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI E RELAZIONI AGLI AZIONISTI

9.1 ASSEMBLEA GENERALE DEGLI AZIONISTI

L'assemblea generale annuale degli Azionisti del Fondo (l'“Assemblea Generale”) si terrà presso la sede legale del Fondo, o in qualsiasi altro luogo nel comune in cui si trova la sede legale del Fondo, che sarà indicato nell'avviso di convocazione della riunione, il terzo martedì di aprile di ogni anno alle ore 11 a.m. (orario lussemburghese) ovvero, qualora tale giorno non fosse un Giorno Lavorativo, il primo Giorno Lavorativo successivo. L'Assemblea Generale potrà svolgersi all'estero, qualora il Consiglio di Amministrazione ritenga che vi siano circostanze straordinarie che lo richiedano. Ulteriori Assemblee Generali potranno tenersi nel luogo e nella data specificati nei relativi avvisi di convocazione. Ciascuna Azione dà diritto a un voto. Si applicano i quorum di presenza e di voto stabiliti nello Statuto.

9.2 RELAZIONI E BILANCI

L'esercizio contabile del Fondo si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Le relazioni annuali

certificate saranno emesse entro quattro (4) mesi dalla chiusura dell'esercizio contabile, mentre le relazioni semestrali non certificate saranno emesse entro due (2) mesi dalla fine del periodo di riferimento. Le relazioni saranno disponibili presso la sede legale del Fondo e del Depositario nei normali orari d'ufficio.

La valuta di valutazione consolidata del Fondo è l'euro (EURO). La relazione annuale comprenderà il bilancio consolidato del Fondo espresso in EURO e informazioni specifiche su ciascun Comparto espresse nella relativa valuta di valutazione.

9.3 PUBBLICAZIONE DEL VALORE PATRIMONIALE NETTO

Il valore patrimoniale netto di ciascun Comparto sarà disponibile presso la sede legale del Fondo e sarà pubblicato su un qualsiasi quotidiano o con qualsiasi altro mezzo che il Consiglio di Amministrazione ritenga appropriato.

9.4 DOCUMENTI DISPONIBILI

I seguenti documenti sono disponibili sul sito web <http://www.ottoapiusicav.eu/documents.asp> e vengono forniti in copia cartacea su richiesta da parte degli investitori:

- la versione più recente del Prospetto;
- lo Statuto;
- la versione più recente dei KIID;
- l'ultimo bilancio annuale del Fondo;
- l'ultimo rendiconto semestrale del Fondo.

Tali documenti sono inoltre disponibili gratuitamente presso la Società di Gestione, l'Outsourcer Amministrativo, il Depositario e i Collocatori.

9.5 I RENDIMENTI DEL PASSATO

I rendimenti dei Comparti e delle classi sono rappresentati come rendimento medio annuo complessivo che riflette tutti gli oneri e le spese maturate dal relativo Comparto o classe. I rendimenti non tengono conto degli eventuali oneri di distribuzione a carico degli Azionisti nonché degli oneri fiscali a carico degli stessi quale conseguenza dell'investimento nelle Azioni.

Nel rappresentare il rendimento medio annuo complessivo i Comparti e le classi possono utilizzare anche altre modalità di calcolo e possono confrontare le proprie performance a vari benchmark e indici. I Comparti e le classi possono rappresentare i rendimenti per periodi inferiori a un anno.

I rendimenti passati non sono necessariamente indicativi dei risultati futuri. Il rendimento passato dei Comparti o classi operativi per un intero anno o più è indicato per ogni Comparto o classe nel KIID pertinente che è disponibile presso la sede legale del Fondo e sul sito web.

9.6 RECLAMI

I reclami riguardanti il funzionamento del Fondo possono essere presentati presso la sede legale del Fondo e / o alla Società di Gestione.

10. SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DEL FONDO

Il Fondo può essere sciolto in qualsiasi momento su deliberazione dell'Assemblea Generale in conformità ai requisiti di quorum e di maggioranza applicabili per le modifiche dello Statuto e solo con il consenso del Consiglio di Amministrazione.

Ogni qualvolta il capitale sociale scende al di sotto dei due terzi del capitale minimo di EURO 1.250.000, il Consiglio di Amministrazione avanzerà la mozione di scioglimento all'Assemblea Generale. L'Assemblea Generale per la quale non sono previsti requisiti di quorum, delibererà in merito allo scioglimento a maggioranza semplice delle Azioni rappresentate in Assemblea Generale.

La mozione dello scioglimento del Fondo sarà inoltre portata all'attenzione dell'Assemblea Generale ogni qualvolta il capitale sociale scenda al di sotto di un quarto del capitale minimo di EURO 1.250.000; in tal caso, l'Assemblea Generale si svolgerà senza alcun requisito di quorum e lo scioglimento potrà essere deliberato dagli Azionisti in possesso di un quarto delle Azioni rappresentate in assemblea.

L'Assemblea Generale deve essere convocata in modo tale da svolgersi entro 40 (quaranta) giorni dal momento in cui sia stato accertato che il capitale sociale sia sceso, a seconda dei casi, sotto i due terzi o un quarto del minimo legale.

La liquidazione sarà effettuata da uno o più liquidatori, che potranno essere persone fisiche o giuridiche, non necessariamente Azionisti, nominate dall'Assemblea Generale che ne determinerà i poteri e i compensi.

I proventi netti di liquidazione Corrispondenti a ciascuna classe di Azioni di ciascun Comparto saranno distribuiti dai liquidatori agli Azionisti della relativa classe nel relativo Comparto in proporzione alla rispettiva partecipazione azionaria in tale classe.

Laddove si procedesse alla liquidazione volontaria o coatta del Fondo, la procedura di liquidazione sarà svolta in conformità al quanto disposto dalla Legge del 2010, la quale specifica i provvedimenti da intraprendere al fine di consentire agli Azionisti di partecipare alla o alle distribuzioni dei proventi di liquidazione e prevede un deposito in garanzia (*escrow*) presso la *Caisse de Consignation* in Lussemburgo al momento della chiusura della procedura di liquidazione. Le somme del deposito in garanzia non reclamate entro il periodo di prescrizione sono destinate a decadere conformemente alle disposizioni di legge vigenti in Lussemburgo.

11. SCIoglimento E FUSIONE DI COMPARTI O CLASSI DI AZIONI

Qualora, per qualsivoglia motivo, il valore del patrimonio netto di un Comparto o di una classe di Azioni non abbia raggiunto o sia sceso al di sotto di un importo equivalente a EURO 2 milioni - che costituisce il livello minimo affinché detto Comparto possa essere gestito in modo economicamente efficiente - o qualora un cambiamento della situazione economica o politica relativa al Comparto o alla classe di Azioni in questione possano avere conseguenze negative rilevanti sugli investimenti di tale Comparto o classe di Azioni, o ancora al fine di procedere a una

razionalizzazione economica, il Consiglio di Amministrazione può decidere di riscattare in via forzata tutte le Azioni emesse in tale Comparto o classe di Azioni al rispettivo NAV (tenuto conto dell'effettivo prezzo di realizzo degli investimenti e delle spese di realizzo), calcolato nel Giorno di Valutazione in cui detta decisione acquisti efficacia. Le decisioni rilevanti del Consiglio di amministrazione sono rese pubbliche allo stesso modo delle comunicazioni finanziarie. Salvo diversa deliberazione nell'interesse degli Azionisti, o al fine di garantire un trattamento equo degli Azionisti, gli Azionisti del Comparto o della classe di Azioni in questione potranno continuare a richiedere il rimborso o la conversione (ove del caso) delle proprie Azioni a titolo gratuito (ma tenuto conto dell'effettivo prezzo di realizzo degli investimenti e delle spese di realizzo) prima della data di efficacia del rimborso forzoso.

Indipendentemente dai poteri conferiti al Consiglio di Amministrazione dal precedente paragrafo, l'assemblea generale degli Azionisti di qualsiasi Comparto o classe di Azioni potrà, su proposta del Consiglio di Amministrazione, riacquistare tutte le Azioni di tale Comparto o classe di Azioni e rimborsare agli Azionisti il NAV delle rispettive Azioni (tenuto conto dell'effettivo prezzo di realizzo degli investimenti e delle spese di realizzo) calcolato nel Giorno di Valutazione in cui detta decisione acquisti efficacia. Detta assemblea generale degli Azionisti non sarà soggetta a requisiti di quorum, bensì potrà deliberare a maggioranza semplice dei voti degli Azionisti presenti o rappresentati in assemblea.

Le attività che non possono essere distribuite ai rispettivi beneficiari al momento del riscatto saranno depositate presso la *Caisse de Consignation* per conto dei soggetti aventi titolo conformemente a quanto previsto dalla Legge del 2010.

In circostanze analoghe a quelle previste dal primo paragrafo della presente sezione, il Consiglio di Amministrazione potrà decidere di attribuire le attività di qualsiasi Comparto a un altro Comparto in essere del Fondo ovvero a un altro organismo di investimento collettivo o a un altro Comparto di tale organismo di investimento collettivo (il "**Nuovo Comparto**") e di ridesignare le Azioni del Comparto in questione come Azioni del nuovo Comparto (a seguito di una divisione o di un consolidamento, se necessario, e del pagamento di un importo corrispondente a qualsiasi spettanza frazionaria cui gli Azionisti abbiano diritto). Detta deliberazione sarà pubblicata con le stesse modalità previste per le relazioni finanziarie (e, in aggiunta, la pubblicazione conterrà informazioni in relazione al nuovo Comparto), un mese prima della data di efficacia dell'accorpamento, in modo da permettere agli Azionisti di richiedere il rimborso delle proprie Azioni, a titolo gratuito, entro tale periodo di tempo. Decorso tale periodo, la deliberazione sarà vincolante su tutti gli Azionisti che non si siano avvalsi di tale possibilità, fermo restando, in ogni caso, che, qualora la fusione riguardi un organismo di investimento collettivo lussemburghese di tipo contrattuale ("*fonds commun de placement*") o un organismo di investimento collettivo basato all'estero, tale deliberazione sarà vincolante solo sugli Azionisti che si siano espressi a favore della fusione.

Indipendentemente dai poteri conferiti al Consiglio di Amministrazione dal precedente paragrafo, il conferimento delle attività e delle passività attribuibili a un Comparto a un altro Comparto del Fondo potrà essere deciso da un'assemblea generale degli Azionisti del Comparto interessato, che delibererà in merito a tale accorpamento senza requisiti di quorum e con la maggioranza semplice dei voti degli Azionisti presenti o rappresentati in assemblea.

Il conferimento delle attività e delle passività attribuibili a un Comparto della SICAV a un altro organismo di investimento collettivo di cui al quarto paragrafo della presente sezione o a un altro Comparto di tale altro organismo di investimento collettivo richiederà una delibera degli Azionisti del Comparto interessato senza requisiti di quorum e con la maggioranza semplice dei voti degli Azionisti presenti o rappresentati in assemblea, salvo il caso in cui tale l'accorpamento previsto riguardi un organismo di investimento collettivo lussemburghese di tipo contrattuale, ovvero un organismo di investimento collettivo basato all'estero, in qual caso le deliberazioni saranno vincolanti solo sugli Azionisti che si siano espressi a favore della fusione.

12. TRATTAMENTO FISCALE

12.1 TRATTAMENTO FISCALE DEL FONDO

In conformità alla legislazione vigente e alle prassi correnti, il Fondo in Lussemburgo non è soggetto ad alcuna imposta sul reddito e sulle plusvalenze di capitale. Analogamente, i dividendi pagati dal Fondo non sono soggetti ad alcuna ritenuta d'imposta in Lussemburgo.

Il Fondo è tuttavia assoggettato a un'imposta annua in Lussemburgo pari allo 0,05% del suo valore patrimoniale netto (ad eccezione delle Azioni e/o Comparti riservati agli Investitori Istituzionali, che possono godere di un'aliquota ridotta dello 0,01%). L'imposta, pagabile trimestralmente, è stabilita sulla base del patrimonio netto del Fondo calcolato alla fine del rispettivo trimestre.

Il tasso può essere ridotto, se gli investimenti del Comparto sono effettuati in attività che rappresentano attività qualificabili come sostenibili sotto il profilo ambientale secondo quanto stabilito dall'articolo 3 del regolamento (UE) 2020/852 relativamente all'istituzione di un quadro che faciliti gli investimenti sostenibili e che modifica SFDR (le "Attività ESG"), come segue:

- 0,04% per i Comparti che abbiano investito almeno il 5% del proprio patrimonio netto in Attività ESG;
- 0,03% per i Comparti che abbiano investito almeno il 20% del proprio patrimonio netto in Attività ESG;
- 0,02% per i Comparti che abbiano investito almeno il 35% del proprio patrimonio netto in Attività ESG;
- 0,01% per i Comparti che abbiano investito almeno il 50% del proprio patrimonio netto in Attività ESG.

Le regole transitorie si applicano per l'anno 2021, periodo durante il quale le dichiarazioni trimestrali dovranno essere presentate sulla base di un'imposta in base all'aliquota dello 0,05% seguita da una dichiarazione finale dove si applicherà l'aliquota pertinente.

Si applica l'esenzione dall'imposta di sottoscrizione, in particolare per il valore delle attività rappresentate da quote, azioni o interessi detenuti dal relativo Comparto in altri organismi di investimento collettivo, a condizione e fintanto che tali quote, azioni o interessi siano già stati assoggettati al pagamento di un'imposta di sottoscrizione ai sensi di qualsiasi normativa lussemburghese in tema di fondi che imponga il pagamento dell'imposta di sottoscrizione nonché

in quote, azioni di singoli comparti o comparti.

Parte del reddito dei portafogli del Fondo, costituito da dividendi e interessi, o da plusvalenze di capitale, può essere soggetta al pagamento di una ritenuta d'imposta applicata ad aliquote variabili nel Paese di origine.

12.2 TRATTAMENTO FISCALE DEGLI AZIONISTI

Gli Azionisti, ai sensi della legislazione vigente, non sono soggetti in Lussemburgo ad alcuna imposta su plusvalenze, redditi, donazioni o successioni, né a ritenuta d'imposta, ad eccezione degli Azionisti domiciliati, residenti o con stabile organizzazione in Lussemburgo. Le predette disposizioni si basano sulla legislazione e sulle prassi attualmente vigenti e sono pertanto suscettibili di modifiche.

Si raccomanda ai potenziali sottoscrittori di informarsi direttamente e, ove opportuno, tramite consulenti, in merito alle leggi e alle normative (ad esempio in materia tributaria o di controlli sui cambi) applicabili alla sottoscrizione, all'acquisto, alla detenzione e alla vendita delle rispettive Azioni, nel rispettivo Paese di cittadinanza, residenza o domicilio.

12.3 RISCHI FISCALI INERENTI A DISPOSIZIONI STATUNITENSI

Ai sensi del FATCA, il Fondo sarà soggetto alle ritenute d'acconto federali statunitensi (con un'aliquota del 30%) sui pagamenti di determinate somme a loro applicate (**"Pagamenti Trattenuti"**), a meno che non sia conformi (o sia ritenuto conforme) alle disposizioni in materia di segnalazioni e agli altri requisiti applicabili. I Pagamenti Trattenuti soggetti a ritenuta includono generalmente interessi (incluso lo sconto di emissione), dividendi, rendite, annualità e altri guadagni o profitti annuali o periodici fissi o determinabili, profitti o reddito, se tali pagamenti derivano da fonti statunitensi, nonché (dal 1° gennaio 2019) proventi lordi da cessioni di titoli che potrebbero produrre interessi o dividendi di fonte statunitense. Il reddito che è effettivamente connesso con la condotta di un commercio o di un'attività negli Stati Uniti, tuttavia, non è incluso in questa definizione. Per evitare la ritenuta alla fonte, a meno che non sia ritenuto conforme, al Fondo sarà richiesto di identificare e divulgare determinate informazioni identificative e finanziarie su alcuni titolari di conti o investitori statunitensi, e in determinate circostanze potrebbe essere richiesto di trattenere le tasse (con un'aliquota del 30%) sui Pagamenti Trattenuti soggetti a ritenuta e relativi pagamenti effettuati a qualsiasi titolare di conto o investitore che non fornisce le informazioni richieste. Ai sensi di un accordo intergovernativo tra gli Stati Uniti e il Lussemburgo, il Fondo può essere considerato conforme e quindi non soggetto alla ritenuta alla fonte, se identifica e riporta le informazioni sulla titolarità dei soggetti statunitensi direttamente alle autorità lussemburghesi. Determinate categorie di investitori statunitensi, compresi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, investitori esentasse, società quotate in borsa, banche, società di investimento regolamentate, fondi comuni di investimento immobiliare, fondi comuni fiduciari, brokers, dealers e intermediari statali e federali, sono esenti da tali segnalazioni. La guida dettagliata per quanto riguarda la meccanica e la portata di questo nuovo sistema di segnalazione e ritenuta alla fonte continua a svilupparsi. Non ci può essere alcuna garanzia circa l'impatto di tali futuri orientamenti sulle operazioni del Fondo.

Anche ove il Fondo sia in grado di rispettare tali obblighi, gli investitori che non adempiano alle richieste di informazioni (o in altro modo ai requisiti FATCA) possono essere soggetti ad una ritenuta alla fonte del 30% su alcuni importi a loro versati dal Fondo, o gli può essere chiesto di procedere al rimborso del loro investimento nel Fondo. I costi amministrativi inerenti al rispetto della FATCA potrebbero causare l'aumento delle spese di gestione dei Comparti, riducendo così i rendimenti per gli investitori. Le disposizioni FATCA possono anche richiedere che il Fondo fornisca all'IRS informazioni private e confidenziali relative ad alcuni investitori.

12.4 CRS

Al fine di ampliare il disegno normativo attuato mediante l'approccio intergovernativo per l'attuazione FATCA, l'OCSE ha sviluppato il Common Reporting Standard ("CRS") per affrontare la questione dell'evasione fiscale offshore su base globale. Con lo scopo di massimizzare l'efficienza e ridurre i costi per le istituzioni finanziarie, il CRS fornisce uno standard comune per la *due diligence*, la segnalazione e lo scambio di informazioni fiscali sui conti finanziari. Ai sensi del CRS, le giurisdizioni partecipanti otterranno dalle istituzioni finanziarie soggette al reporting, automaticamente scambiate su base annuale con i partner aderenti, le informazioni fiscali rispetto a tutti i conti finanziari soggetti a segnalazione identificati dalle istituzioni finanziarie sulla base di comuni *due diligence* e procedure di segnalazione. I primi scambi di informazioni sono iniziati nel 2017. Il Lussemburgo ha legiferato per attuare il CRS. Di conseguenza, il Fondo sarà tenuto a comunicare le informazioni sugli investitori del Fondo in conformità agli obblighi di *due diligence* e segnalazione previsti dal CRS come adottato dal Lussemburgo. Agli investitori potrà essere richiesto di fornire informazioni aggiuntive al fine di consentire al Fondo di adempiere ai suoi obblighi ai sensi del CRS. La mancata messa a disposizione di tali dati possono far sorgere a carico dell'investitore la responsabilità per eventuali sanzioni o altri oneri e/o che ne possono derivare e possono comportare la cessazione obbligatoria della sua partecipazione al Fondo.

13. LINGUA UFFICIALE

La versione originale del presente Prospetto e dello Statuto è in inglese. Il Consiglio di Amministrazione può ritenere che questi documenti siano tradotti nelle lingue delle giurisdizioni in cui le Azioni sono offerte. In caso di discrepanze tra la versione inglese e qualsiasi altra versione, prevarrà la versione inglese.

APPENDICE I - DESCRIZIONE DEI COMPARTI

APPENDICE I.A. - COMPARTO EIGER	
Nome del Comparto	Questa Appendice è valida solo se accompagnata dal Prospetto. La presente appendice si riferisce esclusivamente a 8a+ SICAV - Eiger (il “ Comparto ”).
Obiettivo di investimento	Il Comparto mira a conseguire l’apprezzamento del capitale nel medio-lungo periodo, attraverso una gestione attiva del portafoglio, investendo sui mercati azionari europei. Il Comparto promuove i fattori legati alla sostenibilità e adotta come riferimento l’indice MSCI EMU ESG Leaders Net Return EUR.
Politica d’investimento	<p>Il Comparto investe principalmente in titoli azionari quotati emessi da società europee ad elevata capitalizzazione, selezionati dalla Società di Gestione come di seguito descritto, nel rispetto dei requisiti di ripartizione del rischio previsti dalla Legge del 2010.</p> <p>Per la selezione dei titoli pubblici, la Società di Gestione adotta un approccio di investimento sostenibile in più fasi.</p> <p>Il Comparto promuove caratteristiche ambientali e sociali ai sensi dell’articolo 8 (1) dell’SFDR, come indicato nell’appendice sull’informativa precontrattuale per i prodotti finanziari allegata alla presente Appendice I.A. (l’”Appendice SFDR”).</p> <p><u>Asset allocation</u></p> <p>L’<i>asset allocation</i> viene definita di volta in volta a seconda dell’andamento di mercato ed è soggetta alle seguenti limitazioni:</p> <ul style="list-style-type: none">- almeno il 51% del patrimonio netto è investito in titoli azionari quotati e in altri titoli equivalenti ad azioni quotate;- fino a un massimo del 30% del patrimonio netto è investito in titoli azionari europei quotati o negoziati al di fuori di un Mercato Regolamentato della zona Euro;- fino al 10% del patrimonio netto potrà essere investito in OICVM ed exchange traded fund (ETF) con politiche d’investimento coerenti con la politica del Comparto o in strumenti del mercato monetario. Inoltre, la Società di Gestione investirà esclusivamente in OICVM ed ETF rientranti nell’ambito di applicazione degli articoli 8 o 9 dell’SFDR. <p><u>Utilizzo di strumenti finanziari derivati</u></p> <p>Il Comparto può avere un’esposizione netta fino al 30% del proprio patrimonio netto in derivati quotati su titoli azionari quotati o indici azionari (futures e opzioni), detenuti esclusivamente ai fini di un’efficiente gestione del portafoglio e non a scopo di investimento. I derivati non sono inclusi nell’analisi ESG e non sono soggetti</p>

	<p>all'applicazione di criteri di esclusione basati su controversie, prodotti o settori controversi.</p> <p><u>Detenzione di Liquid Assets</u></p> <p>Il Comparto può, inoltre, investire fino al 20% del proprio patrimonio netto in Liquid Assets.</p> <p>I Liquid Assets non sono inclusi nell'analisi ESG e non sono soggetti all'applicazione di criteri di esclusione basati su controversie, prodotti o settori controversi.</p>
Informazioni ai sensi della SFDR	<p>La Società di Gestione ha classificato il comparto ai sensi dell'articolo 8 SFDR.</p> <p>L'obiettivo del Comparto è, tra l'altro, quello di promuovere i Fattori ESG descritti nell'Appendice SFDR.</p>
Profilo dell'investitore tipo	<p>Il Comparto è adatto a investitori con un profilo di rischio elevato che perseguono rendimenti a medio-lungo termine accettando un livello di volatilità elevato.</p>
Considerazioni specifiche sui rischi	<p>Gli Azionisti che investono in questo Comparto non hanno alcuna garanzia di effettivo raggiungimento degli obiettivi d'investimento perseguiti. Per ulteriori considerazioni sui rischi, si rimandano gli Investitori alle sezioni 4.1 e seguenti.</p> <p>La prevista volatilità annualizzata del Comparto oscillerà entro un intervallo compreso tra il 12% e il 30%. Il profilo di rischio del Comparto sarà costantemente monitorato dall'unità di <i>risk management</i> della Società di Gestione. La Società di Gestione fornisce i servizi di <i>risk management</i> in relazione alla misurazione e al monitoraggio dell'esposizione globale al rischio del Comparto. Il Comparto adotta il metodo degli impegni "<i>Commitment Approach</i>" per calcolare e monitorare l'esposizione globale.</p>
Valuta di riferimento	EURO
Forma delle azioni	Azioni ad accumulo di proventi
Tipologia e Classi di azioni	<ul style="list-style-type: none"> • Classe R: Investitori al dettaglio • Classe I: Investitori Istituzionali* <p>* Ai sensi degli articoli 174, 175 e 176 della Legge 2010</p>
Codici ISIN	<ul style="list-style-type: none"> • Classe R LU0715610621 • Classe I: LU0715616404
Valore iniziale	EURO 100
Importo minimo di sottoscrizione	<p>Importo della sottoscrizione iniziale:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Classe R: EURO 1.000

	<ul style="list-style-type: none"> • Classe I: EURO 50.000 <p>Importo della sottoscrizione successiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Classe R: Nessun requisito minimo • Classe I: EURO 5.000
Piani di accumulo	Ai sensi delle disposizioni della Sezione 6.3, possono essere offerti piani di accumulo per la classe R di questo Comparto. Le sottoscrizioni, nel contesto di un piano di accumulo, possono assumere la forma di sottoscrizione iniziale (con un minimo di 200 EUR) e trasferimenti periodici (ad esempio mensili, trimestrali, ecc.) di almeno 50 euro.
Giorno di Valutazione	Il calcolo del valore patrimoniale netto di ciascuna classe di Azioni è effettuato, dall'Outsourcer Amministrativo sotto la generale responsabilità del Consiglio di Amministrazione, ogni Giorno Lavorativo. In caso di festività o giorno di chiusura delle banche in Lussemburgo, il Valore Patrimoniale Netto per Azione sarà calcolato il primo Giorno Lavorativo successivo.
Ordini di sottoscrizione, conversione e rimborso	<p>Le Azioni sono emesse e rimborsate al valore patrimoniale netto, con applicazione delle sottoindicate commissioni di sottoscrizione e rimborso.</p> <p>Tutte le richieste di sottoscrizione, rimborso, conversione devono pervenire presso la sede legale dell'Outsourcer Amministrativo o presso qualsiasi altra entità debitamente nominata e che agisca a nome del Fondo, al più tardi il Giorno Lavorativo precedente il Giorno di Valutazione prima delle ore 14.00 (ora del Lussemburgo). Le richieste notificate dopo tale scadenza saranno eseguite il Giorno di Valutazione successivo. Le richieste sono evase al valore patrimoniale netto (NAV) della relativa Classe del Comparto, determinato nel relativo Giorno di Valutazione.</p> <p>L'ammontare della sottoscrizione deve essere pagato entro il seguente cut-off: tre Giorni Lavorativi dal rispettivo Giorno di Valutazione (la "Data di Pagamento"). Qualora, alla fine della rispettiva Data di Pagamento non vi sia traccia del pagamento sui conti correnti del Comparto, l'investitore riceverà una segnalazione e gli saranno addebitati gli interessi passivi.</p>
Importo massimo delle spese della Società di Gestione, dell'Outsourcer Amministrativo e del Depositario	L'ammontare delle spese che complessivamente la Società di Gestione, l'Outsourcer Amministrativo e il Depositario possono addebitare al Comparto (esclusi i costi di transazione) non potrà superare l'1% annuo sul valore patrimoniale netto del Comparto, calcolato e maturato in ogni Giorno di Valutazione.
Commissioni di Gestione e di distribuzione	La Società di Gestione ha diritto a ricevere dal patrimonio del Comparto una commissione di gestione del portafoglio e di distribuzione pari ad un massimo del 2,00%

	<p>annuo sul valore patrimoniale netto della classe R e una commissione di gestione del portafoglio e di distribuzione pari ad un massimo dell'0,80% annuo sul valore patrimoniale netto della classe I, di volta in volta calcolata e maturata a partire da ogni Giorno di Valutazione e pagata mensilmente in via posticipata.</p>
<p>Commissioni di performance</p>	<p>Il Comparto utilizza l'indice MSCI EMU ESG Leaders Net Return EUR (Bloomberg ticker: NE700862) (il "Benchmark") come indice di riferimento per valutare la performance del Comparto (la "Performance"). Si precisa che il Comparto non intende replicare il Benchmark ma è gestito attivamente con l'obiettivo di sovraperformare l'Indice.</p> <p>La Performance della relativa classe del Comparto è data dalla differenza positiva tra il valore patrimoniale netto per Azione (al netto di tutte le spese, passività e commissioni) e la performance del Benchmark ("Sovrapformance"). Il 20% della Performance viene addebitato per ogni classe del Comparto (la "Commissione di Performance"). Si precisa che nel calcolo della Performance non si tiene conto delle nuove sottoscrizioni.</p> <p>La Performance è determinata su base annuale. Per la determinazione della Performance si considerano solo gli anni interi (ciascuno, il "Periodo di Riferimento").</p> <p>Il primo Periodo di Riferimento inizierà il 1° gennaio 2023 e terminerà il 31 dicembre 2023.</p> <p>La Commissione di Performance sarà calcolata ogni Giorno di Valutazione al netto di tutti i costi. Una Commissione di Performance maturerà in ogni Giorno di Valutazione nel quale si registri una Sovrapformance. Qualsiasi Commissione di Performance maturata durante un Periodo di Riferimento si cristallizzerà nell'ultimo Giorno di Valutazione del relativo Periodo di Riferimento.</p> <p>La Commissione di Performance si cristallizzerà e potrà essere pagata in caso di performance negativa del valore patrimoniale netto per azione durante il Periodo di Riferimento, laddove il valore patrimoniale netto per azione sia comunque superiore alla performance dell'Indice durante il Periodo di Riferimento.</p> <p>Nel calcolo della Commissione di Performance sarà considerato un massimo di cinque Periodi di Riferimento. Se la relativa classe è attiva da meno di cinque anni, si prenderà in considerazione il Periodo di Riferimento compreso tra la data di calcolo del valore patrimoniale netto iniziale per Azione e l'ultima data di calcolo del valore patrimoniale netto annuale per Azione per i successivi quattro anni. Se la classe in questione è attiva da più di cinque anni, la Commissione di Performance sarà calcolata sulla base degli ultimi cinque valori patrimoniali netti annuali per Azione.</p> <p>Se le Azioni vengono rimborsate prima della fine di un Periodo di Riferimento, gli accantonamenti maturati in relazione alla Commissione di Performance, e che sono attribuibili alle Azioni da rimborsare, si cristallizzeranno alla fine del Periodo di Riferimento.</p> <p>La Commissione di performance viene pagata alla Società di Gestione attingendo al</p>

patrimonio del Comparto entro 14 Giorni Lavorativi dalla fine di ciascun Periodo di Riferimento.

In caso di liquidazione del Comparto, il Periodo di Riferimento terminerà nel giorno effettivo in cui è stata decisa la liquidazione. In caso di fusione del Comparto con un altro comparto o un altro fondo, il Periodo di Riferimento terminerà nel giorno in cui la fusione diventerà effettiva.

Di seguito è riportato un esempio di calcolo della Commissione di Performance applicata al presente Comparto:

Anno	Performance del Comparto	Performance del Benchmark	Sovraperformance	Sottoperformance	Sottoperformance da recuperare	Commissione di Performance
1	3%	2%	1%	0%	0%	$20\% \times 1\% = 0,20\%$
2	2%	3%	0	-1%	0%	$20\% \times 0 = 0$
3	-3%	-1%	0%	-2%	-1%	$20\% \times 0 = 0$
4	4%	2%	2%	0%	-3%	$20\% \times 0 = 0$
5	-1%	-3%	2%	0%	-1%	$20\% \times (2\% - 1\%) = 0,20\%$
6	4%	2%	2%	0%	0%	$20\% \times 2\% = 0,4\%$
7	-3%	-5%	2%	0%	0%	$20\% \times 2\% = 0,4\%$

Laddove:

- la Performance del Comparto è la Performance del Comparto durante l'intero anno di riferimento
- la performance del Benchmark è la performance del Benchmark durante l'intero anno di riferimento
- la Sovraperformance è la differenza positiva di performance tra il Comparto e il Benchmark durante l'intero anno di riferimento
- la Sottoperformance da recuperare è la differenza negativa di performance tra il Comparto e il Benchmark negli ultimi cinque anni

Descrizione dell'esempio della Commissione di Performance

Anno 1:

- La Performance del Comparto è pari al 3%
- La performance del Benchmark è pari al 2%
- La Sovraperformance è pari all'1% (3% - 2%)
- La Sottoperformance da recuperare è pari allo 0%

	<ul style="list-style-type: none"> • La Commissione di Performance è pari allo 0,20% (20% di Commissione di Performance x 1% di Sovraperformance) <p>Anno 2:</p> <ul style="list-style-type: none"> • La performance del Comparto è pari al 2%. • La performance del Benchmark è pari al 3%. • La sovraperformance è pari allo 0% (2%-3%<0%) • La Sottoperformance da recuperare è pari allo 0% • La Commissione di Performance è pari allo 0,00% (20% di Commissione di Performance x 0% di Sovraperformance) <p>Anno 5</p> <ul style="list-style-type: none"> • La Performance del Comparto è pari a -1% • La performance del Benchmark è pari al -3%. • La Sovraperformance è pari al 2% (-1%+3%) • La sottoperformance da recuperare è pari all'1% • La Commissione di Performance è pari allo 0,20% (20% di Commissione di Performance x (2% di Sovraperformance - 1% di Sottoperformance da recuperare)) <p>Anno 7</p> <ul style="list-style-type: none"> • La Performance del Comparto è pari a -3% • La performance del Benchmark è pari al -5%. • La Sovraperformance è pari al 2% (-3%-(-5%)) • La sottoperformance da recuperare è pari allo 0%. • La Commissione di Performance è pari allo 0,4% (20% di Commissione di Performance x 2% di Sovraperformance)
<p>Commissioni di sottoscrizione</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Classe R: fino al 2% del Valore Patrimoniale Netto per Azione, a favore della Società di Gestione o di qualsiasi soggetto incaricato della commercializzazione e distribuzione delle Azioni del Comparto. • Classe I: nessuna

Appendice SFDR

Modello di informativa precontrattuale per i prodotti finanziari di cui all'articolo 8, paragrafi 1, 2 e 2 bis, del regolamento (UE) 2019/2088 e all'articolo 6, primo comma, del regolamento (UE) 2020/852

Nome del prodotto: **8a+ Sicav - Eiger** Identificativo della persona giuridica (LEI): **529900NPDBM8A18SJ578**

Caratteristiche ambientali e/ o sociali

Si intende per **investimento sostenibile** un investimento in un'attività economica che contribuisce a un obiettivo ambientale o sociale, purché tale investimento non arrechi un danno significativo a nessun obiettivo ambientale o sociale e l'impresa beneficiaria degli investimenti segua prassi di buona governance.

La **tassonomia dell'UE** è un sistema di classificazione istituito dal regolamento (UE) 2020/852, che stabilisce un elenco di **attività economiche ecosostenibili**. Tale regolamento non stabilisce un elenco di attività economiche socialmente sostenibili. Gli investimenti sostenibili con un obiettivo ambientale potrebbero essere allineati o no alla tassonomia.

Questo prodotto finanziario ha un obiettivo di investimento sostenibile?

Si

No

Effettuerà un minimo di **investimenti sostenibili con un obiettivo ambientale: ___%**

in attività economiche considerate ecosostenibili conformemente alla tassonomia dell'UE

in attività economiche che non sono considerate ecosostenibili conformemente alla tassonomia dell'UE

Effettuerà un minimo di **investimenti sostenibili con un obiettivo sociale: ___%**

Promuove caratteristiche ambientali/sociali (A/S) e, pur non avendo come obiettivo un investimento sostenibile, avrà una quota minima del(lo) ___% di investimenti sostenibili

con un obiettivo ambientale in attività economiche considerate ecosostenibili conformemente alla tassonomia dell'UE

con un obiettivo ambientale in attività economiche che non sono considerate ecosostenibili conformemente alla tassonomia dell'UE

con un obiettivo sociale

Promuove caratteristiche A/S, ma **non effettuerà alcun investimento sostenibile**



Quali caratteristiche ambientali e/o sociali sono promosse da questo prodotto finanziario?

Il Comparto promuove come caratteristica ambientale la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio e come caratteristica sociale il rispetto dei diritti umani. A tal fine, il comparto non utilizza un benchmark. Si precisa che il Comparto è gestito attivamente e l'indice

MSCI EMU ESG Leaders Net Return EUR è utilizzato esclusivamente per misurare la Performance del Comparto e per determinare la Commissione di Performance.

- **Quali indicatori di sostenibilità si utilizzano per misurare il rispetto di ciascuna delle caratteristiche ambientali o sociali promosse dal prodotto finanziario?**

Gli indicatori di sostenibilità misurano in che modo sono rispettate le caratteristiche ambientali o sociali promosse dal prodotto finanziario.

Per la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio, la Società di Gestione monitora l'intensità delle emissioni degli emittenti dei titoli detenuti nel portafoglio del Comparto. Almeno il 30% del NAV deve essere investito in titoli di emittenti che rispettano l'obiettivo di riduzione dell'intensità di carbonio del 7% annuo (in conformità a quanto previsto dall'Accordo di Parigi). A tal fine, l'analisi utilizza i dati forniti da MCSI. Si precisa che gli OICVM, gli ETF, i derivati e la liquidità non sono inclusi in tale analisi.

Per il rispetto dei diritti umani, la Società di Gestione promuove il rispetto dei diritti umani in conformità ai principi del Global Compact delle Nazioni Unite (UNGC). Il Comparto non investirà in titoli di emittenti che non rispettano l'UNGC e, qualora detenuti, disinvestirà da tali titoli non appena possibile laddove l'emittente non risulti più conforme ai principi dell'UNGC.

La Società di Gestione si baserà sulle informazioni pubblicamente disponibili, tra cui le relazioni annuali e le dichiarazioni pubbliche degli emittenti, le informazioni non finanziarie comunicate ai sensi della Direttiva 2014/34/UE, modificata, tra l'altro, dalla Direttiva 2014/95/UE e dalla Direttiva (UE) 2022/2464, o qualsiasi altra normativa tempo per tempo applicabile.

Il desk di Risk Management della Società di Gestione controlla la conformità degli investimenti del Comparto alla politica d'investimento di cui sopra.

Si precisa che il processo di cui sopra è vincolante per la Società di Gestione.

- **Quali sono gli obiettivi degli investimenti sostenibili che il prodotto finanziario intende in parte realizzare e in che modo l'investimento sostenibile contribuisce a tali obiettivi?**

Non applicabile

- **In che modo gli investimenti sostenibili che il prodotto finanziario intende in parte realizzare non arrecano un danno significativo a nessun obiettivo di investimento sostenibile sotto il profilo ambientale o sociale?**

Non applicabile

In che modo si è tenuto conto degli indicatori degli effetti negativi sui fattori di sostenibilità?

Non applicabile

In che modo gli investimenti sostenibili sono allineati con le linee guida OCSE destinate alle imprese multinazionali e con i Principi guida della Nazioni Unite su imprese e diritti umani? Descrizione particolareggiata:

Non applicabile

La tassonomia dell'UE stabilisce il principio "non arrecare un danno significativo", in base al quale gli investimenti allineati alla tassonomia non dovrebbero arrecare un danno significativo agli obiettivi della tassonomia dell'UE ed è corredata di criteri specifici dell'UE.

Il principio "non arrecare un danno significativo" si applica solo agli investimenti sottostanti il prodotto finanziario che tengono conto dei criteri dell'UE per le attività economiche ecosostenibili. Gli investimenti sottostanti la parte restante di questo prodotto finanziario non tengono conto dei criteri dell'UE per le attività economiche ecosostenibili.

Neppure eventuali altri investimenti sostenibili devono arrecare un danno significativo ad obiettivi ambientali o sociali.



Questo prodotto finanziario prende in considerazione i principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità?

I principali effetti negativi

sono gli effetti negativi più significativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità relativi a problematiche ambientali, sociali e concernenti il personale, il rispetto dei diritti umani e le questioni relative alla lotta alla corruzione attiva e passiva.



Si, si tiene conto dei seguenti indicatori degli effetti negativi sui fattori di sostenibilità:

3. Intensità di GHG delle imprese beneficiarie;
10. Violazione dei principi del Global Compact delle Nazioni Unite;
14. Esposizione ad armi controverse.

Le informazioni sui principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità sono disponibili sul sito web della Società di Gestione all'indirizzo:

<https://www.ottoapiu.it/documentazione/#>

e sul sito web di 8a+ Sicav al seguente indirizzo:

<http://www.ottoapiusicav.eu/documents.asp>



No



Qual e la strategia di investimento seguita da questo prodotto finanziario?

Il Comparto investe principalmente in titoli azionari quotati emessi da società europee ad elevata capitalizzazione. Per la selezione dei titoli quotati, la Società di Gestione adotta un approccio di investimento sostenibile in più fasi.

Nella fase 1, attraverso uno screening negativo, vengono esclusi dall'universo investibile gli emittenti di titoli che producono o offrono prodotti o servizi considerati controversi dal punto di vista ambientale o sociale dalla Società di Gestione. Questa attività viene svolta prendendo in considerazione le soglie di fatturato degli emittenti: nel caso in cui tali soglie di fatturato superino un certo livello, i titoli non saranno più ammissibili per il Comparto.

Nella fase 2, viene applicato uno screening positivo all'universo investibile al fine di integrare i fattori di sostenibilità definiti nell'articolo 2(24) dell'SFDR (i "Fattori ESG")

La **strategia di investimento** guida le decisioni di investimento sulla base di fattori quali gli obiettivi di investimento e la tolleranza al rischio.

attraverso la selezione di titoli di emittenti che dimostrano di essere resilienti rispetto ai rischi di sostenibilità finanziariamente rilevanti nel lungo periodo (problematiche ambientali, sociali e concernenti il personale, il rispetto dei diritti umani e le questioni relative alla lotta alla corruzione attiva e passiva) e di essere in grado di trasformare tali rischi in opportunità. Sono ammissibili al portafoglio solo i titoli di emittenti che hanno almeno un rating B secondo MSCI ESG.

Nella fase 3, la Società di Gestione verificherà se ciascuno degli emittenti di titoli che sono stati mantenuti in portafoglio a seguito dell'espletamento della fase 2 promuove la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio e il rispetto dei diritti umani.

Una volta completato il suddetto processo di selezione, la Società di Gestione analizzerà i titoli degli emittenti rimanenti da un punto di vista finanziario, compresa la valutazione del modello e della strategia aziendale degli emittenti, dei bilanci, dell'andamento degli utili e del fair-value degli asset. A tal fine vengono prese in considerazione diverse fonti, tra cui fonti interne alla Società di gestione e rapporti di analisti sell-side.

- ***Quali sono gli elementi vincolanti della strategia di investimento usata per selezionare gli investimenti al fine di rispettare ciascuna delle caratteristiche ambientali o sociali promosse da questo prodotto finanziario?***

In una prima fase, viene applicato un processo di screening per escludere dall'universo investibile gli emittenti i cui ricavi annuali derivanti dai seguenti prodotti e attività superano le soglie di ricavi sottoindicate:

Prodotto/attività	Soglie di fatturato
Armi controverse o vietate dalle leggi internazionali	Più dello 0%
Intrattenimento per adulti	Più del 10%
Gioco d'azzardo	Più del 10%
Tabacco	Più del 10%

I dati di MSCI sono utilizzati per effettuare lo screening di cui sopra.

In aggiunta a questa selezione, i titoli degli emittenti sono esclusi dall'universo investibile se gli emittenti sono coinvolti in controversie molto gravi derivanti da operazioni, prodotti o servizi che violano leggi, regolamenti o norme internazionali comunemente accettate. Sono esclusi dall'universo investibile i titoli di emittenti (i) direttamente coinvolti in controversie molto gravi in corso/parzialmente concluse o indirettamente coinvolti in controversie molto gravi in corso e (ii) direttamente coinvolti in controversie gravi in corso secondo la MSCI ESG Controversy Case Assessment Methodology.

In una seconda fase, il Comparto promuove i fattori ESG attraverso un approccio olistico, selezionando titoli di emittenti che gestiscono adeguatamente i propri rischi di sostenibilità e che colgono opportunità di sostenibilità durante la propria attività. Il

processo di screening positivo viene effettuato investendo in titoli di emittenti per i quali è confermato un livello minimo di rating di sostenibilità ed evitando i titoli di emittenti che non affrontano adeguatamente i rischi di sostenibilità. A tal fine, la Società di Gestione utilizza i rating di sostenibilità di ricercatori non finanziari riconosciuti e indipendenti specializzati in ESG (ad esempio, MSCI, S&P, ecc.). Se viene scelto più di un fornitore, la Società di Gestione stabilirà una tabella di equivalenza. L'elenco dei fornitori selezionati dalla Società di Gestione può essere scaricato dal sito web indicato a pagina 63.

Dal punto di vista del rating di sostenibilità, gli emittenti di titoli sono classificati ad un livello basso, medio o alto di rischio di sostenibilità. Per effettuare uno screening ESG positivo e promuovere di conseguenza i Fattori ESG, il comparto deve investire almeno il 90% del valore patrimoniale netto rappresentato da titoli quotati, in titoli di emittenti classificati con un livello di rischio di sostenibilità basso o medio e almeno il 20% del valore patrimoniale netto rappresentato da titoli quotati, in titoli di emittenti classificati con un livello di rischio di sostenibilità basso.

In una terza fase, la porzione di titoli quotati del portafoglio del Comparto deve includere almeno il 30% del valore patrimoniale netto rappresentato da questa porzione in titoli di emittenti che soddisfano i summenzionati criteri di transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio. Inoltre, il Comparto non investirà in emittenti che non rispettano l'UNGC e disinvestirà il prima possibile se gli emittenti già in portafoglio non rispettano l'UNGC.

- *Qual è il tasso minimo impegnato per ridurre la portata degli investimenti considerati prima dell'applicazione di tale strategia di investimento?*

Non applicabile.

- *Qual è la politica per la valutazione delle prassi di buona governance delle imprese beneficiarie degli investimenti?*

Le prassi di buona governance comprendono strutture di gestione solide, relazioni con il personale, remunerazione del personale e rispetto degli obblighi fiscali.

Il Comparto deve raggiungere soglie minime di performance ESG a livello aziendale, che si basano, tra l'altro, su fattori che valutano le buone pratiche di governance. L'utilizzo del rating MSCI consente di valutare la corporate governance e il comportamento aziendale degli emittenti, concentrandosi su questioni specifiche quali il funzionamento del consiglio di amministrazione (strutture di gestione solide), le controversie (rapporti con i dipendenti), l'equità retributiva interna (retribuzione del personale) e la trasparenza fiscale (conformità fiscale), l'etica aziendale e la gestione del lavoro (rapporti con i dipendenti).

L'analisi viene effettuata con i dati di MSCI, che si basano su dati pubblicamente disponibili provenienti dai rapporti annuali degli emittenti, dai rapporti sulla responsabilità sociale d'impresa e dai siti web.

Si precisa che l'analisi della corporate governance comprende diversi aspetti che vengono ponderati in base all'impatto e all'orizzonte temporale dei rischi o delle opportunità. Di conseguenza, aspetti specifici possono presentare, di volta in volta, un punteggio che può differire dal punteggio medio ponderato.



Qual è l'allocazione degli attivi programmata per questo prodotto finanziario?

L'allocazione degli attivi descrive la quota di investimenti in attivi specifici.

Le attività allineate alla tassonomia sono espresse in percentuale di:

- **fatturato**: quota di entrate da attività verdi delle imprese beneficiarie degli investimenti;

- **spese in conto capitale** (CapEx): investimenti verdi effettuati dalle imprese beneficiarie degli investimenti, ad es. per la transizione verso un'economia verde;


- **spese operative** (OpEx): attività operative verdi delle imprese beneficiarie degli investimenti

L'asset allocation del comparto sarà determinata di volta in volta, ma tendenzialmente rientrerà nei limiti seguenti:

1. Almeno il 51% del patrimonio netto del Comparto è investito in azioni quotate e in altri titoli equivalenti alle azioni quotate.
2. Fino al 30% del patrimonio netto del Comparto può essere investito in titoli azionari europei quotati o negoziati su un mercato regolamentato della zona euro.
3. Fino al 10% del patrimonio netto del Comparto può essere investito in OICVM ed ETF con politiche d'investimento coerenti con la politica del Comparto o in strumenti del mercato monetario. Gli OICVM e gli ETF investiti dal comparto devono essere classificati ai sensi dell'articolo 8 o dell'articolo 9 dell'SFDR.

Tra il 51% e il 100% del suo portafoglio, il Comparto è investito in azioni quotate e altri titoli equivalenti che sono allineati alle caratteristiche A/S descritte nella presente Appendice e che sono indicati di seguito come “#1 Allineati alle caratteristiche A/S”. In genere, tali investimenti possono oscillare in pratica tra l'85% e il 98%.

Una percentuale compresa tra lo 0% e il 49% del portafoglio del Comparto può essere detenuta in strumenti finanziari derivati, Liquid Assets, OICVM ed ETF e sono indicati di seguito come “#2 Altri”.



#1 Allineati con caratteristiche A/S comprende gli investimenti del prodotto finanziario utilizzati per rispettare le caratteristiche ambientali o sociali promosse dal prodotto finanziario.

#2 Altri comprende gli investimenti rimanenti del prodotto finanziario che non sono allineati alle caratteristiche ambientali o sociali, né sono considerati investimenti sostenibili.

La categoria **#1 Allineato con le caratteristiche A/S** copre:

- La sottocategoria **#1A Sostenibile** copre gli investimenti sostenibili con obiettivi ambientali o sociali.
- La sottocategoria **#1B Altre caratteristiche A/S** comprende investimenti allineati con le caratteristiche ambientali o sociali che non si qualificano come investimenti sostenibili.

- **In che modo l'utilizzo di strumenti derivati rispetta le caratteristiche ambientali o sociali promosse dal prodotto finanziario?**


I derivati non sono inclusi nell'analisi ESG e non sono soggetti al processo qui descritto.



In quale misura minima gli investimenti sostenibili con un obiettivo ambientale sono allineati alla tassonomia dell'UE?

Non applicabile.

- **Il prodotto finanziario investe in attività legate al gas fossile e/o all'energia nucleare conformi alla tassonomia dell'UE 3?**




Per conformarsi alla tassonomia dell'UE, i criteri per il gas fossile includono limiti alle emissioni e il passaggio all'energia rinnovabile o ai combustibili a basse emissioni di carbonio entro la fine del 2035. Per l'energia nucleare, i criteri includono norme complete sulla sicurezza e sulla gestione dei rifiuti.


Le attività abilitanti consentono direttamente ad altre attività di apportare un contributo sostanziale a un obiettivo ambientale.

Le attività di transizione sono attività per le quali non sono ancora disponibili alternative a basse emissioni di carbonio che presentano, tra l'altro, livelli di emissione di gas a effetto serra corrispondenti alla migliore prestazione.

I due grafici che seguono mostrano in verde la percentuale minima di investimenti allineati alla tassonomia dell'UE. Poiché non esiste una metodologia adeguata a determinare l'allineamento delle obbligazioni sovrane alla tassonomia, il primo grafico mostra l'allineamento alla tassonomia in relazione a tutti gli investimenti del prodotto finanziario comprese le obbligazioni sovrane, mentre il secondo grafico mostra l'allineamento alla tassonomia solo in relazione agli investimenti del prodotto finanziario diversi dalle obbligazioni sovrane.*



Questo grafico rappresenta il 100% degli investimenti



* Ai fini dei grafici di cui sopra, per "obbligazioni sovrane" si intendono tutte le esposizioni sovrane

- **Qual e la quota minima di investimenti in attività transitorie e abilitanti?**

³ Le attività legate al gas fossile e/o al nucleare sono conformi alla tassonomia dell'UE solo se contribuiscono a limitare il cambiamento climatico ("mitigazione del cambiamento climatico") e non danneggiano in modo significativo alcun obiettivo della tassonomia dell'UE - vedere la nota esplicativa a margine sinistro. I criteri completi per le attività economiche relative ai gas fossili e all'energia nucleare conformi alla tassonomia dell'UE sono stabiliti nel regolamento delegato (UE) 2022/1214 della Commissione.



sono investimenti sostenibili con un obiettivo ambientale che **non tengono conto dei criteri** per le attività economiche ecosostenibili conformemente alla tassonomia dell'UE.

Non applicabile.



Qual è la quota minima di investimenti sostenibili con un obiettivo ambientale che non sono allineati alla tassonomia dell'UE?

Non applicabile.



Qual e la quota minima di investimenti socialmente sostenibili?

Non applicabile.



Quali investimenti sono compresi nella categoria “#2 Altri”, qual e il loro scopo ed esistono garanzie minime di salvaguardia ambientale o sociale?

Il Comparto può avere un'esposizione netta fino al 30% del proprio patrimonio netto in strumenti finanziari derivati, utilizzati esclusivamente ai fini di un'efficiente gestione del portafoglio e non a scopo di investimento. Gli strumenti finanziari derivati non sono inclusi nell'analisi ESG e non sono soggetti ai criteri di esclusione basati su controversie, prodotti o settori controversi. Inoltre, il Comparto può detenere fino al 20% del proprio patrimonio netto in Liquid Assets. I Liquid Assets non sono sottoposti all'analisi ESG e non sono soggetti a criteri di esclusione basati su controversie, prodotti o settori controversi. I Liquid Assets sono detenuti a fini gestionali e per garantire un adeguato livello di liquidità. Infine, fino al 10% del patrimonio netto del Comparto può essere investito in OICVM ed ETF con politiche di investimento coerenti con la politica del Comparto o essere investito in strumenti del mercato monetario. Tutti gli OICVM e gli ETF devono essere classificati ai sensi dell'articolo 8 o dell'articolo 9 dell'SFDR e costituiscono pertanto garanzie ambientali o sociali minime in relazione agli investimenti di cui al punto “#2 Altri”. Gli investimenti in OICVM ed ETF mirano a diversificare ulteriormente il portafoglio del Comparto.



Gli **indici di riferimento** sono indici atti a misurare se il prodotto finanziario rispetti le caratteristiche ambientali o sociali che promuove.

É designato un indice specifico come indice di riferimento per determinare se questo prodotto finanziario e allineato alle caratteristiche ambientali e/o sociali che promuove?

Non applicabile.

- *In che modo l'indice di riferimento è costantemente allineato a ciascuna delle caratteristiche ambientali o sociali promosse dal prodotto finanziario?*

Non applicabile

- *In che modo si garantisce l'allineamento su base continuativa della strategia di investimento con la metodologia dell'indice?*

Non applicabile

- *In che modo l'indice designato differisce da un indice generale di mercato pertinente?*

Non applicabile

- *Dov'è reperibile la metodologia usata per il calcolo dell'indice designato?*

Non applicabile



Dove è possibile reperire online informazioni più specificamente mirate al prodotto? Informazioni più specificamente mirate al prodotto sono reperibili sul sito web?

Ulteriori informazioni specifiche sui prodotti sono disponibili ai seguenti indirizzi:

<https://www.ottoapiu.it/prodotti/comparto-eiger/>

http://www.ottoapiusicav.eu/product_detail.asp?pr=1

APPENDICE I.B. - COMPARTO ETICA

Nome del Comparto	La presente Appendice è valida solo se accompagnata dal Prospetto. La presente Appendice si riferisce solo a 8a+ SICAV - Etica (il “Comparto”).
Obiettivo di investimento	L’obiettivo di questo Comparto è ottenere un moderato apprezzamento del valore del capitale investito promuovendo fattori legati alla sostenibilità che rispettino i valori fondamentali della Chiesa cattolica.
Politica di investimento	<p>Il Comparto promuove caratteristiche ambientali e sociali ai sensi dell’articolo 8 (1) dell’SFDR, come indicato nell’appendice sull’informativa precontrattuale per i prodotti finanziari allegata alla presente Appendice I.B. (l’”Appendice SFDR”).</p> <p><u>Asset allocation del Comparto</u></p> <p>L’allocazione del portafoglio del Comparto è normalmente soggetta alle seguenti limitazioni:</p> <ul style="list-style-type: none">– tra il 50 % e il 100% del patrimonio netto sarà investito in (i) strumenti a reddito fisso (emessi da emittenti <i>supranational</i>, <i>agencies</i> internazionali e nazionali e governi dell’EMU (Unione economica e monetaria) e/o società purché si tratti di obbligazioni societarie denominate in EURO;– fino al 30% del patrimonio netto sarà investito in azioni e titoli assimilabili alle azioni;– fino al 5% del patrimonio netto può essere investito in azioni di emittenti in mercati emergenti;– fino al 10% del patrimonio netto può essere investito in strumenti a reddito fisso di emittenti in mercati emergenti;– fino al 10% del patrimonio netto può essere investito in titoli e obbligazioni in sofferenza, comprese obbligazioni di emittenti che siano incorsi in rilevanti difficoltà finanziarie che li abbiano condotti a ritardi nel pagamento delle cedole e che possano comportare financo insolvenza, ristrutturazione, necessità di ricapitalizzazione o, infine, messa in liquidazione della società. <p><u>Criteri aggiuntivi per gli investimenti in obbligazioni</u></p> <p>Gli investimenti in obbligazioni sono focalizzati su obbligazioni investment grade - non meno del 30% del Valore Patrimoniale Netto deve essere investito in obbligazioni investment grade. In via accessoria, il Comparto potrà tuttavia investire fino al 20% del suo Valore Patrimoniale Netto in titoli obbligazionari non classificati come investment grade.</p> <p>Qualora un titolo obbligazionario sia stato acquistato dal Comparto come investment grade e l’obbligazione sia poi stata declassata, la violazione è considerata come una</p>

violazione passiva, così come definito dalla circolare 02/22 della CSSF. La Società di Gestione adotterà le misure necessarie, nel migliore interesse del Comparto, per ridurre l'esposizione a tali obbligazioni e per conformarsi alle restrizioni sopra menzionate.

La durata finanziaria delle obbligazioni nelle quali investe il Comparto sarà orientata al medio termine e in genere non sarà superiore a cinque anni e mezzo.

Nessun investimento in OICVM o altri OIC

Il Comparto non investirà in OICVM o altri OIC.

Valuta di denominazione degli investimenti

Gli investimenti del Comparto possono essere denominati in qualsiasi valuta che sia convertibile, a condizione che almeno il 65% del valore patrimoniale netto sia denominato in EURO o sia coperto in EURO.

Utilizzo di strumenti finanziari derivati ("FDI")

Il Comparto può utilizzare solo i seguenti strumenti finanziari derivati:

- FDI su valute quotati; e
- contratti a termine su valute OTC, al fine di coprire l'esposizione al rischio di cambio.

L'esposizione globale a SFD (calcolata secondo il metodo degli impegni) è limitata al 10% del valore patrimoniale netto.

I derivati non sono inclusi nell'analisi ESG e non sono soggetti all'applicazione di criteri di esclusione stabiliti nell'Appendice SFDR.

Detenzione di Liquid Assets

Il Comparto può investire fino al 20% del patrimonio netto in Liquid Assets.

I Liquid Assets non sono inclusi nell'analisi ESG e non sono soggetti ai criteri di esclusione stabiliti nell'Appendice SFDR.

Nessun uso di un benchmark

Il Comparto è gestito attivamente senza l'uso di un benchmark.

Monitoraggio da parte della Società di Gestione

Il desk di Risk Management della Società di Gestione verifica la coerenza di comportamento del Gestore degli Investimenti rispetto al processo sopra descritto.

In base alla sua specifica politica d'investimento e alla promozione delle caratteristiche ambientali e sociali descritte nell'Appendice SFDR, il Comparto può privilegiare gli investimenti in un numero limitato di giurisdizioni e settori o da un numero limitato di emittenti e quindi detenere un numero inferiore di posizioni rispetto ad altri OICVM o comparti degli stessi.

Informazioni ai sensi della SFDR	<p>La Società di Gestione ha classificato il Comparto ai sensi dell'articolo 8 della SFDR.</p> <p>L'obiettivo del Comparto è, tra gli altri, promuovere i fattori legati alla sostenibilità che rispettano alcuni tra i valori fondamentali della Chiesa cattolica, così come ulteriormente descritto nell'Appendice SFDR.</p>
Profilo dell'investitore tipico	<p>Il Comparto è adatto a Investitori con un profilo di rischio medio-basso che perseguono rendimenti di medio-lungo termine, accettando un livello di volatilità medio-basso.</p>
Considerazioni di rischio specifico	<p>Gli Azionisti che investono nel Comparto non hanno alcuna garanzia di effettivo raggiungimento degli obiettivi d'investimento perseguiti. Per ulteriori considerazioni sui rischi, si rimandano gli Investitori al Capitolo 4 "Fattori di rischio".</p> <p>Il Comparto è un fondo a rendimento assoluto e sarà gestito attivamente, senza riferimento a un benchmark. Il Comparto ha l'obiettivo di mantenere la volatilità entro un range compreso tra 0.50 % e 5.0%.</p> <p>Il profilo di rischio del Comparto sarà costantemente monitorato dal desk di Risk Management della Società di Gestione che misura e monitora l'esposizione globale al rischio del Comparto. La Società di Gestione utilizza il metodo degli impegni "Commitment Approach" per calcolare e monitorare l'esposizione globale al rischio.</p>
Valuta di riferimento	EURO
Distribuzione	Azioni ad accumulazione
Classi	<ul style="list-style-type: none"> – Classe R1: Investitori al dettaglio le cui quote sono collocate dalla Società di Gestione – Classe R2: Investitori al dettaglio le cui quote sono collocate da distributori esterni incaricati dalla Società di Gestione – - Classe I: Investitori istituzionali* <p>* Ai sensi degli articoli 174, 175 e 176 della Legge del 2010.</p>
ISIN code	<p>Classe R1: LU224305592</p> <p>Classe R2:LU</p> <p>Classe I:LU</p>
Prezzo di emissione iniziale	EURO 100
Importo minimo di sottoscrizione	Importo della sottoscrizione iniziale:

	<ul style="list-style-type: none"> • Classe R1 ed R2: EUR 1.000 • Classe I: EUR 50.000 <p>Importo della sottoscrizione successiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Classe R1: EUR 1.000 • Classe R2: nessun requisito minimo • Classe I: EUR 5.000
Giorno di valutazione	Il valore patrimoniale netto è calcolato dall'Outsourcer Amministrativo, sotto la responsabilità generale della Società di Gestione, in ciascun Giorno Lavorativo. In caso di festività o giorno di chiusura delle banche in Lussemburgo, il valore patrimoniale netto per Azione sarà calcolato il primo Giorno Lavorativo successivo.
Ordini di sottoscrizione, conversione e rimborso	<p>Le Azioni sono emesse e rimborsate al valore patrimoniale netto, con applicazione delle sottoindicate commissioni di sottoscrizione e rimborso.</p> <p>Tutte le richieste di sottoscrizione, rimborso, conversione devono pervenire presso la sede legale dell'Outsourcer Amministrativo o presso qualsiasi altra entità debitamente nominata e che agisca a nome del Fondo, al più tardi il Giorno Lavorativo precedente il Giorno di Valutazione prima delle ore 14.00 (ora del Lussemburgo). Le richieste notificate dopo tale scadenza saranno eseguite il Giorno di Valutazione successivo. Le richieste sono evase al valore patrimoniale netto della relativa classe/Comparto, determinato in quel Giorno di Valutazione.</p> <p>L'ammontare della sottoscrizione deve essere pagato entro il seguente cut-off: tre (3) Giorni Lavorativi dal rispettivo Giorno di Valutazione (la "Data di Pagamento"). Qualora, alla fine della rispettiva Data di Pagamento non vi sia traccia del pagamento sui conti correnti del Comparto, l'investitore riceverà una segnalazione e gli saranno addebitati gli interessi passivi.</p>
Importo massimo delle spese della Società di Gestione, dell'Outsourcer Amministrativo e del Depositario	L'ammontare delle spese che complessivamente la Società di Gestione, l'Outsourcer Amministrativo e il Depositario possono addebitare al Comparto non supera l'1% annuo del valore netto complessivo del Comparto calcolato e maturato ogni Giorno di Valutazione.
Commissioni di Gestione e Distribuzione	<p>La Società di Gestione ha diritto a percepire una commissione di gestione fino allo 0,8% del valore netto totale annuo di tutte le classi, calcolata e maturata ogni Giorno di Valutazione e pagata mensilmente in via posticipata.</p> <p>La Società di Gestione ha il diritto di ricevere dalle attività della classe R1 una commissione di distribuzione fino allo 0,1% del valore patrimoniale netto annuo della</p>

classe R1, calcolata e maturata ad ogni Giorno di Valutazione e pagata mensilmente in via posticipata.

I distributori esterni incaricati dalla Società di gestione per la commercializzazione delle azioni della classe R2 hanno diritto a ricevere dalle attività della classe R2 una commissione di distribuzione fino all'1% del valore patrimoniale netto annuo della classe R2, calcolata e maturata a ogni Giorno di valutazione e pagata mensilmente in via posticipata.

Appendice SFDR

Modello di informativa precontrattuale per i prodotti finanziari di cui all'articolo 8, paragrafi 1, 2 e 2 bis, del regolamento (UE) 2019/2088 e all'articolo 6, primo comma, del regolamento (UE) 2020/852

Nome del prodotto: **8a+ Sicav – Etica** Identificativo della persona giuridica (LEI): **529900GOGUMWCCNB1402**

Caratteristiche ambientali e/ o sociali

Si intende per **investimento sostenibile** un investimento in un'attività economica che contribuisce a un obiettivo ambientale o sociale, purché tale investimento non arrechi un danno significativo a nessun obiettivo ambientale o sociale e l'impresa beneficiaria degli investimenti segua prassi di buona governance.

La **tassonomia dell'UE** è un sistema di classificazione di classificazione istituito dal regolamento (UE) 2020/852, che stabilisce un elenco di **attività economiche ecosostenibili**. Tale regolamento non stabilisce un elenco di attività economiche socialmente sostenibili. Gli investimenti sostenibili con un obiettivo ambientale potrebbero essere allineati o no alla tassonomia.

Questo prodotto finanziario ha un obiettivo di investimento sostenibile?

Si

No

Effettuerà un minimo di **investimenti sostenibili con un obiettivo ambientale:** ____%

in attività economiche considerate ecosostenibili conformemente alla tassonomia dell'UE

in attività economiche che non sono considerate ecosostenibili conformemente alla tassonomia dell'UE

Effettuerà un minimo di **investimenti sostenibili con un obiettivo sociale:** ____%

Promuove caratteristiche ambientali/sociali (A/S) e, pur non avendo come obiettivo un investimento sostenibile, avrà una quota minima del(lo) ____% di investimenti sostenibili

con un obiettivo ambientale in attività economiche considerate ecosostenibili conformemente alla tassonomia dell'UE

con un obiettivo ambientale in attività economiche che non sono considerate ecosostenibili conformemente alla tassonomia dell'UE

con un obiettivo sociale

Promuove caratteristiche A/S, ma **non effettuerà alcun investimento sostenibile**



Quali caratteristiche ambientali e/o sociali sono promosse da questo prodotto finanziario?

L'obiettivo del Comparto è quello di conseguire un moderato apprezzamento del valore del capitale investito promuovendo caratteristiche ambientali e sociali ai sensi dell'articolo 8 (1) del SFDR che rispettino i valori fondamentali della Chiesa cattolica come stabilito dalla Conferenza Episcopale Italiana (CEI) il 25 febbraio 2020 con il documento "La Chiesa cattolica e la gestione delle risorse finanziarie" il cui elenco può essere scaricato all'indirizzo <https://lavoro.chiesacattolica.it/linee-guida-per-gli-investimenti-sostenibili-ed-etici/>.

In particolare, questi valori si riflettono nei seguenti Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite (Sustainable Development Goals – "SDGs"):

- SDG 5: Raggiungere l'uguaglianza di genere ed emancipare tutte le donne e le ragazze;
- SDG 7: Assicurare a tutti l'accesso a sistemi di energia economici, affidabili, sostenibili e moderni;
- SDG 8: Incentivare una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, un'occupazione piena e produttiva ed un lavoro dignitoso per tutti;
- SDG 10: Ridurre l'ineguaglianza all'interno di e fra le nazioni;
- SDG 13: Promuovere azioni, a tutti i livelli, per combattere il cambiamento climatico.



Quali indicatori di sostenibilità si utilizzano per misurare il rispetto di ciascuna delle caratteristiche ambientali o sociali promosse dal prodotto finanziario?

Gli indicatori di sostenibilità misurano in che modo sono rispettate le caratteristiche ambientali o sociali promosse dal prodotto finanziario.

Gli indicatori utilizzati per misurare il raggiungimento delle caratteristiche ambientali e sociali conformi ai valori fondamentali della Chiesa cattolica sopra citati sono i seguenti:

- assenza di coinvolgimento in attività ritenute controverse dal punto di vista sociale o ambientale secondo i valori fondamentali della Chiesa cattolica, come determinato in precedenza sulla base dei criteri di esclusione definiti nella strategia d'investimento del Comparto di seguito riportata. Tale attività viene svolta prendendo in considerazione le soglie di fatturato degli emittenti per cui, nel caso in cui tali soglie superino un certo livello, i titoli cesseranno di essere eleggibili per il Comparto;
- assenza di coinvolgimento in controversie legali molto gravi relative al rispetto dei diritti umani e del lavoro;
- performance ESG superiore ad una soglia minima positiva, determinata per ciascun emittente di titoli sulla base di un livello minimo di rating di sostenibilità fornito da MSCI;
- conformità ai principi del Global Compact delle Nazioni Unite;
- riduzione dell'intensità di carbonio del 7% annuo (in linea con l'Accordo di Parigi): almeno il 30% del NAV rappresentato in titoli (esclusi cash e derivati) deve essere investito in titoli che rispettano questo criterio. L'analisi non include i titoli emessi da governi e istituzioni sovranazionali, nonché i derivati e le liquidità.

- **Quali sono gli obiettivi degli investimenti sostenibili che il prodotto finanziario intende in parte realizzare e in che modo l'investimento sostenibile contribuisce a tali obiettivi?**

Non applicabile

- **In che modo gli investimenti sostenibili che il prodotto finanziario intende in parte realizzare non arrecano un danno significativo a nessun obiettivo di investimento sostenibile sotto il profilo ambientale o sociale?**

Non applicabile

In che modo si è tenuto conto degli indicatori degli effetti negativi sui fattori di sostenibilità?

Non applicabile

In che modo gli investimenti sostenibili sono allineati con le linee guida OCSE destinate alle imprese multinazionali e con i Principi guida della Nazioni Unite su imprese e diritti umani? Descrizione particolareggiata:

Non applicabile

La tassonomia dell'UE stabilisce il principio "non arrecare un danno significativo", in base al quale gli investimenti allineati alla tassonomia non dovrebbero arrecare un danno significativo agli obiettivi della tassonomia dell'UE ed è corredata di criteri specifici dell'UE.

Il principio "non arrecare un danno significativo" si applica solo agli investimenti sottostanti il prodotto finanziario che tengono conto dei criteri dell'UE per le attività economiche ecosostenibili. Gli investimenti sottostanti la parte restante di questo prodotto finanziario non tengono conto dei criteri dell'UE per le attività economiche ecosostenibili.

Neppure eventuali altri investimenti sostenibili devono arrecare un danno significativo ad obiettivi ambientali o sociali.

I principali effetti negativi sono gli effetti negativi più significativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità relativi a problematiche ambientali, sociali e concernenti il personale, il rispetto dei diritti umani e le questioni relative alla lotta alla corruzione attiva e passive.



Questo prodotto finanziario prende in considerazione i principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità?



Si, si tiene conto dei seguenti indicatori degli effetti negativi sui fattori di sostenibilità:

3. Intensità di GHG delle imprese beneficiarie;
10. Violazione dei principi del Global Compact delle Nazioni Unite;
14. Esposizione ad armi controverse.

Le informazioni sui principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità sono disponibili sul sito web della Società di Gestione.



No



Qual è la strategia di investimento seguita da questo prodotto finanziario?

La **strategia di investimento** guida le decisioni di investimento sulla base di fattori quali gli obiettivi di investimento e la tolleranza al rischio.

Il Comparto investe in modo attivo attraverso una composizione diversificata del portafoglio di valori mobiliari. La selezione degli investimenti avviene secondo un processo in due fasi, come di seguito riassunto.

Nella prima fase, vengono esclusi dal portafoglio del Comparto gli emittenti di titoli che producono o offrono prodotti o servizi o che sono coinvolti in pratiche che violano i valori fondamentali della Chiesa cattolica.

In una seconda fase, il Gestore degli Investimenti prende in considerazione i fattori di sostenibilità definiti nell'articolo 2(24) dell'SFDR (i "**Fattori ESG**") a livello di emittenti di titoli insieme a una valutazione del profilo di rischio-rendimento dei titoli di tali emittenti.

La raccolta dei dati si basa sui dati MSCI - un provider di ricerca non finanziaria riconosciuto a livello mondiale e specializzato nella misurazione delle performance ESG - che non sono controllati né dal Gestore degli Investimenti né dalla Società di Gestione.

- **Quali sono gli elementi vincolanti della strategia di investimento usata per selezionare gli investimenti al fine di rispettare ciascuna delle caratteristiche ambientali o sociali promosse da questo prodotto finanziario?**

Si applicano i seguenti criteri di esclusione:

Prodotti, servizi e attività considerati non in linea con i valori fondamentali della Chiesa cattolica.	Applicabilità a titoli emessi da società	Applicabilità a titoli emessi da Stati
Contraccettivi non abortivi	Ricavi annuali superiori al 10% sono causa di esclusione.	Non applicabile
Aborto e farmaci abortivi	Qualsiasi porzione dei ricavi annuali è causa di esclusione.	Non applicabile
Cellule staminali embrionali	Qualsiasi porzione dei ricavi annuali è causa di esclusione.	Non applicabile
Eutanasia	Qualsiasi porzione dei ricavi annuali è causa di esclusione.	La vigenza di leggi che consentono l'eutanasia è causa di esclusione.
Pena capitale	Non applicabile	La vigenza di leggi che consentono la pena capitale è causa di esclusione.
Materiale per adulti	Qualsiasi porzione dei ricavi annuali è causa di esclusione.	Non applicabile
Gioco d'azzardo	Qualsiasi porzione dei ricavi annuali è causa di esclusione.	Non applicabile
Tabacco ed alcol	Ricavi annuali superiori al 10% sono causa di esclusione.	Non applicabile
Controversie, violazioni e discriminazioni sul lavoro	Le esclusioni degli emittenti si basano su controversie che vengono valutate alla luce della loro gravità, del loro stato e del livello di coinvolgimento dell'emittente in questione.	Non applicabile
Violazione delle leggi ambientali e produzione di sostanze chimiche vietate dalle leggi internazionali	Qualsiasi porzione dei ricavi annuali è causa di esclusione.	Non applicabile
Armi convenzionali	Ricavi annuali superiori al 5% sono causa di esclusione.	Non applicabile

Armi controverse bandite dalle convenzioni internazionali	Qualsiasi porzione dei ricavi annuali è causa di esclusione.	Non applicabile
Regimi autoritari e corrotti, violazione della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani dell'ONU e mancato rispetto dei diritti umani e delle pratiche commerciali	Le esclusioni degli emittenti si basano su controversie che vengono valutate alla luce della loro gravità, del loro stato e del livello di coinvolgimento dell'emittente in questione.	Sono escluse le giurisdizioni classificate come regimi autoritari e corrotti.

Inoltre, sono esclusi dal portafoglio del Comparto i titoli di emittenti che non rispettano i principi dell'UNGC o che sono coinvolti in controversie molto gravi in materia di diritti umani e di lavoro.

Il Gestore degli Investimenti, sotto la supervisione della Società di Gestione, applica uno screening di esclusione a due livelli per determinare l'universo investibile dei titoli:

- lo screening di primo livello riguarda la capacità degli emittenti di gestire adeguatamente i rischi di sostenibilità e di cogliere le opportunità legate alle questioni ambientali, sociali e dei lavoratori, al rispetto dei diritti umani, alla lotta alla corruzione e alla concussione. I titoli degli emittenti considerati non conformi al livello minimo del rating di sostenibilità fornito da MSCI sono esclusi dall'universo investibile.
- Lo screening di secondo livello porta all'esclusione dall'universo investibile dei titoli di emittenti che sono coinvolti in controversie molto gravi derivanti dall'impatto delle operazioni, dei prodotti o dei servizi dell'emittente che violano leggi, regolamenti o norme internazionali comunemente accettate. Questo processo di esclusione si basa sulla valutazione e sul punteggio di MSCI ESG Controversies and Global Norms.

I titoli di emittenti che non raggiungono la soglia minima di performance ESG richiesta o che sono coinvolti in controversie molto gravi sono esclusi dall'universo investibile del Comparto.

Le **prassi di buona governance** comprendono strutture di gestione solide, relazioni con il personale, remunerazione del personale e rispetto degli obblighi fiscali.

In una seconda fase, il Gestore degli Investimenti deve investire per conto del Comparto almeno il 30% del NAV rappresentato in titoli di emittenti (esclusi cash e derivati) che contribuiscono alla riduzione dell'intensità di carbonio del 7% annuo, come stabilito dall'Accordo di Parigi, unitamente alla valutazione del profilo rischio-rendimento di tali titoli. A tal fine, l'analisi utilizza i dati forniti da MCSI.

- ***Qual è il tasso minimo impegnato per ridurre la portata degli investimenti considerati prima dell'applicazione di tale strategia di investimento?***

Non applicabile.

- ***Qual è la politica per la valutazione delle prassi di buona governance delle imprese beneficiarie degli investimenti?***

Il Comparto deve raggiungere soglie minime di performance ESG a livello aziendale, che si basano, tra l'altro, su fattori che valutano le buone pratiche di governance. L'utilizzo del rating MSCI consente di valutare la corporate governance e il comportamento aziendale degli emittenti, concentrandosi su questioni specifiche quali il funzionamento del consiglio di amministrazione (strutture di gestione solide), le controversie (rapporti con i dipendenti), l'equità retributiva interna (retribuzione del personale) e la trasparenza

fiscale (conformità fiscale), l'etica aziendale e la gestione del lavoro (rapporti con i dipendenti).

L'analisi viene effettuata con i dati di MSCI, che si basano su dati pubblicamente disponibili provenienti dai rapporti annuali degli emittenti, dai rapporti sulla responsabilità sociale d'impresa e dai siti web.

Si precisa che l'analisi della corporate governance comprende diversi aspetti che vengono ponderati in base all'impatto e all'orizzonte temporale dei rischi o delle opportunità. Di conseguenza, aspetti specifici possono presentare, di volta in volta, un punteggio che può differire dal punteggio medio ponderato.



Qual è l'allocazione degli attivi programmata per questo prodotto finanziario?

Fatto salvo il processo di screening di cui sopra, l'asset allocation del comparto rientrerà di norma nei seguenti limiti:

1. tra il 50 % e il 100% del patrimonio netto sarà investito in (i) strumenti a reddito fisso (emessi da emittenti *supranational*, *agencies* internazionali e nazionali e governi dell'EMU (Unione economica e monetaria) e/o società purché si tratti di obbligazioni societarie denominate in EURO;
2. fino al 30% del patrimonio netto sarà investito in azioni e titoli assimilabili alle azioni;
3. fino al 5% del patrimonio netto può essere investito in azioni emesse da emittenti dei mercati emergenti;
4. fino al 10% del patrimonio netto può essere investito in titoli e obbligazioni emessi da emittenti dei mercati emergenti;
5. fino al 10% del patrimonio netto può essere investito in strumenti Fino al 10% del patrimonio netto può essere investito in titoli e obbligazioni in sofferenza, comprese le obbligazioni di emittenti che hanno commesso un'inadempienza sostanziale, non hanno adempiuto ai loro obblighi di pagamento o stanno attraversando una prolungata e significativa difficoltà finanziaria e che sono o possono essere potenzialmente soggetti a processi di insolvenza, ristrutturazione, ricapitalizzazione o liquidazione.

È previsto che le componenti obbligazionarie governative e sovranazionali di cui al punto 1 che precede rappresentino in media il 25% del NAV e che in genere non superino il 40% del NAV. Le componenti di cui ai punti 3, 4 e 5 non dovrebbero generalmente superare, su base aggregata, il 5% del NAV.

Per quanto riguarda l'asset allocation di cui ai punti 1 e 2, il Gestore degli Investimenti mira a investire il patrimonio del Comparto per circa il 60%-80% del NAV, in conformità alle caratteristiche A/S indicate nella presente Appendice. L'asset allocation di cui ai punti 3, 4 e 5, insieme agli strumenti finanziari derivati ("FDI") e ai Liquid Assets, è considerata "#2 Altri" e sarà inferiore al 40% del NAV.

L'allocazione degli attivi descrive la quota di investimenti in attivi specifici.


Le attività allineate alla tassonomia sono espresse in percentuale di:

- **fatturato**: quota di entrate da attività verdi delle imprese beneficiarie degli investimenti;
- **spese in conto capitale (CapEx)**: investimenti verdi effettuati dalle imprese beneficiarie degli investimenti, ad es. per la transizione verso un'economia verde;
- **spese operative (OpEx)**: attività operative verdi delle imprese beneficiarie degli investimenti.

Per conformarsi alla tassonomia dell'UE, i criteri per il gas fossile includono limiti alle emissioni e il passaggio all'energia rinnovabile o ai combustibili a basse emissioni di carbonio entro la fine del 2035. Per l'energia nucleare, i criteri includono norme complete sulla sicurezza e sulla gestione dei rifiuti.

Le attività abilitanti consentono direttamente ad altre attività di apportare un contributo sostanziale a un obiettivo ambientale.

Le attività di transizione sono attività per le quali non sono ancora disponibili alternative a basse emissioni di carbonio che presentano, tra l'altro, livelli di emissione di gas a effetto serra corrispondenti alla migliore prestazione.



- **In che modo l'utilizzo di strumenti derivati rispetta le caratteristiche ambientali o sociali promosse dal prodotto finanziario?**

I derivati non sono inclusi nell'analisi ESG e non sono soggetti al processo qui descritto.



- **In quale misura minima gli investimenti sostenibili con un obiettivo ambientale sono allineati alla tassonomia dell'UE?**


Non applicabile.

- **Il prodotto finanziario investe in attività legate al gas fossile e/o all'energia nucleare conformi alla tassonomia dell'UE 4?**

Si:
 Nel gas fossile Nell'energia nucleare
 No

⁴ Le attività legate al gas fossile e/o al nucleare sono conformi alla tassonomia dell'UE solo se contribuiscono a limitare il cambiamento climatico ("mitigazione del cambiamento climatico") e non danneggiano in modo significativo alcun obiettivo della tassonomia dell'UE - vedere la nota esplicativa a margine sinistro. I criteri completi per le attività economiche relative ai gas fossili e all'energia nucleare conformi alla tassonomia dell'UE sono stabiliti nel regolamento delegato (UE) 2022/1214 della Commissione.

I due grafici che seguono mostrano in verde la percentuale minima di investimenti allineati alla tassonomia dell'UE. Poiché non esiste una metodologia adeguata a determinare l'allineamento delle obbligazioni sovrane alla tassonomia, il primo grafico mostra l'allineamento alla tassonomia in relazione a tutti gli investimenti del prodotto finanziario comprese le obbligazioni sovrane, mentre il secondo grafico mostra l'allineamento alla tassonomia solo in relazione agli investimenti del prodotto finanziario diversi dalle obbligazioni sovrane.*



Questo grafico rappresenta il 100% degli investimenti

* Ai fini dei grafici di cui sopra, per “obbligazioni sovrane” si intendono tutte le esposizioni sovrane

Gli investimenti sottostanti questo prodotto finanziario non tengono conto dei criteri UE per le attività economiche ambientalmente sostenibili in linea con la Tassonomia UE.

- **Qual e la quota minima di investimenti in attività transitorie e abilitanti?**

Non applicabile.



sono investimenti sostenibili con un obiettivo ambientale che non tengono conto dei criteri per le attività economiche ecosostenibili conformemente alla tassonomia dell'UE



- **Qual è la quota minima di investimenti sostenibili con un obiettivo ambientale che non sono allineati alla tassonomia dell'UE?**

Non applicabile.



- **Qual e la quota minima di investimenti socialmente sostenibili?**

Non applicabile.



- **Quali investimenti sono compresi nella categoria “#2 Altri”, qual e il loro scopo ed esistono garanzie minime di salvaguardia ambientale o sociale?**

- Gli investimenti in titoli di emittenti dei mercati emergenti sono inclusi nella voce “#2 Altro”; a questi titoli saranno applicati determinati criteri di esclusione in conformità alla tabella riportata nella sezione che descrive gli elementi vincolanti della strategia di investimento.
- Gli SFD sono utilizzati esclusivamente a fini di copertura.
- I Liquid Assets sono detenuti a fini gestionali e per garantire un adeguato livello di liquidità al Comparto.

Non è previsto il rispetto di condizioni minime su tematiche ambientali o sociali in relazione agli investimenti compresi nella categoria “#2 Altri”.



È designato un indice specifico come indice di riferimento per determinare se questo prodotto finanziario è allineato alle caratteristiche ambientali e/o sociali che promuove?

Non applicabile.

Gli indici di riferimento sono indici atti a misurare se il prodotto finanziario rispetti le caratteristiche ambientali o sociali che promuove.

- *In che modo l'indice di riferimento è costantemente allineato a ciascuna delle caratteristiche ambientali o sociali promosse dal prodotto finanziario?*

Non applicabile

- *In che modo si garantisce l'allineamento su base continuativa della strategia di investimento con la metodologia dell'indice?*

Non applicabile

- *In che modo l'indice designato differisce da un indice generale di mercato pertinente?*

Non applicabile

- *Dov'è reperibile la metodologia usata per il calcolo dell'indice designato?*

Non applicabile



Dove è possibile reperire online informazioni più specificamente mirate al prodotto? Informazioni più specificamente mirate al prodotto sono reperibili sul sito web?

Ulteriori informazioni specifiche sui prodotti sono disponibili ai seguenti indirizzi:

<https://www.ottoapiu.it/prodotti/comparto-etica/>

http://www.ottoapiusicav.eu/product_detail.asp?pr=1

APPENDICE II - REGOLAMENTO BENCHMARK

Regolamento (UE) 2016/1011 del 8 giugno 2016 relativo a indici utilizzati come parametri di riferimento in strumenti e contratti finanziari o per misurare la performance dei fondi di investimento (il **“Regolamento Benchmark UE”**), come modificato di volta in volta, richiede alla Società di Gestione di produrre e mantenere solidi piani scritti che definiscano le azioni che intraprenderebbe nel caso in cui un benchmark (come definito dal Regolamento Benchmark UE) cambi in modo sostanziale o cessi di essere fornito. La Società di Gestione dovrà ottemperare a tale obbligo. Ulteriori informazioni sul piano sono disponibili gratuitamente su richiesta.

Salvo diversa indicazione nelle appendici del presente Prospetto, gli indici o i benchmark utilizzati dai Comparti ai fini del calcolo della commissione di performance sono, alla data del Prospetto, forniti da provider di indici iscritti nel registro degli amministratori e dei benchmark istituito presso l'ESMA ai sensi dell'articolo 36 del Regolamento Benchmark UE.